

385.

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 21 GENNAIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	24659	CAMBA	24686, 24687
Disegno e proposta di legge costituzionale (<i>Seguito della discussione</i>):		DE MARZIO	24673, 24692
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (2216);		FRANCHI	24662, 24664, 24665 24668, 24699
BALLARDINI ed altri: Modifica dell'articolo 63 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (277) .	24659	GUARRA	24669, 24674, 24685 24686, 24692
PRESIDENTE	24659, 24681	HELPER	24681
ABELLI	24677	LUZZATTO, <i>Relatore di minoranza</i> . . .	24691 24696, 24705, 24708
ALMIRANTE, <i>Relatore di minoranza</i> .	24661 24662, 24663, 24666, 24671, 24675 24677, 24679, 24680, 24681, 24684 24685, 24687, 24689, 24690, 24691 24703, 24704, 24705, 24709	MONACO	24666, 24667, 24677
BALLARDINI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	24660, 24663, 24666 24668, 24671, 24675, 24679, 24680 24684, 24685, 24686, 24689, 24703	PAZZAGLIA	24660
BOIARDI	24677, 24689	RIZ	24703
BOZZI	24670, 24675	SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	24662, 24667, 24673 24676, 24683, 24684, 24690, 24706
		SCOTONI, <i>Relatore di minoranza</i> .	24683, 24703
		Proposte di legge (Annunzio)	24659
		Interrogazioni, interpellanza e mozione (Annunzio)	24709
		Convocazione del Parlamento in seduta comune (Annunzio)	24659
		Ordine del giorno della seduta di domani . . .	24709

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16.

ARMANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bodrato e Bucalossi.

(*I congedi sono concessi*).

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BONIFAZI ed altri: « Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le agevolazioni fiscali e con il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni » (2994);

MARMUGI ed altri: « Scorporamento degli appalti dei lavori di edilizia di pertinenza dell'artigianato e norme per la esecuzione delle opere pubbliche assegnate a ditte artigiane ed ai loro consorzi » (2995);

COTTONI: « Norme sull'iscrizione dei diplomati di ragioneria nell'albo professionale di categoria » (2996);

CAPUA e BOZZI: « Assegnazione alla competenza della regione a statuto ordinario Calabria degli interventi di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 437, e devoluzione alla medesima regione degli stanziamenti statali ivi previsti » (2997).

Saranno stampate e distribuite. Avendo gli onorevoli proponenti rinunciato allo svolgimento, le proposte di legge saranno trasmesse alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilirne la sede.

**Annunzio di convocazione
del Parlamento in seduta comune.**

PRESIDENTE. Comunico che la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono convocati, in seduta comune, per mercoledì 27 gennaio 1971, alle ore 9,30, per procedere alla votazione per la nomina di un membro del Consiglio superiore della magistratura, in sostituzione del compianto onorevole avvocato Aldo Pignatari.

Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale: Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (2216), e della proposta di legge costituzionale Ballardini ed altri: Modifica dell'articolo 63 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige (277).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge costituzionale: Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e della proposta di legge costituzionale Ballardini ed altri: Modifica dell'articolo 63 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige.

Come la Camera ricorda, nella seduta antimeridiana è stato approvato l'articolo 18. Si dia lettura dell'articolo 19.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Dopo il quinto comma dell'articolo 27 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

” Lo scioglimento del consiglio regionale non comporta lo scioglimento dei consigli provinciali. I componenti del consiglio di sciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere provinciale fino alla elezione del nuovo consiglio regionale ” ».

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

19. 1. **Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

PAZZAGLIA. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. L'articolo 19 prevede di aggiungere, dopo il quinto comma dell'articolo 27 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, una norma in virtù della quale, nell'ipotesi — prevista appunto dall'articolo 27 dello statuto speciale — in cui si facesse luogo, per le cause e per le ragioni ivi previste o per le ragioni più generalmente previste dall'articolo 125 della Costituzione, allo scioglimento del consiglio regionale, resterebbero invece in funzione i consigli provinciali.

È noto alla Camera che il consiglio regionale del Trentino-Alto Adige è formato dalle stesse persone che compongono i due consigli provinciali: quello di Trento e quello di Bolzano. Se la norma che viene proposta nel disegno di legge dovesse essere approvata, si verrebbe a verificare questa strana situazione (e una situazione di tal genere potrebbe anche verificarsi reiteratamente): che il consiglio regionale, anche per intese o accordi intervenuti tra i vari gruppi (e non dobbiamo dimenticare che, attraverso lo statuto, tra le modifiche che si vogliono introdurre vengono anche considerate particolari possibilità di votazione e di formazione di maggioranza a seconda dei gruppi linguistici ai quali appartengono i vari componenti), il consiglio regionale non sia in grado di formare una maggioranza. È un'ipotesi che, per l'articolo 27 dello statuto del Trentino-Alto Adige nonché per l'articolo 125, secondo comma, della Costituzione si possa dar luogo allo scioglimento. Ciò nonostante, in questa evenienza, rimarrebbero in funzione e non verrebbero sciolti i consigli provinciali.

Si avrebbe la conseguenza che verrebbe completamente esautorata la funzione del consiglio regionale, mentre potrebbero continuare ad operare, con le competenze ampie che vengono loro attribuite dallo statuto speciale che

oggi si propone, le province. Senza tener conto che, evidentemente, una provincia avrebbe una determinata maggioranza, anche di carattere linguistico e un'altra provincia una diversa maggioranza di carattere linguistico.

Se si dovesse approvare la norma proposta, ci troveremmo di fronte ad una situazione, che non ha alcuna logica su un piano di funzionalità dei due organi, ma ha soltanto la possibilità di offrire strumenti di carattere politico per manovre che renderebbero, anche per quelle funzioni che non vengono assorbite dalla provincia, praticamente inoperante la regione Trentino-Alto Adige. Per tali considerazioni, noi proponiamo che la norma di cui all'articolo 19 del disegno di legge non venga assolutamente approvata. Noi proponiamo una soluzione che ci sembra la più razionale, la più confacente alla struttura che ha la regione Trentino-Alto Adige. È soprattutto il consiglio della regione Trentino-Alto Adige, che è composto dai due consigli provinciali di Trento e di Bolzano. Non si comprende il motivo per il quale uno cessi di essere consigliere regionale, mentre rimane in carica come consigliere provinciale, esercitando nell'ambito dei consigli provinciali le funzioni di carattere legislativo, che perde per l'avvenuto scioglimento del consiglio regionale.

Per tali considerazioni, chiediamo che la Camera approvi l'emendamento soppressivo da noi presentato, respingendo l'articolo proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

BALLARDINI, *Relatore per la maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento testé illustrato dall'onorevole Pazzaglia. L'articolo 19, infatti, tende ad applicare alla particolare situazione esistente nella regione Trentino-Alto Adige, e che esisterà dopo la riforma dello statuto che stiamo per adottare, un principio di carattere generale: quello della conservazione degli organi. Se uno dei tre consigli, che formano gli organi legislativi della regione, dovesse non essere più in grado di funzionare, per ragioni proprie, non si vede perché questo vizio di funzionalità debba estendersi automaticamente anche agli altri.

L'onorevole Pazzaglia ha fatto l'ipotesi della crisi del consiglio regionale, ma può darsi il caso che la crisi si verifichi all'interno di uno dei due consigli provinciali. Per quale motivo, se una crisi del consiglio provinciale di Bolzano dovesse comportare il suo sciogli-

mento, si dovrebbe avere anche lo scioglimento del consiglio regionale e del consiglio provinciale di Trento? Non se ne vede la ragione, per cui si è ritenuto di stabilire che nel caso in cui nasca una crisi in uno dei consessi legislativi, tale crisi comporti lo scioglimento soltanto di un consesso, mentre gli altri proseguono nella loro funzione, fino a quando quell'uno verrà ricostituito. Non si tratta, infatti, in ogni caso, di uno scioglimento definitivo, ma di uno scioglimento a tempo determinato; e, nel breve periodo di carenza di uno dei consigli che è stato sciolto, fino a quando saranno indette le elezioni, gli altri continuano a funzionare ordinariamente.

Quindi, l'articolo proposto corrisponde ad un principio generale e ad una elementare esigenza di funzionalità amministrativa e di rispetto dei consessi democraticamente eletti, per cui la Commissione è contraria all'emendamento.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Forse per una casuale disattenzione, il relatore di maggioranza non ha illustrato nella sua esatta portata l'articolo dello statuto che si propone di modificare. Infatti, l'articolo dello statuto che si propone di modificare, che è il 27, regola sia lo scioglimento eventuale del consiglio regionale, sia l'eventuale scioglimento e la eventuale ricostituzione autonoma di un consiglio provinciale, di uno o dell'altro consiglio provinciale.

Non voglio far perdere tempo alla Camera rileggendo norme che evidentemente l'onorevole Ballardini ha rilette con non sufficiente attenzione pochi minuti fa (ho visto che le consultava come le consultavo io), ma, con estrema chiarezza, occorre dire che il problema è un altro. Modificando lo statuto nella guisa proposta si statuisce che in caso di scioglimento del consiglio regionale restano in vigore e non si sciolgono automaticamente i consigli provinciali.

È una norma innovativa che deve avere una sua *ratio*, una sua ragion d'essere di natura politica. L'onorevole Pazzaglia ha cercato di individuarla. Per chiarirla meglio, onorevole Ballardini, mi permetterò di ricordare in quali casi il consiglio regionale del Trentino-Alto Adige (dato che questa parte non viene sottoposta a modifiche) può essere disciolto: « Il consiglio regionale — dice l'articolo 27 che

voi giustamente lasciate in vigore — può essere sciolto quando compie atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la giunta o il suo presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni ». Nel secondo capoverso è detto: « Il consiglio può altresì essere sciolto (anche questo lo lasciate in piedi) per ragioni di sicurezza nazionale quando per dimissioni o impossibilità di una maggioranza non sia in grado di funzionare ».

Guardiamo ora attentamente la realtà sotto il duplice aspetto della realtà costituzionale e di quella politica, aspetti che sono inscindibili. Ella ha rilevato poco fa, a proposito di un'altra norma nella prima parte della seduta di oggi, che nel Trentino-Alto Adige, per una felice disposizione di quello statuto, i componenti del consiglio regionale coincidono con i componenti dei due consigli provinciali. Sicché ella ha rilevato che vi è duplicazione di funzione nelle stesse persone e ha anche rilevato che si tratta di una norma saggia e provvida perché non moltiplica gli incaricati mettendo invece doppia responsabilità sulle spalle di uno stesso incaricato.

Benissimo. Allora ella mi deve spiegare come sia possibile che si configurino alcune tra le ipotesi formulate nell'articolo 27, primo e secondo comma, avendo occhio alle responsabilità del signor Tizio quale consigliere regionale e non anche, nello stesso momento, alle sue responsabilità quale consigliere provinciale. Certo vi sono alcune ipotesi che possono riferirsi solo al mancato funzionamento o alla difficoltà di funzionamento del consiglio regionale che quindi non intaccano il consigliere provinciale in quanto tale ma solo il consigliere regionale in quanto tale; ma quando, ad esempio la giunta o il suo presidente, che sono consiglieri regionali e consiglieri provinciali al tempo stesso, abbiano compiuto atti lesivi della Costituzione o gravi violazioni di legge, sarà certamente un po' difficile stabilire che hanno compiuto simili violazioni nella loro esclusiva qualità di consiglieri regionali e non anche nella qualità di consiglieri provinciali. Io penso che sarebbero distinzioni molto sottili, veramente di lana caprina.

E allora la chiave di questa norma aggiuntiva è quella alla quale ha fatto riferimento l'onorevole Pazzaglia poco fa. Voi sapete che la vita delle regioni a statuto speciale e ormai anche di quelle a statuto ordinario è una vita piuttosto a corrente alternata, difficile per quanto riguarda la formazione o la dissoluzione delle maggioranze. E nel Trentino-Alto

Adige vita difficile la regione ha senza dubbio avuto per i motivi politici a tutti noti.

Così potrebbe accadere — l'onorevole Pazzaglia lo ha detto con il suo garbo, io lo dirò più chiaramente — che la democrazia cristiana e la *Volkspartei*, varato questo meraviglioso statuto che mantiene soltanto le strutture formali della regione e concede tutto alle province perché non si è voluto o potuto sconfessare fino in fondo l'accordo De Gasperi-Gruber, decidano di fare una crisi regionale che dovrebbe, sì, risolversi tre mesi dopo — ella potrebbe dirmi — poiché l'articolo 27 statuisce che, in caso di scioglimento del consiglio regionale, dopo tale periodo le elezioni debbono aver luogo; ma noi sappiamo molto bene come vanno queste cose. Tre mesi, quattro mesi, sei mesi: nel frattempo i due consigli provinciali — cioè le due regioni-provincia — funzionerebbero in completa autonomia, senza neppure più quel quadro di coordinamento politico ed amministrativo che stentatamente dovrebbe essere rappresentato dalla regione. Se non vi fosse questo fine, questo proposito, questo sottinteso, questo macchiavello, non avrebbe alcuna ragione di essere l'emendamento aggiuntivo da voi presentato. E lo ha dimostrato l'onorevole Ballardini quando, affermando di illustrarlo, non lo ha affatto illustrato, perché si è riferito ad una norma che già esiste, in base alla quale i due consigli provinciali possono essere sciolti indipendentemente l'uno dall'altro, indipendentemente dal consiglio regionale, dando luogo alla surrogazione dei consiglieri regionali eletti in ciascuna delle due province.

Ecco i motivi, sinteticamente espressi, per i quali, soprattutto dopo la sua replica, onorevole relatore, insistiamo nel nostro emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'inter-no*. Il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, insiste per il suo emendamento a cui la maggioranza della Commissione ed il Governo si sono dichiarati contrari ?

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 19 di cui l'onorevole De Marzio ha chiesto la soppressione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20,

ARMANI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 30 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

” La giunta regionale è composta del presidente, di due vice presidenti e di assessori effettivi e supplenti.

Il presidente, i vice presidenti e gli assessori sono eletti dal consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

La composizione della giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio della regione. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco.

Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti ” ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento.

Dopo il terzo capoverso, aggiungere il seguente:

I componenti la giunta, rappresentanti di ciascun gruppo linguistico, devono essere designati dalla maggioranza assoluta dei consiglieri appartenenti allo stesso gruppo.

20. 1. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

FRANCHI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Innanzitutto un rilievo sull'articolo in esame. Esso ha introdotto, nella giunta regionale, la nomina di due vicepresidenti di cui si sentiva tanto poco il bisogno che lo statuto stesso non li aveva previsti. La stessa legge Tinzl si accontentava di un solo vicepresidente il quale — questa la condizione — doveva appartenere al gruppo linguistico diverso da quello di cui faceva parte il presidente. Ma non è questo l'oggetto della nostra opposizione all'articolo 20.

L'emendamento da noi presentato, infatti, muove dalla constatazione della assoluta compattezza che esiste nel gruppo linguistico tedesco; una compattezza ottenuta, come ben si sa, attraverso un partito unico (il cui tipo di statuto ben si conosce), partito unico che, basandosi su di una struttura gerarchica assai rigida, autoritaria, ha di fatto imposto l'unità al gruppo linguistico in questione. Il che dico anche con un certo rammarico, poiché noi vorremmo vedere nel gruppo linguistico italiano, almeno di fronte ad un tale antagonista, la stessa compattezza.

Perché vanno avanti le tesi del gruppo linguistico tedesco? Proprio grazie alla coercizione esercitata dalla *Volkspartei*, da questo partito rigidamente gerarchico e autoritario, di fronte al quale il gruppo linguistico italiano avrebbe dovuto trovare ben altra coesione di quella che in esso esiste. Si guardi alla stessa composizione della vecchia Commissione dei 19. Tra i rappresentanti del gruppo linguistico italiano vi erano deputati come l'onorevole Berloff e lo stesso onorevole Ballardini, le cui tesi erano molto più vicine a quelle del gruppo di lingua tedesca che a quelle sostenute dal gruppo linguistico italiano. D'altronde, la prova di quanto sto affermando la si sta dando anche in questo momento. In tale situazione, quale obiettivo intende raggiungere il nostro emendamento? Quello di impedire i « giochi » di assemblea. È in base alle nostre esperienze, passate e presenti, che invochiamo l'approvazione dell'emendamento proposto.

È avvenuto nella giunta provinciale di Bolzano, e spesso in alcuni comuni dell'Alto Adige, che un gruppo linguistico minoritario (e, in tema di regione, il gruppo linguistico minoritario è quello di lingua tedesca) si sia accordato con una minoranza del gruppo linguistico maggioritario, formando in tal modo la maggioranza. Di conseguenza, sul piano assembleare si verifica di fatto che comandi il gruppo linguistico minoritario con la complicità, in questo caso, della minoranza del gruppo linguistico di maggioranza (anche se sembra un gioco di parole, è una realtà che l'esperienza del passato e del presente documenta).

Ecco perché il Movimento sociale italiano intende inserire un emendamento che ci metta al riparo da questi giochi, che sono poi bassi giochi di politica. Se si dovesse approvare — come noi ci auguriamo — la norma contenuta nel nostro emendamento, verrebbero impediti i trucchi, i giochi, le manovre speculative politiche e di assemblea e ver-

rebbe rispettata la rappresentanza dei gruppi etnici. Per questo noi invochiamo l'approvazione dell'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento all'articolo 20?

BALLARDINI, Relatore per la maggioranza. La maggioranza della Commissione è contraria a questo emendamento, oltre che per ragioni di merito, anche perché esso appare in contrasto con il secondo capoverso dell'articolo 20. Infatti, detto secondo capoverso (è questa una argomentazione che vale anche per l'emendamento all'articolo 22, di cui parleremo dopo) stabilisce che il presidente, i vicepresidenti e gli assessori sono eletti dal consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta. Se questa è la regola che presiede alla elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei componenti della giunta — cioè, la regola dello scrutinio segreto al quale partecipa tutto il consiglio — non si vede come sia possibile tecnicamente attuare una designazione, che dovrebbe essere palese, riservata soltanto ad un gruppo linguistico.

ALMIRANTE, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, Relatore di minoranza. Io credo che l'osservazione dell'onorevole Ballardini sia esatta. Pertanto, non insisto perché si voti questo emendamento; insisto perché si voti contro l'intero articolo e mi propongo di dire in breve le ragioni per cui ne chiediamo la soppressione. Il semplice raffronto fra l'articolo dello statuto che si vuole modificare e il presente articolo 20 dimostra quali siano i fini politici che si sono proposti i compilatori del « pacchetto ».

La novità è rappresentata dalla figura dei vicepresidenti, che non esisteva nello statuto regionale. È una novità di particolare interesse, perché se fossimo in qualsivoglia altra parte d'Italia, non credo che una novità di questo genere ci potrebbe turbare. Quando qui si parla dei vicepresidenti e si stabilisce che uno di essi debba appartenere alla comunità di lingua tedesca, si statuisce che la *Volkspartei* ha uno dei vicepresidenti, evidentemente. Quando nello stesso articolo non si stabilisce più, come statuiva l'articolo 30 dello statuto, che è il consiglio regionale a statuire quale degli assessori debba sostituire il presidente in caso di sua assenza, ma viene inse-

rita un'altra importante novità, e cioè che il presidente sceglie il vicepresidente chiamato a sostituirlo, onorevole Ballardini, abbiamo allora davanti agli occhi un quadro politico ambiguo e disonesto. In tal modo non si favoriscono, ma si costituzionalizzano intese che possono essere legittime a livello politico, ma che in questi modi diventano obbligate e quindi estremamente vantaggiose per i partiti che ne sono i destinatari e i beneficiari.

Non mi rendo conto come altri partiti politici italiani non comprendano, a cominciare dal suo, onorevole Ballardini, che così facendo essi sottoscrivono la loro morte civile nel Trentino-Alto Adige. Il gioco è semplice: il presidente non può non appartenere, nel quadro degli accordi di potere, alla democrazia cristiana, o potrebbe appartenere alla *Volkspartei*...

BALLARDINI, *Relatore per la maggioranza*. La *Volkspartei* non è eterna. Può darsi che nasca un altro partito di lingua tedesca.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Non raccolgo l'interruzione molto imprudente. In sede di esame dell'articolo 44 parleremo poi della eternità o meno della *Volkspartei* e del grosso servizio che tutti quanti voi le state rendendo sul terreno politico oltretutto su quello costituzionale ed economico, per non dire affaristico, in questo momento. Lasciamo andare!

Sta di fatto che nella realtà politica quale essa è oggi — questo almeno ella me lo concederà: si vota in questo momento — il presidente può appartenere alla democrazia cristiana o forse alla *Volkspartei*, uno dei vicepresidenti non può che appartenere — lo dice la legge, la realtà politica — alla *Volkspartei*. Mentre in precedenza non vi erano vicepresidenti, ora vengono fuori; mentre in precedenza si stabiliva che quando il presidente fosse impedito era il consiglio regionale che decideva con votazione chi lo potesse sostituire, adesso è il presidente che sceglie il suo sostituto in uno dei vicepresidenti. Ecco quindi la *Volkspartei* che avanza per dire: Attenzione, a questo punto se non ho la presidenza, almeno il posto di vicario spetta a me.

Che tutto questo venga messo in una legge costituzionale, onorevoli colleghi della cosiddetta maggioranza, è ignobile. Questo è il giudizio politico che io mi permetto di dare.

FRANCHI. Come ha già detto l'onorevole Almirante, ritiriamo l'emendamento De Marzo 20. 1. La nostra proposta era giusta, soltanto che bisognava farne un'altra per modifi-

care un comma precedente. Vi sarebbe la possibilità di farlo poiché sostanzialmente la nostra tesi è valida.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 20.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Il primo comma dell'articolo 43 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

“ Ai consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 25, 26, 27 e 28 ” ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Nel primo comma dell'articolo 44 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, dopo la parola “ provinciale ” sono inserite le parole “ di Trento ” ».

Il terzo comma dello stesso articolo 44 è sostituito dai seguenti commi:

“ Nella provincia di Bolzano la giunta provinciale è composta del presidente, di due vice presidenti e di assessori effettivi e supplenti, eletti dal consiglio provinciale nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta.

La composizione della giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio della provincia. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano. Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento ” ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo l'ultimo capoverso, aggiungere il seguente:

I rappresentanti di ciascun gruppo linguistico nella giunta vengono designati dalla

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

maggioranza assoluta dei consiglieri appartenenti allo stesso gruppo.

22. 1. **Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

FRANCHI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 22.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Nel secondo comma dell'articolo 34 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è soppressa la parola: " particolarmente " ».

Dopo il terzo comma dell'articolo 46 dello stesso statuto è aggiunto il seguente comma:

" Egli interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano la provincia " ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Il n. 5 dell'articolo 48 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

" La vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.

Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti " ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Dopo il n. 2) dell'articolo 38 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, aggiungere il seguente:

2-bis) La sospensione e lo scioglimento degli organi dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dei consorzi e degli altri enti locali sui quali la regione ha potestà amministrativa, e la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente; restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscono a comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

24. 2. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

FRANCHI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Poiché si continua a sottrarre potere alla giunta regionale per trasferirlo alle giunte provinciali, noi proponiamo che tra il n. 2) e il n. 3) dell'articolo 38 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, sia inserito il nostro nuovo comma.

Non vediamo infatti per quale motivo si debba sottrarre alla regione, che ha già la competenza legislativa in materia di ordinamento dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, la potestà amministrativa conseguente e relativa ai provvedimenti straordinari, mentre già lo statuto vigente toglie alla regione e attribuisce alle province la vigilanza e la tutela sugli enti in questione.

Nel contempo, chiediamo che il n. 5) dell'articolo 38 dello statuto resti integro.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo capoverso, sostituire le parole: Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare, spetta anche alla giunta provinciale, *con le parole:* Nei suddetti casi quando le amministrazioni non siano in grado di funzionare per i motivi previsti dalla legge spetta alla giunta provinciale, adottata la prescritta procedura.

24. 1. **Biondi, Bozzi, Protti, Cottone, Giomo, Cantalupo, Monaco, Alesi, Ferioli, Quilleri, Serrentino.**

MONACO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONACO. Signor Presidente, debbo dire che, se già lascia seriamente dubbiosi in ordine alla sua coerenza con i principi del diritto pubblico il sottrarre allo Stato provvedimenti di natura così delicata, come quello di annullare la volontà popolare democraticamente espressa, è evidente che noi siamo senz'altro contrari a concedere alla giunta provinciale il potere di sciogliere le amministrazioni che non siano in grado — e ripeto le parole proposte — « per qualsiasi motivo di funzionare ». Non si può lasciare una così ampia discrezionalità in questa materia, una materia nella quale la legge statale è già intervenuta precisando limiti e divieti.

Perciò, con il nostro emendamento noi proponiamo di agganciare il potere di scioglimento delle amministrazioni comunali a quanto la legge già dispone in proposito; e mi auguro che l'emendamento sia accolto.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore per la maggioranza sui due emendamenti?

BALLARDINI, *Relatore per la maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria ad entrambi gli emendamenti. Quanto all'emendamento Biondi 24. 1, perchè questa specificazione non appare necessaria, alla luce dei principi generali della legge: è evidente che la giunta provinciale non può adottare provvedimenti di scioglimento se non per motivi di legge; diversamente, il provvedimento di scioglimento sarebbe pienamente impugnabile davanti all'autorità giurisdizionale amministrativa e quindi suscettibile di annullamento. Quando, come nel testo proposto, si

parla di « qualsiasi motivo » si vuol parlare di qualsiasi motivo che corrisponda e sia inquadrabile nei principi generali delle leggi vigenti, siano esse statali o regionali.

Per l'emendamento De Marzio 24. 2, devo rilevare che le argomentazioni sono le solite. Vi è, da parte della maggioranza e nel testo governativo, una tendenza a decentrare le funzioni, i poteri, i compiti dalla regione alla provincia; vi è da parte dei colleghi del MSI, invece, la tendenza a frenare questo decentramento. Il potere di controllo sui consigli comunali e sugli enti minori è correttamente dall'articolo 24 del testo governativo attribuito alle province, dal momento che esse già oggi hanno il controllo sugli atti dei comuni e degli enti minori.

Per questi motivi siamo contrari a questi emendamenti.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Lo emendamento presentato dal gruppo liberale, come lo stesso relatore per la maggioranza ha osservato, non è, dal nostro punto di vista, molto soddisfacente perché si limita a rendere esplicito quello che probabilmente è implicito. Comunque, proprio per rendere esplicito quello che probabilmente è implicito, proprio perché dobbiamo dire « probabilmente », trattandosi di decisioni che spettano alla giunta, cioè a un organo politico, riteniamo che quell'emendamento sia utile e perciò voteremo in favore.

Insistiamo sul nostro emendamento e mi permetto di osservare che la motivazione adottata dal relatore per la maggioranza per difendere l'articolo 24 del disegno di legge non risponde al vero. Infatti, non è una norma decentratrice quella che accentra nella giunta provinciale poteri che il relatore, abilmente illustrando il testo, ha ritenuto vengano conferiti alla provincia. Se venissero conferiti al consiglio provinciale, il discorso sarebbe diverso; ma essi vengono conferiti alla giunta provinciale, nel caso specifico che ci interessa e ci sta a cuore, alla provincia di Bolzano. Ciò significa che un partito politico, detentore del potere nella giunta provinciale, scioglierà le amministrazioni dipendenti dalla provincia: comuni, enti minori, e via dicendo. Si tratta di accentrare in questo caso una massa enorme di poteri politici, amministrativi ed anche economici nelle mani di un partito politico.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

È una manovra di accentramento, non di decentramento; e, anche se questo termine può suonare male sulle mie labbra — non pretendo che suoni bene — è una manovra chiaramente antidemocratica se alla democrazia si vuol dare il senso di correttezza nei rapporti tra i vari istituti.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 24?

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Forse l'onorevole Almirante non ha tenuto sufficientemente in conto l'ultimo comma dell'articolo 24, nel quale le situazioni di maggiore rilievo sono tenute invece nella debita considerazione.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Lo ultimo comma si riferisce ai comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il comma fa riferimento a motivi di ordine pubblico e a comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. È un'area di discrezionalità molto vasta.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Se tiene presente che i centri di maggiore rilevanza da soli assorbono una parte cospicua della regione, onorevole Almirante, le sue preoccupazioni dovrebbero essere abbastanza attenuate.

BALLARDINI, *Relatore per la maggioranza*. Sono gli unici comuni a maggioranza linguistica italiana.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Appunto. L'onorevole Almirante ha colto esattamente, sia pure con notevole abilità dialettica, il punto debole di una argomentazione che si appellasse genericamente a motivi di decentramento contrapposti a motivi accentratori. Ma credo di poter dire che un orientamento che nella fattispecie della provincia di Bolzano può tornare anche a vantaggio di una determinata formazione politica, ma che sottende — questo è un discorso che ci porterebbe molto lontano — un principio di rafforzamento dell'esecutivo, di un organo decentrato, è pur sempre un fatto che va accettato.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Siamo alla Repubblica presidenziale. Badi che discorsi simili sono pericolosi.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non mi sono permesso di andare così lontano, onorevole Almirante. È evidente che il rappresentante del Ministero dell'interno non può che essere soddisfatto di ciò che serve ad avere giunte funzionanti ed efficienti nell'interesse superiore della buona amministrazione.

Per quanto riguarda invece il decentramento di funzioni, devo dire che non siamo in una situazione del tutto eccentrica rispetto a ciò che avviene ed avverrà ancor più quanto prima nel resto del territorio nazionale.

Se la conclusione del dibattito ce lo consentirà, è fissata proprio per domani una riunione con i presidenti delle regioni, qui a Roma, al Viminale, in cui verranno poste le premesse per il decentramento dei controlli, che è un tema implicito nel fatto stesso dell'attuazione delle regioni a statuto ordinario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 24. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Onorevole Monaco, mantiene l'emendamento Biondi 24. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MONACO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo della Commissione.

(È approvato).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 25.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« I commi primo e quarto dell'articolo 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti:

» I disegni di legge approvati dal consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al commissario del governo in

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del governo in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano. I disegni di legge sono promulgati 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvi rispettivamente al consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due province nella regione ».

« Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal presidente della giunta regionale o dal presidente della giunta provinciale e sono vistate dal commissario del governo competente ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo capoverso, dopo le parole: nella regione, aggiungere le parole: o di altre regioni.

25. 1. Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.

FRANCHI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, non è questo uno dei nostri emendamenti fondamentali: direi che si tratta piuttosto di un emendamento ispirato a ragioni di correttezza.

Forse ad alcuno può sembrare strano che noi ci si preoccupi di altre regioni, ma in considerazione di quello che è il nostro ordinamento giuridico riteniamo sia corretto tener conto della nuova realtà determinata dall'attuazione dell'ordinamento regionale.

Non ci sembra giusto né corretto quanto si legge nella seconda parte del comma secondo dell'articolo 25: « I disegni di legge sono promulgati 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvi rispettivamente al consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due province nella regione ».

E se contrastano con gli interessi di un'altra regione? In tal caso riteniamo che

il Governo debba comportarsi allo stesso modo.

Certamente noi non possiamo essere sospettati di essere teneri nei confronti delle regioni, ma poiché ora esse sono una realtà del nostro ordinamento noi diciamo che se per caso il Governo dovesse riscontrare che i disegni di legge approvati dal consiglio regionale o da quello provinciale contrastano con gli interessi di altre regioni, dovrebbe tenere lo stesso comportamento previsto all'articolo 25.

Il nostro emendamento tende a far sì che si tenga conto degli interessi anche di altre regioni.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

BALLARDINI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, la maggioranza della Commissione è contraria anche a questo emendamento così come lo è stata ad altro emendamento identico che abbiamo già discusso esaminando uno dei precedenti articoli.

Il concetto di interesse di altre regioni deve infatti intendersi compreso in quello di interesse nazionale. Era necessario specificare gli interessi di una delle due province in quanto si rimaneva nell'ambito di un ordinamento regionale; ma gli interessi di altre regioni diverse da queste, ripeto, evidentemente...

FRANCHI. E quelli delle province?

BALLARDINI, Relatore per la maggioranza. Gli interessi delle province rientrano nell'ambito di questo ordinamento regionale, per cui è necessario specificarlo questo concetto, ma l'interesse delle altre regioni in quanto facenti parte del territorio nazionale, della comunità nazionale, dell'ordinamento statale della Repubblica, evidentemente coincide — non dico è compreso — con l'interesse nazionale.

Pertanto la possibilità di impugnativa o di rinvio in caso di violazione di un interesse regionale deve essere considerata a livello nazionale in quanto l'interesse regionale assume a quel punto dignità di interesse nazionale.

ALMIRANTE, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

ALMIRANTE, Relatore di minoranza. Non ho nulla da aggiungere, signor Presidente, alle considerazioni esposte dal collega Franchi, in base alle quali dichiaro che insistiamo sull'emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo emendamento?

SARTI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Mi pare non vi siano considerazioni da aggiungere a quelle chiaramente esposte dall'onorevole Ballardini, con cui concordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Almirante 25. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 25.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

ARMANI, Segretario, legge:

« Dopo l'articolo 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 49-bis:

” Qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, la maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano può chiedere che si voti per gruppi linguistici.

Nel caso che la richiesta di votazione separata non sia accolta, ovvero qualora la proposta di legge sia approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico che ha formulato la richiesta, la maggioranza del gruppo stesso può impugnare la legge dinnanzi alla Corte costituzionale, per i motivi di cui al precedente comma.

Il ricorso non ha effetto sospensivo ” ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo capoverso premettere il seguente:

Nelle materie elencate, per la regione, al n. 9) dell'articolo 4 e al n. 3) dell'articolo 5 e, per la provincia di Bolzano, ai numeri 5), 6), 10), 23), dell'articolo 11 e ai numeri 3), 4), 5), 8), dell'articolo 12 i disegni e le pro-

poste di legge devono essere votati nel consiglio regionale o in quello provinciale, per gruppi linguistici, intendendosi approvati solo se conseguono la maggioranza assoluta tra i consiglieri appartenenti a ciascun gruppo linguistico italiano e tedesco.

26. 2. De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.

All'inizio del primo capoverso, premettere le seguenti parole: Nelle altre materie.

26. 3. Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.

Al secondo capoverso, sostituire le parole: nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico che ha formulato la richiesta, *con le parole:* nonostante il voto contrario della maggioranza dei componenti il gruppo linguistico che ha formulato la richiesta.

26. 4. De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.

GUARRA. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Dopo una serie di norme chiaramente violatrici dei diritti dei cittadini di lingua italiana dell'Alto Adige si è sentita la necessità, in questo disegno di legge, di introdurre alcune garanzie per quella che domani purtroppo sarà appunto la minoranza di lingua italiana nella provincia di Bolzano. Così si è redatto questo articolo 26, che in sostanza, però, di garanzie ne offre ben poche.

Il nostro primo emendamento tende pertanto ad estendere queste garanzie contenute nell'articolo 26 del disegno di legge. Il dise-

gno di legge amplia a dismisura — configurando un preciso assetto internazionale che viola gli accordi di Parigi del 1946, naturalmente a scapito dell'Italia — l'autonomia della provincia di Bolzano, il che comporterà, da un lato, l'accentuazione della dittatura di un piccolissimo gruppo di uomini che continuerà ad avere contemporaneamente in mano il partito unico della *Südtiroler Volkspartei* ed i poteri legislativi, amministrativi ed economici della provincia e, dall'altro, l'emarginazione del gruppo linguistico italiano, sotto tutti gli aspetti ed in ogni campo della vita pubblica e sociale.

Saggiamente allora l'onorevole De Gasperi, pur nell'ambito del colossale errore commesso in occasione della firma degli accordi di Parigi, volle mantenere l'autonomia provinciale entro limiti che, mentre attuavano la previsione degli accordi, ne attenuavano le conseguenze dannose per il gruppo linguistico italiano e per lo Stato.

Quanto meno, dunque, noi chiediamo che, volendo ampliare in tale misura l'autonomia provinciale, si apprestino le cosiddette garanzie di partecipazione effettiva alla gestione del potere per il gruppo linguistico italiano, che perfino la commissione dei 19 pose come condizione per qualsiasi riforma e che furono oggetto di particolari avvertimenti anche da parte di parlamentari della maggioranza. Quelle che il Governo vuol far passare per garanzie non sono tali, nel senso indicato dalla commissione dei 19, salvo che per una, del tutto insufficiente, cioè quella riguardante i modi di approvazione del bilancio provinciale (articolo 41). Quindi, sono del tutto insufficienti le previsioni statuite nell'articolo 26, per cui noi chiediamo alla Camera di accogliere il nostro emendamento.

Per quanto riguarda le richieste che noi formuliamo con gli altri due emendamenti, riteniamo che, una volta che si ammetta la richiesta di votazione speciale formulata dalla maggioranza di un gruppo, sia incongruo restringere la possibilità di adire la Corte costituzionale soltanto al caso in cui la legge sia stata contrastata da due terzi dei componenti il gruppo stesso.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo capoverso, sostituire le parole: la maggioranza del gruppo stesso, con le parole: ciascun consigliere del gruppo stesso.

26. 1. **Biondi, Bozzi, Protti, Cottone, Giomo, Cantalupo, Monaco, Alesi, Ferioli, Quillieri, Serrentino.**

BOZZI: Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo in questo articolo di fronte ad una materia molto delicata, cioè al sistema delle garanzie, che è cosa che riguarda tutti i gruppi linguistici operanti nella regione, in particolare nella provincia di Bolzano. Noi dobbiamo dire che, per quanto questa disciplina non ci entusiasmi, nell'insieme essa è accettabile. Però vorremmo proporre — e proponiamo questa modifica all'attenzione particolare del relatore per la maggioranza, che sembra qui avere una particolare, spiccata vocazione per il « no » — una estensione di questo regime di garanzie: e questo, ripeto, nell'interesse di tutti — perché la giustizia dovrebbe essere uguale per tutti i gruppi linguistici —, nell'interesse della collettività, del bene amministrare, che è appunto un bene comune.

Ora, nel secondo capoverso la facoltà di impugnativa è concessa soltanto alla maggioranza del gruppo. Questa ci sembra una cosa non giusta in sé perché, dato questo sistema, qualunque consigliere dovrebbe avere *os ad loquendum*, un titolo di legittimità per farsi portatore di una lagnanza di fronte alla Corte costituzionale, e quindi per provocare un giudizio di legittimità costituzionale. Ma poi nella realtà italiana, quale è e quale immagino che sarà per molto tempo ancora, noi ci troviamo di fronte ad un pluralismo di partiti, alle volte anche ad un frazionismo di partiti e quindi di gruppi regionali o provinciali, per cui può essere difficile, per la diversità di intenti politici, di ideologie, di interessi particolari, coagulare una maggioranza. Tutto questo sarebbe a scapito della legittimità di questo interesse comune, di questo sistema garantistico che veramente dovrebbe essere una delle forze che dovrebbero regger questa assai claudicante, per altro, disciplina che si vuol dare nel Trentino-Alto Adige.

D'altra parte mi sembra, onorevole Ballardini, che questa nostra proposta non sia in contrasto con quella superlegge costituzionale di carattere sostanziale che ormai costituisce come tutti vediamo — e noi lo dicemmo sin dalla discussione sul « pacchetto » — il « pacchetto » stesso, tant'è che non ce ne possiamo discostare. Possiamo tradurla in termini di tecnica giuridica, ma lo spirito è quello che è, e non si muove. Mi pare che anche questa nostra proposta non si distacchi dal « pac-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

chello ». Quindi saremmo molto lieti se la maggioranza desse prova di buona volontà in questo sistema di allargate garanzie.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 26 ?

BALLARDINI, Relatore per la maggioranza. Comincio dall'ultimo emendamento, quello illustrato dianzi dall'onorevole Bozzi; e mi dispiace di dover cominciare con il dire che il parere della Commissione è contrario anche a questo emendamento: resta contrario nonostante il tono così suadente e gli argomenti così efficaci usati dall'onorevole Bozzi.

Perché siamo contrari ? Di questa proposta contenuta nell'emendamento liberale io ricordo che si discusse per la verità assai a lungo già nella commissione dei 19. Era stato proposto, infatti, di riconoscere la titolarità di impugnativa, nei confronti di provvedimenti che appaiono violatori del principio di parità, a ciascun consigliere. Però in seguito ai lunghi dibattiti, attraverso il filtro delle trattative, delle discussioni, delle dosature attraverso cui ognuna di queste idee nate nel lontano 1962 — ella, signor Presidente, ne ricorda l'origine — è passata, si è arrivati alla fine a questa soluzione intermedia. E la ragione è questa: nel nostro ordinamento costituzionale la titolarità dell'impugnativa diretta di leggi davanti alla Corte costituzionale è riservata soltanto ad enti: alle regioni, allo Stato, al Governo; non è riservata ad alcuna persona fisica.

Le persone fisiche possono impugnare le leggi per incostituzionalità avanti alla Corte costituzionale solo in via incidentale; quindi attribuire ai consiglieri regionali il potere di impugnativa diretta davanti alla Corte costituzionale nei confronti di un provvedimento legislativo violatore del principio di parità è sembrato eccessivamente anomalo, eccessivamente atipico rispetto ai principi fondamentali del nostro ordinamento in materia. Per questo motivo si è ripiegato su questa soluzione intermedia. Tale potere di impugnativa è stato attribuito alla maggioranza del gruppo linguistico, ai consiglieri che rappresentano la maggioranza del gruppo linguistico che si afferma leso, cioè a un corpo di persone che pur non costituendo ancora un ente (una provincia, una regione, eccetera), è per lo meno una figura intermedia tra la persona fisica e l'ente pubblico.

Per queste ragioni mi pare che vi siano sufficienti motivi per giustificare il parere contrario della Commissione nei confronti dello emendamento Biondi 26. 1.

Quanto poi agli emendamenti De Marzio 26. 2 e 26. 4, e Almirante 26. 3, del Movimento sociale italiano, c'è da dire che essi costituiscono un corpo organico di emendamenti che tendono a rafforzare, a rendere più rigorosa quella garanzia procedurale che l'articolo 26 introduce in ordine all'approvazione di alcuni provvedimenti a presidio appunto del principio di parità.

Infatti con l'emendamento De Marzio 26. 2, si tende a stabilire questa procedura di approvazione particolare come obbligatoria per determinate materie — e l'emendamento Almirante 26. 3 è un emendamento conseguente, di natura formale e niente di più — mentre con l'emendamento 26. 4 si rende impugnabile davanti alla Corte costituzionale il provvedimento approvato nonostante il voto contrario non dei due terzi ma della maggioranza dei componenti il gruppo linguistico.

Se questi emendamenti in certo qual modo vanno nel senso indicato dall'articolo 26, in ultima analisi finiscono per oltrepassare quella misura di equilibrio che è stata ritenuta opportuna. Si tenga presente che qui ci sono due interessi contrastanti da tutelare, da una parte c'è l'interesse delle minoranze linguistiche — in sede di consiglio regionale è la minoranza di lingua tedesca, in sede di consiglio provinciale è la minoranza di lingua italiana — che devono avere una loro garanzia, una loro possibilità di impugnativa davanti alla Corte costituzionale di fronte a sopraffazioni delle rispettive maggioranze, che sono diverse, e dall'altra parte vi è l'interesse alla funzionalità dell'amministrazione e degli organi.

Ora estendendo queste garanzie oltre un certo limite supergarantiremo il principio di parità, ma nello stesso tempo apriremo anche la possibilità di abusi, di un esercizio eccessivo di queste garanzie, con il risultato negativo di ottenere una paralisi delle attività legislative o della efficacia delle attività legislative di questi organi.

Ecco perché il testo così come è stato presentato dal Governo e fatto proprio dalla Commissione realizza, compensando questi contrastanti interessi di efficienza legislativa e di garanzie delle minoranze, un giusto equilibrio che pare alla Commissione di dover conservare. Per questi motivi la Commissione è quindi contraria a tutti gli emendamenti.

ALMIRANTE, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Comincerò anch'io dall'emendamento liberale dicendo che noi votiamo a favore di questo emendamento convinti dalle tesi sostenute in senso contrario dal relatore di maggioranza oltre che dalle argomentazioni addotte dall'onorevole Bozzi e dal testo dell'emendamento. L'ultima spinta ce l'ha data senza dubbio la buona volontà dell'onorevole Ballardini. Il relatore di maggioranza, infatti, ci ha richiamato alla fonte alla quale dovevamo essere così autorevolmente richiamati cioè all'articolo 137 della Costituzione e alla legge costituzionale che regola l'attività della Corte costituzionale e ci ha ricordato che l'impugnativa diretta spetta agli enti.

A questo punto il discorso si ingarbuglia perché se spetta ad enti, noi, se non vogliamo violare un'altra legge costituzionale, dobbiamo riconoscere che la maggioranza non è un ente.

Se poi vogliamo cercare di avvicinarci al concetto di ente, vi è molto più vicino il singolo deputato regionale o il parlamentare nazionale che non la maggioranza, perché la maggioranza è una realtà meramente politica che non ha alcuna caratterizzazione istituzionale. Si potrebbe, per contro, ritenere che sia un istituto (e non credo di dire una cosa aberrante) il singolo parlamentare a livello nazionale o, in questo caso, il consigliere a livello regionale o provinciale, dando vita ad organismi, come la regione e la provincia, che possiedono questa dignità istituzionale e costituzionale.

Quindi, onorevole Ballardini, o siamo fuori dalla Costituzione con questa norma (e noi riteniamo che siamo fuori dalla Costituzione) o se vogliamo rientrare nella Costituzione, in un certo rispetto giuridico di noi stessi, dobbiamo aderire all'emendamento liberale. E lei, che la Costituzione me la può insegnare non aderisce a questo emendamento per la solita ragione politica, cioè perché questo articolo 26 vuole offrire delle garanzie a chi può trovarsi in condizione di minorità in seno al consiglio regionale e vuol offrire — lo riconosciamo — delle garanzie al gruppo etnico e linguistico italiano. Ed è questo il motivo per il quale, venendo al merito dei nostri emendamenti, noi, contrariamente al solito, non abbiamo presentato emendamenti soppressivi, ma abbiamo presentato emendamenti integrativi, a chiarificazione, i quali hanno un senso politico che, purtroppo, è opposto al senso politico che guida lei, onorevole Ballardini, e la maggioranza.

Voi, nel momento in cui siete arrivati, attraverso quest'articolo 26, a dare una parven-

za di garanzia anche al gruppo linguistico italiano, siete stati forzati o avete voluto ridurre questa garanzia ad una pura larva. Di qui le sue contrarietà all'emendamento liberale e al nostro emendamento. Ma se voi seguiste un criterio logico, non solo dovrete accogliere, anche per motivi di correttezza costituzionale, l'emendamento liberale, ma dovrete accogliere, per motivi di coerenza giuridica e, direi, politica, i nostri emendamenti. Anzi mi aspettavo di sentirmi mettere in un certo imbarazzo dal relatore per la maggioranza perché mi aspettavo di sentirmi dire: come, voi Movimento sociale italiano proponete garanzie ulteriori oltre a quelle che sono qui concesse?

Ella non me lo ha detto perché non le conveniva dirmelo e conviene a me, anche perché è la verità, mettere in rilievo che, avendo noi scorto in una norma di questa legge, che pur riteniamo iniqua, una possibilità di offrire qualche garanzia politica ai partiti italiani (non diciamo al gruppo linguistico italiano perché per fortuna o purtroppo non esiste, a livello di rappresentanza regionale, un gruppo linguistico italiano, ma esistono nove partiti italiani che si contendono la rappresentanza politica assembleare), cerchiamo di far sì che queste garanzie diventino reali.

Onorevole Ballardini, se si lascia l'articolo così come esso è, queste garanzie sono fittizie, voi lo sapete benissimo, tant'è vero che la *Volkspartei* non si preoccupa di questo articolo e nemmeno di quell'altro — il *Bilanz* — perché sapete perfettamente bene che sono norme destinate a non funzionare.

Vuole averne la prova, onorevole Ballardini? Leggiamo l'articolo 26 che voi ci proponete così come è e che noi vorremmo migliorare: « Qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parità dei diritti fra i cittadini ». « Sia ritenuta » da chi? Il successivo comma lo spiega: sia ritenuta a seguito di una votazione, perché il comma successivo dice: « Nel caso che la richiesta di votazione separata non sia accolta, ovvero qualora la proposta di legge sia approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico » ecc.

Quindi un consigliere regionale di un partito politico italiano ritiene che una determinata proposta di legge sia lesiva dei diritti del gruppo linguistico italiano. A questo punto egli avanza insieme con i suoi colleghi, la richiesta che il Consiglio decida in conformità. Occorre che i partiti politici italiani raggiungano l'accordo tra di loro per tentare

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

di dar luogo ad una maggioranza in Consiglio.

Onorevole Ballardini, se la situazione politica fosse tale da garantirci la possibilità che i partiti politici italiani superino i loro dissensi per sostenere unitariamente gli interessi sociali, economici, culturali, politici dei cittadini italiani in Alto Adige, ma lei crede davvero che noi ci preoccuperemmo tanto? Questa legge non sarebbe venuta fuori. Questa legge dimostra che i partiti politici italiani, divisi qui, divisi anche nella regione, fanno il gioco, volontariamente o involontariamente, del solo partito totalitario che esiste in Alto Adige e che è la *Volkspartei*. Si tratta, quindi, di garanzie assolutamente fittizie, se presentate in questo modo. Noi abbiamo tentato di dare un contributo anche per mettervi alla prova: i nostri emendamenti sono anche una cartina di tornasole per vedere se davvero, almeno nei riguardi dell'articolo 26, volevate offrire ai partiti politici italiani, agli italiani politicamente rappresentati in Alto Adige, una qualche garanzia.

Il vostro « no » all'emendamento liberale e ai nostri emendamenti dimostra che si tratta di una garanzia fittizia, di un articolo civetta, per consentire ai partiti italiani che sono d'accordo con la *Volkspartei* di dire ai cittadini italiani che, almeno attraverso questa norma, hanno tentato di difenderli. Noi smascheriamo la vostra manovra e perciò insistiamo sui nostri emendamenti e, qualora essi siano respinti, voteremo contro l'articolo 26.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 26?

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, non solo esprimo la mia contrarietà agli emendamenti presentati dai colleghi Bozzi e Almirante, ma anche, se mi si consente, il mio modesto stupore, perché ero effettivamente convinto, onorevole Almirante, che ella avrebbe attribuito a questo articolo un'intenzione diversa. Esso infatti avrebbe potuto essere interpretato nello spirito con cui è stato concepito e che adesso ci ha esposto l'onorevole Ballardini con tanta chiarezza. Sono convinto anch'io, onorevole Almirante, che questo articolo, come altri del provvedimento, non vada letto esclusivamente in chiave giuridica, e che dietro di esso si trovi una *ratio* politica che va rispettata: non saremmo uomini politici se non cercassimo di risalire alle motivazioni profonde, e

anche alla storia lunga e travagliata, che hanno portato a questo approdo. Come ha detto giustamente l'onorevole Ballardini, in questo articolo si devono trovare due dimensioni ugualmente degne di considerazione e di rispetto: la dimensione dell'efficienza dell'amministrazione, che anche in Alto Adige, del resto, secondo una tradizione locale abbastanza consolidata, va rispettata per assicurare (come si diceva a proposito di un precedente articolo) la funzionalità stessa dell'amministrazione, e la salvaguardia e la tutela di tutte le minoranze linguistiche che di volta in volta possono presentarsi e che, in talune fattispecie, possono riferirsi anche alla minoranza italiana.

Ciò che a me pare le sia sfuggito, onorevole Almirante, non è ciò che ella pensava l'onorevole Ballardini avrebbe potuto imputarle, quanto piuttosto il fatto che questo articolo va letto, in riferimento alla maggioranza che è abilitata a proporre impugnativa, nel senso dello stimolo implicito che ne deriva per la coesione stessa della comunità italiana a proporre, in certo modo coartata da questo tipo di impugnativa, con riferimento alla maggioranza anziché al simbolo, un'azione concorde e comune nell'ipotesi che essa si dovesse rendere necessaria, cioè sul piano anche di un confronto forte tra le due nazionalità.

Ci auguriamo, non solo a questo proposito, ma in linea generale, che l'attuazione di questa legge conduca invece al risultato opposto, ossia ci porti su un piano di comprensione, di collaborazione, di solidarietà e di integrazione. Ma non vi è dubbio che vi possono essere dei casi, come quelli cui ci riferiamo in questa fattispecie, in cui questa coesione è necessaria; e ci sembra — e lo dico anche all'onorevole Bozzi, dalla cui efficacia flautata non nascondo di essere stato toccato anch'io, che sono suo modesto estimatore — che sia proprio questa la considerazione che dovrebbe far aggio su ogni altra di carattere giuridico: cioè una considerazione politica di stimolo che deriva dalla dizione precisa di questo articolo 26.

Mi dichiaro pertanto d'accordo con il relatore e contrario agli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Onorevole De Marzio, mantiene l'emendamento 26. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È respinto).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

Onorevole Almirante, mantiene l'emendamento 26. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole De Marzio, mantiene l'emendamento 26. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Biondi, mantiene l'emendamento 26. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BIONDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 26 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 27.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« All'articolo 54 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

” Nei comuni della provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella giunta municipale se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso ” ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole: vi siano almeno due consiglieri appartenenti, *con le parole*: vi sia anche un solo consigliere appartenente.

27. 2. **Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

I rappresentanti di ciascun gruppo linguistico nella giunta vengono designati dalla maggioranza dei consiglieri appartenenti allo stesso gruppo.

27. 3. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

GUARRA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Brevemente, signor Presidente, data la natura della materia. Dice l'articolo 27 dello statuto per il Trentino-Alto Adige che « nei comuni della provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella giunta municipale se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso ». Per il principio della rappresentanza del gruppo linguistico minoritario, noi riteniamo che lo articolo 27 debba affermare la necessità della presenza in giunta dei consiglieri del gruppo linguistico di minoranza anche se il consigliere sia uno solo. E ciò perché, se in qualche comune vi sarà un solo rappresentante del gruppo linguistico italiano e questo non farà parte della giunta, verrà meno quel principio di rappresentanza del gruppo linguistico minoritario che si è voluto affermare con l'articolo 27.

Abbiamo presentato anche il seguente emendamento aggiuntivo: « I rappresentanti di ciascun gruppo linguistico nella giunta vengono designati dalla maggioranza dei consiglieri appartenenti allo stesso gruppo ». La motivazione che noi diamo di questo emendamento è la seguente: intendiamo evitare ciò che si è già verificato in comuni a maggioranza italiana, con l'accordo tra una minoranza di questa maggioranza — precisamente la democrazia cristiana — e il gruppo di minoranza linguistica *Südtiroler Volkspartei* per la formazione di una maggioranza assoluta nella quale il gruppo linguistico di minoranza rappresenti la maggioranza e il gruppo italiano di maggioranza linguistica rappresenti la minoranza, con il risultato che padrona del consiglio e della giunta, pur essendo una minoranza, diventa la *Südtiroler Volkspartei*;

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: siano almeno due consiglieri appartenenti, *con le parole:* sia almeno un consigliere appartenente.

27. 1. **Biondi, Bozzi, Protti, Cottone, Giomo, Cantalupo, Monaco, Alesi, Ferioli, Quilleri, Serrentino.**

BOZZI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo nella stessa area per così dire « garantista » che già abbiamo visto nell'articolo 26. Con questa differenza: che nell'articolo 26 si è di fronte ad una situazione per così dire drammatica, cioè l'urto degli interessi che esplode in un ricorso dinanzi alla Corte costituzionale; qui ci troviamo di fronte alla fisiologia della vita amministrativa, alla gestione corrente della cosa pubblica, e questa esigenza di garanzia si fa — vorrei dire — più forte. Quindi non arriviamo a comprendere perché a tutela dei diritti delle minoranze, se queste siano espresse anche da un solo consigliere, non si debba ammettere una rappresentanza in giunta. Un solo consigliere è espressione — anche in piccoli comuni — di una qualche consistenza, quindi di un centro di interessi che debbono essere tutelati.

Questa è la ragione del nostro emendamento che affidiamo, alquanto sfiduciati, all'attenzione della Camera.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 27?

BALLARDINI, *Relatore per la maggioranza.* Signor Presidente, la maggioranza della Commissione è contraria a tutti e tre gli emendamenti.

Che la minoranza abbia da essere nella giunta comunale è un principio contraddittorio con l'unico principio vero in materia: di solito in giunta ci va la maggioranza, e la minoranza rimane generalmente fuori dalla giunta. Questa è la regola fondamentale del nostro ordinamento politico amministrativo.

In provincia di Bolzano, in considerazione della particolare natura della minoranza, non più soltanto politica ma anche linguistica (sia di lingua tedesca, sia di lingua ladina, sia di lingua italiana) si è pensato di correggere quella regola generale, senza per altro rove-

sciarla. E la correzione è arrivata fino al limite stabilito dall'articolo 27. Pur essendo minoranza politica, la minoranza linguistica, sia essa tedesca, ladina o italiana, quando raggiunge la quota di almeno due consiglieri presenti nel consiglio comunale ha il diritto, di regola riservato alla maggioranza, di entrare in giunta comunale. Oltre questo limite si arriverebbe veramente al rovesciamento di principi generali, e non già a quel contemperamento che si è tentato di realizzare con l'articolo 27.

Per quanto riguarda l'emendamento De Marzio 27. 3, valgono le osservazioni anche tecniche fatte a proposito di emendamenti identici illustrati dall'onorevole Franchi in questa seduta, per cui non si vede come sia possibile far designare apertamente, con voto palese, i rappresentanti di ciascun gruppo **nella giunta**, quando è noto che l'elezione della giunta deve avvenire con voto segreto e diretto da parte del consiglio comunale. Quindi, l'emendamento De Marzio 27. 3 sarebbe improponibile perché tecnicamente incompatibile con altre norme già vigenti.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza.* Signor Presidente, noi insistiamo sui nostri emendamenti. Che si tratti, come ha detto l'onorevole Ballardini, di una norma che non trova riscontro nel normale diritto è perfettamente vero, ma questa è una legge eccezionale sotto l'aspetto del normale diritto. È eccezionale perché contempla tutta una serie di garanzie eccezionali nei confronti della minoranza di lingua tedesca. Ne abbiamo parlato a lungo e ne parleremo soprattutto a proposito della proporzionale etnica. È eccezionale la norma che si vuole inserire, anche da parte governativa, ritenendo che quando vi sono due consiglieri essi prendono parte alla giunta. Noi intendiamo proporre una ulteriore eccezionalità nel quadro dell'eccezione...

BALLARDINI, *Relatore per la maggioranza.* Voi proponete un rovesciamento.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza.* Il rovesciamento esiste — ed io lo riconosco — nel momento stesso in cui la minoranza entra in giunta per diritto costituzionale e, a questo punto, si rovesciano le norme del diritto costituzionale, del diritto ordinario, della convi-

venza politica. Si è ritenuto di far questo perché, se non si fosse ritenuto in precedenza di farlo, la *Volkspartei* non avrebbe potuto entrare a far parte della giunta di Bolzano e di quella di Merano, che credo abbiano una certa importanza. Adesso, eccezionalità nella eccezionalità, si propone che la minoranza — e in questo caso la norma vale solo per la minoranza di lingua italiana — in provincia di Bolzano possa far parte delle giunte quando abbia due consiglieri. Noi ci riferiamo a situazioni reali che ella conosce benissimo, perché altrimenti la nostra proposta non avrebbe senso, e al fatto che in molti comuni dell'Alto Adige gli italiani possono avere un rappresentante tra tutti i partiti italiani. La situazione reale non può essere contestata ma può essere valutata.

Poiché lo spirito della norma — ci sembra di capire — è quello di garantire alla minoranza di lingua italiana la sua presenza non in tutte le giunte, ma in quei comuni dove la minoranza italiana abbia una consistenza tale da garantire un quoziente ad almeno uno dei partiti politici che rappresentano la minoranza italiana, non sovvertiamo niente. Siamo noi nello spirito della norma.

A questo punto, vorrei dire una sola parola all'onorevole Sarti per pregarlo di esprimersi in favore dell'emendamento De Marzio 27. 3, perché, per combinazione, poco fa, parlando di un precedente articolo, l'onorevole Sarti mi invitava a raccogliere lo stimolo... Io raccolgo lo stimolo e mi permetto di invitare l'onorevole Sarti a fare altrettanto. Perché? Perché quando noi chiediamo che i rappresentanti di ciascun gruppo linguistico nella giunta vengano designati dalla maggioranza dei consiglieri appartenenti allo stesso gruppo, noi stimoliamo i partiti politici italiani ad intendersi fra loro e non con la *Volkspartei*, come qualche partito politico italiano ha sin qui ritenuto di fare.

Ecco uno stimolo che noi, memori del recentissimo monito cortese rivoltoci dal Governo, accogliamo con la certezza che il Governo, come sempre coerente con le sue posizioni ed i suoi indirizzi, vorrà raccomandare l'accoglimento di questo nostro emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Signor Presidente, il riferimento scherzoso che l'onorevole Almirante mi ha adesso rivolto appellandosi alla mia coerenza dovrebbe profondamente commuovermi, perché mi dimostra che egli ha attentamente riflettuto

sulla portata delle cose che io gli ho dette. Vorrei soltanto aggiungere, se mi è consentito, signor Presidente, che io penso alla convergenza degli interessi italiani molto al di là delle norme: penso alla sostanza delle cose e ai buoni rapporti tra le persone civili, che si possono trovare per la verità concordi anche al di là delle distinzioni di nazionalità.

Per quello che riguarda l'articolo 27 del disegno di legge in discussione, credo che dovremmo forse riflettere su un aspetto del problema che non è stato ancora posto in evidenza: di fronte ad un certo numero di comuni nella provincia di Bolzano i quali votano con il sistema proporzionale perché hanno più di 5 mila abitanti, ve ne è però un numero considerevolmente più vasto in cui vige il sistema maggioritario, che sarebbe più corretto definire plurinominale (si fa spesso questa confusione terminologica).

Ora, la plurinominale del sistema maggioritario, dal punto di vista pratico, rende scarsamente probabile l'ipotesi che il soggetto eletto sia costituito da una sola unità: in genere si fa una battaglia che porti ad essere espressi in forma maggioritaria, e allora è facile che il blocco naturale dei voti determini l'attribuzione dell'intera maggioranza. Per il caso della minoranza di lingua italiana è evidente che si tratta di una ipotesi molto remota, per non dire assolutamente astratta. È però altrettanto difficile che si verifichi l'ipotesi per cui sia uno solo il rappresentante di lingua italiana che viene eletto, perché la logica (anche a prescindere dalla situazione concreta) del sistema plurinominale maggioritario porta semmai ad avere subito i tre seggi che vengono attribuiti alla minoranza e quindi a rendere scarsamente configurabile l'ipotesi in cui la persona eletta sia una soltanto.

Credo che per quello che riguarda poi il fatto di attribuire ad ogni costo una rappresentanza ad una minoranza a fianco della maggioranza della *Südtiroler Volkspartei*, il fatto di non integrare una giunta (qui è stata richiamata l'eccezionalità della situazione locale e in condizioni normali coloro che sono in minoranza non solo non fanno parte, ma non aspirano nemmeno a far parte della giunta), può avere anche un risvolto politico in cui mi pare di cogliere una certa positività.

La *Südtiroler Volkspartei*, è stato detto più volte sulla base di una indagine politica che è stata illustrata ampiamente, è un partito che ha come comune denominatore la lingua tedesca e nel quale convivono molte posizioni che nella storia futura è pensabile, presumibile, starei per dire, auspicabile, che si

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

possano manifestare con più compiuta evidenza.

RIZ. Siamo un partito democratico.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Naturalmente. Del resto, sto rivolgendo un vivo apprezzamento al suo partito anche formulando delle ipotesi circa lo sviluppo della sua dialettica interna. È probabile che essa sia resa più facile dal fatto di gestire in determinate circostanze in solitudine certi comuni della zona nella quale il partito sudtirolese si trova ad operare.

Mantengo anche io posizione contraria agli emendamenti che sono stati presentati a questo articolo.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, mantiene il suo emendamento 27. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Monaco, mantiene l'emendamento Biondi 27. 1. di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MONACO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Almirante, mantiene l'emendamento De Marzio 27. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALMIRANTE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 27, nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 28. Se ne dia lettura.

ARMANI, *Segretario*, legge:

«Dopo l'articolo 54 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con

legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 54-bis:

«Le leggi sulle elezioni del consiglio regionale e di quello provinciale di Bolzano, nonché le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, le parole: fermo restando il rapporto proporzionale stabilito dall'articolo 18.

28. 1. **Luzzatto, Lattanzi, Boiardi.**

BOIARDI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'articolo 28.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 29. Se ne dia lettura.

ARMANI, *Segretario*, legge:

«Dopo l'articolo 54 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 54-ter:

«Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei consigli comunali della provincia di Bolzano si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 19».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire la parola: ultimo, con la parola: penultimo.

È stato inoltre presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

29. 1. **Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

ABELLI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa mattina abbiamo ampiamente

discusso sulla incostituzionalità della norma che prevede la residenza obbligatoria per quattro anni nella regione Trentino-Alto Adige per poter accedere al diritto di voto per le elezioni regionali. Il relatore di maggioranza, nel respingere l'emendamento del Movimento sociale italiano che richiedeva la abolizione di detta norma, ha affermato come essa sia di naturale difesa delle minoranze etniche e linguistiche, nel presupposto specifico — tanto vale citarlo, poiché non stiamo parlando di una questione interessante la Papuaia, ma la provincia di Bolzano — che vi possa ad un certo momento essere una manovra elettorale del Governo per spostare i rapporti di forza nell'ambito della provincia in questione. Le giustificazioni fornite non ci hanno assolutamente convinti; non ci hanno convinti in materia di elezioni regionali ed ancor meno in materia di elezioni comunali. A parte il fatto che l'ipotesi cui si dice di far riferimento è per lo meno assurda. Nell'illustrare l'emendamento De Marzio 18. 2 ho avuto modo di citare la situazione reale della provincia di Bolzano: occorrerebbe un inserimento di migliaia e migliaia, forse di qualche decina di migliaia, di persone perché fosse possibile spostare i rapporti di forza tra la maggioranza di lingua tedesca e la minoranza di lingua italiana. Tale manovra potrà essere stata posta in atto da Giolitti — come ha detto l'onorevole sottosegretario — ma non certo nell'ordine di decine di migliaia di persone.

Ma a me pare, inoltre, molto strano il concetto enunciato questa mattina dall'onorevole Ballardini. Il problema della tutela di una minoranza etnica o linguistica non può certo risolversi col concedere ad essa la padronanza assoluta di un territorio. Se così fosse, saremmo assolutamente al di fuori della realtà. Noi dobbiamo far sì che la minoranza in questione, ovunque essa si trovi, abbia un suo naturale sviluppo ed una sua cultura; non dobbiamo certo assegnare ad una minoranza etnica o linguistica la maggioranza in un determinato territorio. Non è che la provincia di Bolzano sia feudo della minoranza di lingua tedesca! Se in un determinato momento storico in tale provincia affluissero decine di migliaia di cittadini di lingua italiana, evidentemente la situazione si modificerebbe; né credo che sarebbe questo un fatto contro natura o nei confronti del quale lo Stato si dovrebbe opporre.

Ma quando arriviamo a livello dei comuni, la cosa diventa assurda. Nella norma precedente il « può » aveva un significato, onore-

vole Ballardini, contro le manovre a largo respiro, eventuali e possibili: esisteva una certa tutela in quel « può », una certa elasticità. Comunque, ciò mi sembra del tutto assurdo, riguardo ai comuni. Se noi ci preoccupiamo di impedire che migliaia di italiani vadano nei comuni della provincia di Bolzano a iscriversi e a prendere la residenza per trasformare la maggioranza del comune stesso da maggioranza di lingua tedesca in maggioranza di lingua italiana, analogamente impediamo ai cittadini di lingua tedesca, cioè ai cittadini della provincia di Bolzano, di andare ad iscriversi in qualsiasi comune italiano.

Faccio osservare al relatore e soprattutto all'onorevole sottosegretario che questa mattina abbiamo approvato un emendamento presentato dai colleghi del PSIUP, che ha un po' migliorato la norma a proposito della privazione del diritto di voto ad alcuni cittadini; comunque, non tutti i problemi sono risolti al riguardo.

Adesso che è stato approvato quell'articolo, vorrei chiedere all'onorevole sottosegretario che cosa succederà ad un cittadino che, nato in provincia di Bolzano, emigri all'estero e voglia conservare la sua residenza elettorale in provincia di Bolzano. Quel cittadino, in base alla norma che abbiamo approvato oggi, venendo in Italia non può votare. Un cittadino che sia nato in provincia di Bolzano e sia emigrato all'estero ha il diritto, per le nostre norme, di conservare, se lo richiede, la sua residenza elettorale nel comune in cui è nato o nel comune di ultima residenza. Detto cittadino conserva l'iscrizione nelle liste elettorali della provincia di Bolzano; potrà votare per le elezioni politiche in detta provincia ma, se volesse, come ha diritto, votare per le elezioni regionali o provinciali o comunali, non lo potrebbe fare né in provincia di Bolzano né in altro comune italiano. Questo cittadino non ha, dunque, i pieni diritti in base alla norma che abbiamo approvato questa mattina.

Tornando al problema dell'articolo 29, lo statuto del Trentino-Alto Adige ha stabilito la norma dei tre anni per elezioni regionali, ma non ha disposto in relazione alle elezioni comunali. Quindi, questa mattina abbiamo aggravato la situazione, rendendo obbligatorio ciò che poteva essere solo eventuale. Abbiamo portato la residenza dai tre ai quattro anni; ma con questa norma facciamo qualcosa di molto più grave: introduciamo un principio del tutto nuovo, che non era contenuto nel vecchio statuto. A livello di elezioni comunali non c'era bisogno della residenza di tre anni,

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

mentre oggi ci sarà bisogno della residenza di quattro anni.

Prego, pertanto, il relatore e l'onorevole sottosegretario di esaminare il nostro emendamento, perché la norma proposta con l'articolo 29 è assurda e lede l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore?

BALLARDINI, Relatore per la maggioranza. Comincio dall'emendamento della Commissione, signor Presidente. Si tratta di un emendamento formale; però, a pensarci meglio, conviene non sostituire soltanto la parola « ultimo » con la parola « penultimo », come abbiamo proposto, ma sostituire la parola « ultimo », con le parole « secondo e terzo ». Infatti, entrambi gli ultimi capoversi dell'articolo 19 devono avere applicazione anche per questa ipotesi (debbono essere, cioè, richiamati). Quindi, la Commissione propone che l'emendamento formale di coordinamento da essa presentato debba essere modificato nel senso che si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 19 dello statuto come modificato dall'articolo 18.

Mi pare strano che la proposta di soppressione illustrata dall'onorevole Abelli provenga dalla sua parte politica. Quando abbiamo discusso dell'articolo 18 del disegno di legge abbiamo stabilito il principio che occorre una residenza quadriennale per poter partecipare alle elezioni regionali e provinciali in provincia di Bolzano. Abbiamo detto che ciò costituiva una forma di tutela a favore delle popolazioni di lingua tedesca e ladina nei confronti di eventuali pericoli di invasione elettorale da parte di cittadini di lingua italiana non stabilmente residenti. Il meno che si potesse fare, anche dal punto di vista della vostra parte politica, in questo caso, era di chiedere ed ottenere una uguale e contraria garanzia per i maggiori comuni di lingua italiana. Bolzano e Merano, che, come è noto, sono i due maggiori comuni di lingua italiana, e sono esposti ad una uguale e contraria possibilità di invasione elettorale da parte di cittadini di lingua tedesca in occasione delle elezioni. A Merano, ad esempio, è possibile che dai comuni circoscrivibili avvengano dei trasferimenti di residenza fittizi nell'imminenza delle elezioni per aumentare i voti di lingua tedesca in quel comune. La stessa cosa può verificarsi nel comune di Bolzano.

In altre parole, la norma prevista dall'articolo 29 del disegno di legge è, ripeto, esatta-

mente la controgaranzia che è stata introdotta in relazione a quella di cui all'articolo 18 dello stesso disegno di legge. Proprio per questa esigenza di simmetria equilibrata e bilanciata, la Commissione esprime il suo parere contrario all'emendamento Almirante 29. 1.

ALMIRANTE, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, Relatore di minoranza. Se l'onorevole Ballardini — non posso dubitare — ha espresso i suoi intendimenti e quelli della maggioranza, debbo proporre, non certo per perdere tempo ma per chiarire, che la seduta venga sospesa e che il Comitato dei 9 si riunisca per una nuova formulazione del testo.

Onorevole Ballardini, ella ha giustamente citato l'articolo 18 di questo disegno di legge e l'articolo 19 dello statuto che stiamo modificando. Ella ha detto — ritengo, ripeto, che lo abbia fatto esprimendo una seria volontà politica — che l'articolo 29 che stiamo esaminando dovrebbe rappresentare anche, oltretutto un coordinamento con il precedente, una contropartita di garanzia offerta agli italiani che vivono in provincia di Bolzano per le elezioni amministrative. Se questo fosse vero bisognerebbe modificare l'articolo 18 di questa legge, e laddove si parla di residenza nel territorio della regione, si dovrebbe dire, di residenza nei singoli comuni della regione.

Se vogliamo dare infatti una garanzia agli italiani di Bolzano e di Merano per le elezioni amministrative, questa può consistere nel fatto che dalle valli non si trasferiscano cittadini di lingua tedesca in quei due comuni a fini elettorali. Dal combinato disposto dell'articolo 18 e dell'articolo 29 non si ricava questa garanzia, poiché il riferimento all'articolo 18 di questa legge e all'articolo 19 dello statuto che stiamo modificando inerisce a un obbligo di residenza ininterrotta nella regione; obbligo che non viene meno.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

ALMIRANTE, Relatore di minoranza. Se un cittadino di lingua tedesca da Fortezza si sposta a Bolzano per ragioni elettorali, l'articolo 18 non gli impedisce di farlo poiché il requisito della residenza ininterrotta per quattro anni nel territorio della regione egli lo mantiene, poiché, ripeto, si parla di territorio della regione. Se vogliamo quindi coordinare

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

le norme dobbiamo modificare questo articolo o rinunziarvi, altrimenti ciò che voi proponete non ha alcun senso.

Voglio credere che vi siate proposti di offrire ai cittadini di lingua italiana una garanzia per le elezioni amministrative in provincia di Bolzano; in questo modo, però, non la offrite affatto. Non fate che aggravare, in questo modo, l'insieme delle disposizioni. Il problema è troppo importante e credo che meriti un esame approfondito. Mi pare che non dovrebbe esservi dubbio sull'interpretazione, perché si parla di residenza nella regione, non di residenza nei singoli comuni. È probabile che si tratti di un semplice errore materiale, non discuto; ecco perché chiedo che si sospenda la seduta per avere il tempo di trovare una soluzione o di correggere l'errore.

Se poi il relatore per la maggioranza fosse d'accordo, potremmo anche accantonare l'articolo, come abbiamo fatto in altre occasioni, e, senza perdere tempo, al termine di questa seduta o prima della seduta di domani, risolvere la questione.

PRESIDENTE. Mi pare una proposta logica.

BALLARDINI, *Relatore per la maggioranza*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Si dia lettura dell'articolo 30.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« La denominazione del titolo V dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituita dalla seguente:

” Demanio e patrimonio della regione e delle province ” ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Dopo l'articolo 58 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con

legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 58-bis:

” Le province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale ” ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« All'articolo 59 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

” Sono altresì devolute alla regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percolato nel territorio regionale:

a) gli otto decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;

b) i due decimi dell'imposta generale sull'entrata relativa all'ambito regionale, al netto delle quote spettanti per legge agli enti locali ” ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Alla lettera a) sostituire le parole: gli otto con le altre: i nove.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, veniamo a conoscenza di questi emendamenti solo in questo momento. La sostituzione di cui al primo emendamento non riguarda il numero di consiglieri o comunque di una qualsiasi rappresentanza, come in un primo momento mi era parso di

capire, ma si tratta di imposte; il secondo emendamento è più chiaro, perché parla dei nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite. A questo punto, signor Presidente, propongo che si sospenda la seduta, perché questo non è un modo di agire corretto. Dobbiamo poter meditare su questi due emendamenti, perché si tratta di denaro del contribuente italiano.

PRESIDENTE. Debbo, in effetti, rivolgere un'esortazione alla Commissione a non presentare emendamenti all'ultimo momento. Le sospensioni, cui anche ieri sono stato costretto, rallentano i nostri lavori, tanto che, stasera, termineremo probabilmente la seduta a tarda ora.

ALMIRANTE, Relatore di minoranza. Signor Presidente, debbo insistere affinché la seduta venga sospesa perché, a parte la gravità di quel che è accaduto è necessario che sia consentito al Comitato dei 9 di approfondire la portata di questi emendamenti.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 17,50, è ripresa alle 18,15.

BALLARDINI, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALLARDINI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, se ella lo consente, l'onorevole Helfer darà ragione degli emendamenti presentati all'articolo 32 a nome della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Helfer ne ha facoltà.

HELPER. Gli emendamenti all'articolo 32 riguardano le entrate della regione. Devo premettere che i proventi della regione contemplano soltanto un quadro fisso di entrate, a differenza di quanto vedremo per le due province le quali hanno anche una quota mobile.

È stato calcolato il fabbisogno della regione, per la sua attività e per le sue funzioni, in un certo *plafond*.

Le entrate fisse della regione prevedono: a) gli otto decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni; b) i due decimi dell'imposta generale sull'entrata relativa all'ambito

regionale, al netto delle quote spettanti per legge agli enti locali.

Abbiamo osservato che le imposte sulle successioni e sulle donazioni stanno scendendo costantemente, nel gettito, a seguito dello abbassamento dei valori terrieri, per gli esonerati che vengono concessi soprattutto ai coltivatori diretti, quando il successore è un coltivatore.

La regione, inoltre, conserva ancora, tra le poche competenze, quella relativa agli interventi in materia di previdenza sociale.

A compenso del previsto decremento del reddito delle imposte di successione è stato proposto l'emendamento che aumenta di un decimo le entrate previste per le stesse imposte di successione. Queste imposte di successione — è necessario dare elementi di giudizio adeguati — comportano un ammontare netto globale, per la regione, di un miliardo e mezzo.

L'aumento di un decimo comporta, quindi, un massimo di 150 milioni. Se però consideriamo il decrescere di questa imposta, possiamo pensare che questo decimo non riesca ancora a raggiungere quanto è stato previsto dagli uffici finanziari.

Appunto per questo è stato proposto l'emendamento successivo, che è aggiuntivo e prevede l'attribuzione alla regione anche dei nove decimi del provento del lotto al netto delle vincite. Tale provento per tutta la regione può essere valutato ad un ammontare di 320-350 milioni. Praticamente non è molto per le funzioni che riteniamo debba ancora assolvere la regione, a meno che non si voglia che la regione rimanga una cornice vuota, un *flatus sine fundamento in re*; e la *res* in questo caso è una *res* molto politica.

ALMIRANTE, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, Relatore di minoranza. Signor Presidente, debbo innanzi tutto ringraziarla per avere accolto la mia precedente richiesta di sospendere la seduta. Mi permetto di fare rispettosamente rilevare che non ho cercato davvero di prolungare i lavori di questa Assemblea, ma non potevo comportarmi in guisa diversa. Faccio anche osservare, entrando nel merito brevissimamente, che non si può esaminare questa norma senza tenere conto della successiva (articolo 33), che abroga l'articolo 60 dello statuto speciale. Perché? Perché dal contesto delle due norme risulta

che, con questi emendamenti, presentati nel modo che tutti conosciamo, si modifica sostanzialmente il sistema delle entrate relativo alla vita della regione.

Ed allora, onorevoli colleghi della maggioranza, penso che voi sappiate che esiste in questa Camera una Commissione bilancio, la quale deve esprimere il proprio parere allorché si modifica l'onere di spesa che una determinata legge prevede. Ora, signor Presidente, non ne faccio — come credo potrei farne — una questione formale, ma per memoria dico a me stesso che questi emendamenti non possono essere presentati in questo modo, non solo per rispetto alla minoranza, ma per rispetto verso gli stessi presentatori, verso il regolamento di questa Camera, verso le norme del vivere civile, per rispetto della sana amministrazione della cosa pubblica.

Non approfittiamo dell'occasione per chiedere un rinvio alla Commissione e neppure per aprire un dibattito. Intervengo io stesso, che fra l'altro non ho grandi capacità, anzi non ne ho alcuna, in materia amministrativa, e non faccio intervenire, non prego di intervenire altri colleghi del gruppo del Movimento sociale italiano; però, non credo che si proceda, in questo modo, in termini di correttezza parlamentare, e neppure in termini di corretta amministrazione dello Stato; non si maneggia in questo modo il denaro del contribuente italiano.

Ma vi è un'altra osservazione di principio e di fondo che mi sono permesso di farvi nell'amichevole colloquio che abbiamo avuto poco fa. È vero — me lo avete cortesemente ricordato — che questa è una delle norme della legge che possono essere modificate con legge ordinaria, sebbene comprese in un provvedimento costituzionale; però, introdurre in questo momento norme di legge, sia pure modificabili con legge ordinaria, nel contesto di una legge costituzionale di questa importanza in cui si parla di istituti tributari che sono destinati nel giro di giorni ad essere modificati o annullati; parlare, ad esempio, in questa legge, di imposta generale sull'entrata e fare delle previsioni in ordine a quanto la regione potrà introitare attraverso l'imposta generale sull'entrata che sta per essere abrogata e sostituita con altra imposta, significa non essere realistici.

Lasciamo stare la scorrettezza, lo strano modo di legiferare, la mancanza di ogni sistematicità nel legiferare; non posso, però, non rilevare che le previsioni di entrata che ritenete in questo modo di avere stabilito (d'accordo, io penso, per lo meno con funzionari

dello Stato, se non con ministri e sottosegretari, che non vediamo al loro posto, e non è giusto che gravi sulle spalle del sottosegretario di Stato per l'interno la responsabilità di replicare anche in linea tecnica su questa materia) non so se siano valide o meno, perché non lo sapete neanche voi.

HELPER. Tutto il quadro finanziario sia della regione sia delle province è configurato sulla base di previsioni che non sono certe: saranno più o meno probabili, ma non si può ricorrere ad altro sistema.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Non spetta a me dare suggerimenti alla maggioranza, tanto meno al Governo, però non era molto difficile risolvere equamente questo problema. Voi sapete benissimo che nel quadro globale del « pacchetto » esiste da parte del Governo la possibilità già attuata di dare luogo alla presentazione di leggi ordinarie per integrare e per attuare in pieno le norme del « pacchetto ». Io penso che se questo problema lo aveste posto seriamente, ragionevolmente all'attenzione dei colleghi della *Volkspartei*, dei colleghi delle altre parti politiche, tutti vi avrebbero detto: cerchiamo di mettere insieme una buona legge che presenteremo tra quindici giorni, tra un mese; votiamo in questa occasione un ordine del giorno, come si fa quando si vuole legiferare in maniera organica e sensata. Ma chi ve lo fa fare? Voi, senza volere — io penso — date argomenti a quei cittadini dell'Alto Adige di lingua tedesca o di lingua italiana, i quali diranno ancora una volta: lo Stato italiano ci imbroglia, il Parlamento italiano ci imbroglia, perché si approvano delle norme che nel giro di qualche giorno, di qualche settimana non saranno più vigenti; ci dicono che riceveremo dei denari che invece non riceveremo. Questa è fretta, cattiva consigliera di quelli che dovrebbero essere buoni provvedimenti.

Ritengo di non dover ulteriormente motivare il nostro voto contrario non tanto agli emendamenti o alla norma proposta, quanto al globale vostro modo di agire. In questo caso non mi glorio, non mi onoro di essere minoranza isolata, mi dispiace moltissimo che in questo vuoto Parlamento non vi siano altri uomini, a qualunque parte appartengano, che abbiano il normalissimo coraggio di dire: non se ne può più, non si va avanti in questo modo, non si è neppure in grado di fare il nostro dovere. Io desidero assumere degli impegni politici che siano validi, non

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

contraddittori, con altre parti politiche; e li assumo lealmente: ne assumo sulle spalle l'onere insieme a tutto il mio partito e al gruppo del Movimento sociale italiano. Fate altrettanto: non comportatevi in questa guisa!

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati dalla Commissione all'articolo 32?

SARTI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento della Commissione:

Alla lettera a) sostituire le parole: gli otto con le parole: i nove.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento della Commissione:

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 32 nel suo complesso con gli emendamenti approvati.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli da 33 a 36 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ARMANI, Segretario, legge:

ART. 33.

L'articolo 60 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è abrogato.

(È approvato).

ART. 34.

L'articolo 61 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

È devoluto alle province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, per l'energia ed il gas ivi consumati.

(È approvato).

ART. 35.

L'articolo 62 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della provincia i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge.

(È approvato).

ART. 36.

All'articolo 65 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

Le province hanno facoltà di sovrapporre ai tributi stabiliti dalla regione, nei limiti consentiti dalla legge regionale di cui al comma precedente.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 37.

ARMANI, Segretario, legge:

« Nell'articolo 66 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, le parole: " la regione ha, " sono sostituite da quelle: " la regione e le province hanno " e le parole: " da essa ", da quelle: " da esse " ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

L'articolo 67 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente: Sono devoluti alle province i nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e fabbricati e sui redditi agrari relativi ai loro territori.

37. 1. Scotoni, Luzzatto, Malagugini, Lattanzi, Lizzero, Boiardi, Caruso, Pigni, Lavagnoli, Mazzola, Scutari.

L'onorevole Scotoni ha facoltà di svolgerlo.

SCOTONI, Relatore di minoranza. Questo nostro articolo aggiuntivo modifica l'articolo

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

67 dello statuto il quale prevede una entrata basata sul trasferimento di imposte riferentisi a terreni, fabbricati, eccetera. Il problema è sorto in conseguenza del fatto che, avendo alcuni di coloro i quali dovrebbero corrispondere all'erario questi importi la propria residenza fiscale al di fuori del territorio regionale, i denari che essi versano non vengono introitati *in loco* nella misura prevista. Si propone, quindi, di modificare l'articolo 67 dello statuto sostituendo alle parole: « riscosse nei loro territori » le altre: « relative ai loro territori ». Questa proposta non fa altro che accogliere le richieste, le istanze avanzate da tutte le parti politiche in sede locale, ed io non ho fatto altro che esserne il portavoce.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 37 ?

BALLARDINI, Relatore per la maggioranza. La maggioranza della Commissione è favorevole all'emendamento.

ALMIRANTE, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, Relatore di minoranza. Siamo favorevoli a questo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SARTI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scotoni 37. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 37 nel suo complesso con l'emendamento approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

ARMANI, Segretario, legge:

Dopo l'articolo 68 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono istituiti i seguenti articoli:

ART. 68-bis.

« Sono devolute alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percepito nei rispettivi territori provinciali:

a) i nove decimi dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e delle imposte sulle società e sulle obbligazioni;

b) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa;

c) i cinque decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori, al netto delle quote spettanti per legge alle province;

d) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per vendite afferenti i territori delle due province ».

ART. 68-ter.

« Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, è devoluta a ciascuna provincia autonoma una quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata relativo al territorio regionale e delle tasse ed imposte sugli affari non indicate nei precedenti articoli, al netto delle quote attribuite dalle leggi vigenti alle province e ad altri enti. Nella determinazione di detta quota sarà tenuto conto — in base ai parametri della popolazione e del territorio — anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. La quota sarà stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il presidente della giunta provinciale ».

ART. 68-quater.

« L'articolo 119, terzo comma, della Costituzione si applica anche alle province autonome di Trento e di Bolzano ».

BALLARDINI, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALLARDINI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, a nome della maggio-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

ranza della Commissione propongo di accantonare l'articolo 38 perché esso può avere delle connessioni con l'articolo 12 che è già stato accantonato. Del resto non ci possono essere difficoltà all'accantonamento dal momento che non sono stati presentati emendamenti a questo articolo né sono stati rilevati motivi di profonda riflessione.

PRESIDENTE. Sta bene. Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Si dia lettura dell'articolo 39.

ARMANI, *Segretario*, legge:

L'articolo 69 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Le province hanno competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall'articolo 5, per le autorizzazioni in materia di finanza locale ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 39.

39. 1. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

GUARRA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Chiediamo la soppressione dell'articolo 39 per questi motivi: tra le pochissime potestà che questa riforma conserva alla regione vi è quella relativa all'ordinamento dei comuni. La potestà amministrativa è già gravemente menomata dalla competenza della provincia in materia di vigilanza e tutela, alla quale il presente disegno di legge aggiunge la materia dei provvedimenti in tema di finanza locale. Non si vede il motivo per cui la potestà della regione anche sul piano legislativo oltre che su quello amministrativo debba essere ulteriormente decurtata dall'attribuzione alla provincia della competenza indicata nel presente articolo. Questi sono i motivi per i quali noi chiediamo la soppressione dell'articolo 39.

PRESIDENTE. La Commissione ?

BALLARDINI, *Relatore per la maggioranza*. Siamo contrari all'emendamento De Marzio 39. 1, illustrato dall'onorevole Guarra, perché il testo della Commissione ci sembra perfettamente coerente con altri articoli che abbiamo approvato e soprattutto con il fatto che è la provincia che ha funzioni di vigilanza, di tutela e di controllo nei confronti dei comuni e quindi è l'ente più attrezzato per poter intervenire a ragion veduta anche in relazione alle esigenze finanziarie dei comuni.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, proprio perché il testo è coerente con ciò che sin qui noi abbiamo combattuto, coerentemente noi sosteniamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con le conclusioni del relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Onorevole Guarra, mantiene l'emendamento De Marzio 39. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GUARRA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 39 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 40.

ARMANI, *Segretario*, legge:

L'articolo 70 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Per far fronte alle esigenze del bilinguismo, la provincia di Bolzano può assegnare ai comuni una quota di integrazione.

In casi eccezionali, allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano possono altresì assegnare ai comuni stessi quote di integrazione ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo capoverso sostituire le parole: la provincia di Bolzano, con le parole: la re-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

gione, e, dopo le parole: ai comuni, aggiungere le parole: della provincia di Bolzano.

40. 2. **Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Al secondo capoverso, sostituire le parole: le province di Trento e di Bolzano possono, con le parole: la regione può.

40. 3. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

GUARRA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questi due emendamenti rispondono alla stessa logica dell'emendamento soppressivo all'articolo 39, che in fondo è la logica che ha sorretto tutta la nostra opposizione a questo disegno di legge. L'articolo 40 concede alla provincia di Bolzano la potestà di assegnare ai comuni una quota di integrazione perché i comuni stessi facciano fronte alle esigenze del bilinguismo. Noi riteniamo che questa potestà debba restare alla regione. Pertanto chiediamo che l'articolo venga modificato in questo senso: al primo capoverso sostituire le parole: « la provincia di Bolzano », con le parole: « la regione », e dopo le parole: « ai comuni », aggiungere le parole: « della provincia di Bolzano »; al secondo capoverso sostituire le parole: « le province di Trento e di Bolzano possono », con le parole: « la regione può ». La logica è sempre quella, cioè di accentrare nella regione questi poteri invece che di assegnarli alla provincia, perché la provincia nelle mani della *Südtiroler Volkspartei* farebbe cattivo uso di questa potestà.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo capoverso, sostituire la parola: può, con la parola: deve.

40. 1. **Biondi, Bozzi, Protti, Cottone, Giomo, Cantalupo, Monaco, Alesi, Ferioli, Quillieri, Serrentino, Camba.**

CAMBA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMBA. Noi proponiamo di sostituire al primo capoverso la parola « può » con la parola « deve ». Infatti, il gruppo liberale, che pure è d'accordo sulla necessità di concedere ai comuni della provincia di Bolzano una quota di integrazione per far fronte alle esigenze del bilinguismo, ritiene, per evitare facili assenteismi, che si debba essere ancora più rigorosi nella formulazione dell'articolo. Appunto per questo l'emendamento presentato dal nostro gruppo stabilisce che le quote di integrazione devono essere assegnate, e non soltanto che possono essere assegnate. Ciò per evitare che i comuni più piccoli si sottraggano alla reale attuazione del bilinguismo con il pretesto della mancanza di fondi.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 40 ?

BALLARDINI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria a tutti e tre gli emendamenti proposti. Per quanto attiene agli emendamenti 40. 2 e 40. 3 del Movimento sociale italiano, che li ha proposti in coerenza con la logica della sua opposizione siamo contrari per coerenza con la nostra logica, che forse è inutile continuare a ripetere in ogni occasione. Con quegli emendamenti si tende a dare questo potere di integrazione alla regione; invece la maggioranza della Commissione ritiene che sia più opportuno che questo potere di integrazione e il relativo onere di integrazione, perché non si tratta soltanto di un potere di integrazione, vengano dati alla provincia di Bolzano.

Per quanto riguarda l'emendamento 40. 1 proposto dai colleghi liberali, sembra alla maggioranza della Commissione che la parola « può » sia più opportuna che non la parola « deve », perché indica in maniera più esatta e più precisa la natura discrezionale di questo potere; infatti non sempre è necessario stabilire degli interventi di integrazione per ragioni di bilinguismo, perché questa esigenza di integrazione può sorgere o non sorgere a seconda delle circostanze che sono multifor mi e varie.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Nel quadro della nostra logica sosteniamo i nostri emendamenti. Nel quadro della stessa logica non siamo d'accordo questa volta con l'emendamento di parte liberale che tende ad accentuare i poteri attribuiti alla provincia, mentre tendiamo invece ad attribuirli alla regione.

Una piccola e modesta osservazione dedico al relatore per la maggioranza. Questa norma per far fronte alle esigenze del bilinguismo fa un po' di melanconia nel momento in cui con questa legge ci si avvia al monolinguisimo di lingua tedesca in provincia di Bolzano. Alle esigenze del bilinguismo si doveva e si poteva pensare prima, ora con questa legge si va verso l'*apartheid*, purtroppo !

PRESIDENTE. Il Governo ?

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, mantiene il suo emendamento 40. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Camba, mantiene l'emendamento Biondi 40. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CAMBA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Almirante, mantiene l'emendamento De Marzio 40. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo ?

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 40.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 41.

ARMANI, *Segretario*, legge:

L'articolo 73 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« I bilanci predisposti dalla giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della giunta stessa sono approvati rispettivamente con legge regionale o provinciale.

La votazione dei singoli capitoli del bilancio della regione e della provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici.

I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico sono sottoposti nel termine di tre giorni ad una commissione di quattro consiglieri regionali o provinciali, eletta dal consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformità alla designazione di ciascun gruppo.

La commissione di cui al comma precedente, entro quindici giorni, deve stabilire, con decisione vincolante per il consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente.

Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva, il presidente del consiglio regionale o di quello provinciale trasmette, entro sette giorni, il progetto del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in consiglio e in commissione, all'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa che, entro trenta giorni, deve decidere con lodo arbitrale la denominazione dei capitoli non approvati e l'ammontare dei relativi stanziamenti.

Il procedimento di cui sopra non si applica ai capitoli di entrata, nonché ai capitoli di spesa che riportano stanziamenti da iscrivere in base a specifiche disposizioni di legge per un importo predeterminato per l'anno finanziario e nonché ai capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli organi e uffici dell'ente.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

Le decisioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo non sono soggette ad alcuna impugnativa né a ricorso davanti la Corte costituzionale.

Limitatamente ai capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, la legge di approvazione del bilancio può essere rinviata o impugnata dal Governo solo per motivi di illegittimità concernenti violazioni della Costituzione o del presente Statuto.

Per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della regione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è data da un organo a livello regionale. Detto organo non può modificare le decisioni in ordine ai capitoli di bilancio eventualmente contestati in base a quanto previsto ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo e definiti con la procedura ivi contemplata ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al terzo capoverso aggiungere, in fine, le parole: Per ogni membro è nominato un supplente.

41. 1. **Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Al terzo capoverso aggiungere, in fine, le parole: Per ogni gruppo linguistico è nominato un supplente.

41. 2. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Al quarto capoverso, sopprimere la parola: semplice.

41. 3. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Al sesto capoverso, sopprimere la parola: nonché.

41. 4. **Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Sopprimere il settimo capoverso.

41. 5. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Al settimo capoverso, sopprimere le parole: ad alcuna impugnativa né, e *aggiungere, in fine, le parole:* nelle forme previste all'articolo 49-bis (articolo 26 del presente disegno di legge).

41. 6. **Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Sopprimere l'ultimo capoverso.

41. 7. **Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

GUARRA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Noi chiediamo che al terzo capoverso, in fine, si aggiungano le parole: « Per ogni membro è nominato un supplente », oppure le parole: « Per ogni gruppo linguistico è nominato un supplente ».

Qual è il motivo di questa nostra richiesta? Si deve ritenere che la commissione di quattro membri non possa deliberare se non al completo. È opportuno prevedere la nomina di supplenti uno per ciascun componente o uno per ciascun gruppo linguistico.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

La prima modalità appare preferibile se si considera che in sede regionale uno dei due italiani apparterrà al Trentino e l'altro all'Alto Adige e, se si nominasse un solo supplente, questi sarebbe certamente un trentino.

Al quarto capoverso appare pleonastica e alquanto strana la maggioranza semplice riferita a un collegio di quattro membri nel quale, evidentemente, possono aversi soltanto o la maggioranza di tre quarti o l'unanimità. Pertanto, si propone la soppressione della parola « semplice ».

Proponiamo, poi, al sesto capoverso, la soppressione della parola « nonché ». Si tratta soltanto di una questione linguistica.

Al settimo capoverso proponiamo la soppressione delle parole: « ad alcuna impugnativa né » e l'aggiunta, in fine, delle parole: « nelle forme previste all'articolo 49-bis (articolo 26 del presente disegno di legge) ». Il settimo capoverso, infatti, appare in contraddizione con il successivo, nel quale è ammessa l'impugnativa da parte del Governo per motivi di illegittimità concernente violazioni della Costituzione o dello statuto. Se si ammette questa ipotesi, non si comprende perché si debba precludere il ricorso contro le decisioni in questione da parte di chiunque vi sia abilitato. Quindi, se non si vuole sopprimere tutto il capoverso — come pure noi chiediamo — proponiamo in subordine che, quanto meno, sia precisato che l'impugnativa preclusa è solo quella dell'articolo 49-bis dello statuto.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il quinto e sesto capoverso.

Consequentemente, sopprimere, al settimo capoverso, le parole: e quinto.

41. a.

Luzzatto, Lattanzi, Boiardi.

BOIARDI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOIARDI. L'onorevole Luzzatto ha illustrato ampiamente l'emendamento in sede di Comitato dei 9. Desidero pertanto precisare soltanto che noi proponiamo di sopprimere, al settimo capoverso, le parole: « e quinto », perché il lodo arbitrale che viene previsto è tale da preconstituire una decisione definitiva. Al fine di non ricostituire di fatto giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale,

ed evitare che si creino, a livello di questa regione, istituti che si è voluto abolire in tutto il resto della vita amministrativa del paese, non vediamo come si possa respingere il nostro emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Al sesto capoverso, sopprimere, tutte le volte che ricorre, la parola: nonché.

L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 41 e di svolgere l'emendamento presentato dalla Commissione.

BALLARDINI, Relatore per la maggioranza. L'emendamento proposto dalla Commissione è analogo all'emendamento Almirante 41. 4, ma è più completo, in quanto precisa che la parola: « nonché » va soppressa ogni volta che ricorre nel testo del sesto capoverso.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, che sono più di sostanza e meno di forma, la maggioranza della Commissione è contraria, sia a quello Luzzatto 41. 8 sia agli altri, perché ciascuno di essi, sia pure in base a filosofie diverse, tende a scardinare tutto il meccanismo che è stato previsto nell'articolo in ordine all'approvazione dei bilanci. È un meccanismo un po' farraginoso, un po' complicato e che certamente si presta ad osservazioni e critiche; d'altra parte è quello che si è riusciti ad immaginare tenendo conto delle complesse, molteplici e contraddittorie esigenze e finalità alla cui soddisfazione si tende.

Pertanto riteniamo che questo meccanismo sia stato concepito secondo un equilibrio che non si può manomettere senza turbarlo, perché se si sposta una parola o un capoverso, se si toglie un componente, se si aggiunge un supplente, se si modifica la modalità di formazione di un organo, e via dicendo, crolla tutto il meccanismo. Per l'esigenza logica di coerenza interna di questa costruzione, noi siamo convinti che sia necessario respingere tutti gli emendamenti presentati.

ALMIRANTE, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, Relatore di minoranza. Sono molto lieto che la Commissione abbia presentato un suo autonomo emendamento

per sopprimere i due « nonché » del sesto capoverso, perché non vorrei sentirmi dire, fuori da questa aula o entro quest'aula, che tanto è stata obiettiva e imparziale la discussione che un nostro emendamento è stato approvato. Quindi, consideratelo non presentato, noi lo ritiriamo: e assumetevi voi la responsabilità di fare approvare questo importante emendamento, come emendamento della Commissione, dimostrando noi la nostra buona volontà nei confronti della maggioranza della Commissione.

Signor Presidente, io credevo che la discussione su quest'articolo 41 assumesse ben altro rilievo, e non lo credevo per ragioni di tempo: lo credevo per ragioni di sostanza e di contenuto. Questo articolo 41 è stato presentato, durante i dibattiti precedenti al dibattito parlamentare, come uno dei cardini della legge: è il famoso *Bilanz*, non è vero?, che dovrebbe corrispondere alla famosa *Proporz*: da un lato vi diamo il *Bilanz*, dall'altro ci date la *Proporz*.

Per chiarire questo linguaggio ermetico debbo dire che si è affermato, fuori di qui e prima che la legge venisse a questo dibattito dinanzi a noi, che l'articolo 41 rappresenterebbe una forte o, addirittura, una formidabile garanzia per i partiti di lingua italiana in Alto Adige in ordine all'approvazione del bilancio della regione.

Credevo che se ne discutesse ampiamente, perché in seno al Comitato dei 9 l'onorevole Luzzatto annunciò ben altro che l'emendamento assai modesto che il gruppo socialproletario pochi momenti fa ha illustrato.

BOIARDI. Chiedo scusa, ma è confermata la proposta di soppressione del quinto e sesto capoverso.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo scusa io al gruppo socialproletario, e me ne compiaccio: dunque voi insistete affinché si voti questa soppressione.

BOIARDI. Sì.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Grazie. Allora, poiché non è stato da voi illustrato il motivo per cui chiedete questa soppressione, consentitemi — e se sbaglio correggetemi — di dire per quale motivo noi siamo d'accordo su una proposta che credevamo aveste ritirato (e del suo mantenimento ci compiacciamo).

Qui si tratta non soltanto di proporre (come ha detto abilmente l'onorevole Ballardini per indorare la pillola) un sistema un poco anomalo e che può sorprendere. No, si tratta di un'aberrazione: si tratta di sottoporre al tribunale regionale di giustizia amministrativa, perché lo decida con lodo arbitrale, il progetto di bilancio della provincia qualora non si sia raggiunto l'accordo. E che c'entra il tribunale di giustizia amministrativa? Che significa il lodo arbitrale? Quali sono i poteri del tribunale di giustizia amministrativa? Può modificare? Certamente no. Può indurre all'accordo? Certamente no. Esprime un lodo arbitrale. Si tratta di un ente completamente estraneo alla provincia e alla regione, che non ha queste funzioni, di un ente delle cui funzioni si è tanto parlato in questo ramo del Parlamento e anche nell'altro nelle precedenti legislature. È un istituto che ha visto la luce non da molto, dopo lunghi studi, e che ha una configurazione assai precisa, adeguata e sufficientemente moderna: uno dei pochi istituti alla instaurazione del quale ci siamo affaticati da parte di tutti i settori politici, trovando larghi consensi, viene in questo modo snaturato, avvilito, alla espressione di un lodo arbitrale, di un giudizio sostanziale politico, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo politico-amministrativo tra i vari gruppi nella provincia e nella regione. È una aberrazione. Molto giustamente, l'onorevole Luzzatto disse queste cose in sede di Comitato dei 9. Ci annunciò che avrebbe proposto la soppressione di questi capoversi e, avendola egli annunciata, io non mi ero preoccupato di presentare, d'accordo con i colleghi del mio gruppo, un emendamento soppressivo. Ora sono lieto che tale emendamento vi sia, ma non mi basta e desidero invitare i colleghi della maggioranza e il Governo a rendersi conto: 1) che non si tratta di alcuna garanzia; 2) che si tratta di una norma che non serve a nulla e non significa nulla; 3) che si tratta di una ridicolaggine; 4) che legiferare in questo modo è assurdo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 41?

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Credo che siamo tutti ben consapevoli che il mosaico disegnato con l'articolo 41 si presta a qualche rilievo, e non solo di tipo formale.

Il fatto che l'onorevole Ballardini non si sia dilungato sull'articolo 41 credo dipenda

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

proprio dalla consapevolezza che tale articolo rappresenta il frutto di una elaborazione certamente molto attenta e molto remota, che saranno l'esperienza futura e le vicende che ci attendono a dover verificare nella sua efficacia pratica. Speriamo che i risultati siano diversi da quelli pessimisticamente indicati dall'onorevole Almirante.

Circa l'emendamento Luzzatto 41. 8, concernente la soppressione del quinto e del sesto capoverso, ritengo che esso non possa essere accolto, perché il particolare procedimento di formazione dei bilanci regionali e provinciali stabilisce un controllo reciproco tra i gruppi consiliari e vuole realizzare, questo almeno è l'intendimento dei compilatori, nell'interesse comune, una collaborazione degli stessi gruppi per la formazione di un atto così importante e così solenne come quello del bilancio. Così pure il Governo è contrario agli altri emendamenti, mentre accetta quello della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, mantiene il suo emendamento 41. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALMIRANTE. Sì, signor Presidente e manteniamo anche tutti gli altri emendamenti all'articolo 41 presentati dai deputati del nostro gruppo, tranne l'emendamento 41. 4 che, come è stato detto, coincide con quello presentato dalla Commissione, e che pertanto abbiamo già ritirato.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento Almirante 41. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 41. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 41. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Onorevole Luzzatto, mantiene il suo emendamento 41. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LUZZATTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dalla Commissione accettato dal Governo:

Al sesto capoverso, sopprimere, tutte le volte che ricorre, la parola: nonché.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 41. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Almirante 41. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Almirante 41. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 41 nel suo complesso con l'emendamento approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 42.

ARMANI, *Segretario*, legge:

La denominazione del titolo VII dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituita dalla seguente:

« Rapporti fra Stato, regione e provincia ».

PRESIDENTE. Poiché a questo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 43.

ARMANI, *Segretario*, legge:

L'articolo 76 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Nel territorio regionale sono istituiti un commissario del governo per la provincia di Trento e un commissario del governo per la provincia di Bolzano. Spetta ad essi:

1) coordinare, in conformità alle direttive del governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella provincia e vigilare sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;

2) vigilare sull'esercizio da parte delle province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunicare eventuali rilievi al presidente della giunta provinciale;

3) compiere gli atti già demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente Statuto o da altre leggi ad organi della regione e delle province o ad altri organi dello Stato.

Il commissario del governo in Trento esercita le attribuzioni di cui al n. 2) del precedente comma nei riguardi della regione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza sull'intero territorio regionale ».

PRESIDENTE. Poiché a questo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 44.

ARMANI, Segretario, legge:

Dopo l'articolo 77 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 77-bis:

« Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.

Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.

L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.

Al personale dei ruoli di cui al primo comma è garantita la stabilità di sede nella pro-

vincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale.

I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale del 10 per cento dei posti da esso complessivamente occupati.

Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. È garantita la stabilità di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per l'attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo ».

DE MARZIO. Chiedo di parlare sull'articolo 44.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARZIO. Signor Presidente, l'articolo 44 riassume tutti gli elementi negativi di questo disegno di legge dal punto di vista giuridico, politico e morale, e riassume quindi tutti i motivi della nostra opposizione al disegno di legge stesso.

La Commissione dei 19 accettò il principio della proporzionale etnica sostenuto dalla *Volkspartei*, e l'accettò in una riunione tenuta dalla sottocommissione con il voto favorevole di tutti i componenti della sottocommissione stessa ad esclusione di uno. Il solo voto contrario fu quello dell'onorevole Ballardini, relatore per la maggioranza di questo disegno di legge. Dopo l'approvazione da parte della sottocommissione di questa richiesta della *Volkspartei*, fu detto che si trattava di una misura non in contrasto con i principi della Costituzione e in fondo di attuazione di quanto stabilito dall'accordo De Gasperi-Gruber.

Il dettato della Costituzione è chiaro.

La norma costituzionale riconosce a tutti i cittadini, indipendentemente dalle differenze di lingua, di razza e di religione, uguali diritti. La Costituzione assicura altresì a tutti i cittadini parità per quanto si riferisce all'accesso ai pubblici impieghi. È stato notato che un'attuazione sostanziale del dettato costituzionale postula trattamenti differenti in pre-

senza di situazioni obiettivamente differenziate. L'onorevole Almirante nel suo lungo e organico discorso ha messo in evidenza che in Italia ci sono altre minoranze etniche oltre a quella dei tedeschi dell'Alto Adige. Si tratta di minoranze esigue, ma questa circostanza non permette di argomentare che a quelle minoranze non debbano essere estesi i diritti o i privilegi riconosciuti ad un'altra minoranza.

Ma dalla norma costituzionale non può desumersi che l'uguaglianza sostanziale si ha allorché si adottano trattamenti differenziati per situazioni differenziate. La norma costituzionale è passibile di una sola interpretazione, quella cioè di una uguaglianza di diritti dei cittadini italiani, quali che siano le diversità di razza, di lingua e di religione.

Per quanto concerne l'accordo di Parigi, è vero che i rappresentanti austriaci proposero, tra l'altro, al progetto italiano una modifica tendente ad inserire nell'accordo il principio della proporzionale etnica. Ma è altrettanto vero che De Gasperi fu deciso nel rifiuto di prendere in considerazione la modifica austriaca. Nel testo dell'accordo di Parigi si dice che occorre rendere più facile agli elementi della minoranza di lingua tedesca l'accesso ai pubblici impieghi. Ma si riafferma contemporaneamente il principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini. Quindi, le facilitazioni da concedere, secondo l'accordo di Parigi, avrebbero dovuto trovare un limite nel rispetto del principio dell'uguaglianza. La Commissione dei 19 accettò, come ho ricordato, la richiesta della *Volkspartei*. Quanto accettato nella Commissione dei 19 fu tradotto nel « pacchetto » e inserito in questo disegno di legge. Si tratta, come dicevo prima, di una norma che riassume tutti gli elementi negativi del disegno di legge in esame.

E quasi il simbolo della politica che il Governo italiano ha condotto nei confronti della *Volkspartei* in questi anni. Dapprima furono concessi alla minoranza tedesca diritti inerenti alla tutela linguistica e culturale. La tutela non bastava, era necessaria l'autonomia: fu concessa l'autonomia regionale. Ma neppure l'autonomia regionale era sufficiente, occorreva l'autonomia provinciale. E neppure quest'ultima era sufficiente: era necessario che l'Italia, che lo Stato italiano si rassegnasse ad accettare che la sua presenza amministrativa in provincia di Bolzano si attuasse attraverso funzionari e impiegati prevalentemente di lingua tedesca. Si tollera quella presenza, a patto che il potere amministrativo dello Stato italiano venga da tedeschi posto al servizio della minoranza tedesca.

Sono state fatte previsioni circa quel che avverrà in seguito all'attuazione dell'articolo 44. Si è detto che in pochi anni quattromila o cinquemila impiegati di lingua italiana lasceranno l'Alto Adige per essere sostituiti, via via, da impiegati di lingua tedesca. Noi siamo sempre stati favorevoli all'ingresso di elementi appartenenti al gruppo di lingua tedesca nell'amministrazione italiana: favorevoli come a un mezzo perché si potesse costituire un legame anche affettivo tra questa popolazione e lo Stato italiano.

Ma attraverso questi modi di attuazione, si arriverà a far sì che in poco tempo gli elementi italiani lasceranno l'Alto Adige sostituiti da elementi tedeschi. Si è calcolato anche, tenuto conto della composizione quantitativa media delle famiglie, che quindicimila italiani lasceranno l'Alto Adige, a seguito dell'esodo impiegatizio. Ma non è importante il numero. Dopo quell'esodo si creerà un clima nel quale gli italiani prenderanno cognizione che l'Alto Adige è terra ad essi estranea. Tutto questo sarà un incentivo all'esodo di altri italiani. I risultati prevedibili della politica economica e sociale che farà la provincia, cui si intendono concedere tutti i poteri al riguardo, renderanno l'esodo da parte italiana ancora più massiccio. Avremo italiani in uscita dalla provincia di Bolzano, non italiani in entrata.

L'onorevole Ballardini, come componente della Commissione dei 19, si espresse contro questa misura. Egli in una lettera all'*Alto Adige* precisò: « I posti riservati alla popolazione di lingua tedesca restano sempre sui cinquemila, con il conseguente obbligo di trasferire altrove gli attuali impiegati italiani. Questa è la trasmigrazione di massa di numerosi residenti, e l'effetto più vistoso e più grave della proposta criticata; ma non è il solo. Basterebbe da solo a respingere la situazione in questione, giacché sono certamente antidemocratiche tutte quelle misure che comportano un trasferimento involontario di masse ».

Noi sottoscriviamo queste dichiarazioni dell'onorevole Ballardini. Speriamo che egli le sottoscriva ancora. Nel concludere, voglio mettere in evidenza il lato paradossale della politica che l'Italia ha fatto in Alto Adige. Si sono avuti casi di Stati che in certi territori hanno adottato misure di snazionalizzazione o misure per rarefare la popolazione appartenente al gruppo etnico minoritario. Ma io non credo che vi siano precedenti di misure analoghe a quelle che stiamo discutendo. Lo Stato italiano in Alto Adige attua delle norme

(o si propone di attuarle) in seguito alle quali la popolazione del gruppo etnico maggioritario sarà messa in condizione di lasciare la provincia di Bolzano, dove crescerà maggiormente, di conseguenza, la sproporzione tra il gruppo etnico tedesco e il gruppo etnico italiano. Si tratta di una artificiosa snazionalizzazione dello Stato italiano ai danni del gruppo etnico italiano. Credo che questo possa dare l'indicazione della dannosità e dell'assurdità di tale politica.

GUARRA. Chiedo di parlare sull'articolo 44.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è stato da qualcuno sostenuto che una legge costituzionale, qual è quella che la Camera si accinge a votare, possa affermare qualsiasi principio, proprio perché si tratta di una legge costituzionale. Noi riteniamo (e credo che non affermiamo niente di eccezionale) che anche le leggi costituzionali, a meno che non si tratti di leggi di revisione della Costituzione, abbiano come limite i principi stabiliti dalla Costituzione. Riteniamo altresì che per approvare il principio della riserva etnica stabilita nell'articolo 44 di questo disegno di legge bisognerebbe prima procedere alla revisione dell'articolo 3 della Costituzione.

Non vi è dubbio, infatti, che la riserva etnica violi il principio stabilito dall'articolo 3 là dove questo recita: « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ».

La riserva etnica che si vuole stabilire con l'articolo 44, inoltre, afferma un principio cui certamente non si è voluto dar vita con gli accordi di Parigi né tanto meno con gli accordi successivi per l'attuazione dello statuto del Trentino-Alto Adige: cioè che ad un reingresso nel Trentino-Alto Adige, in provincia di Bolzano soprattutto, degli optanti per la nazione tedesca del 1939, debba corrispondere un esodo dei cittadini di lingua italiana residenti in Alto Adige.

Non siamo soltanto noi a suonare questo campanello d'allarme. Desidero qui richiamare quello che è stato affermato su un giornale, certamente non vicino alle nostre tesi, quando incominciarono a trapelare le prime conclusioni della Commissione dei 19 e si co-

minciò a parlare in provincia di Bolzano del principio della riserva etnica.

Ebbene, l'*Alto Adige* scrisse testualmente: « Dopo le precisazioni fornite attraverso la Agenzia Italia dall'onorevole Paolo Rossi e da noi pubblicate con tutta evidenza nel numero di domenica scorsa, il lettore può proporre di pieno diritto tutta una serie di interrogativi, i quali interrogativi partono dalle seguenti premesse. La proporzionale etnica nei pubblici uffici, a quasi un anno di distanza dalla conclusione dei lavori della Commissione dei 19, che in materia ha formulato una sua concreta proposta, è stata oggetto di discussione nel corso della campagna elettorale per le regionali. L'argomento è stato successivamente, e in relazione a quanto è stato detto nella predetta campagna elettorale, ripreso dal nostro giornale, il quale ha tradotto in termini aritmetici la proporzionale etnica secondo le indicazioni fornite dalla relazione finale della Commissione dei 19 e dalle interpretazioni etnico-politiche ad essa date da alti esponenti della SVP. Contro la nostra esposizione ha levato obiezioni e proteste il *Dolomiten* per la penna dell'onorevole Ebner, accusando il nostro giornale addirittura di aizzamento delle popolazioni. L'onorevole Berloffia da parte sua ci ha rimproverato di suscitare un ingiusto fermento nel campo degli statali italiani ed ha pubblicamente sostenuto che la situazione non è così grave come è stato da noi e da altri » (tra i quali l'*Alto Adige* pone l'onorevole Ballardini) « descritta ». A questi rilievi il giornale ha risposto invitando per altro gli interlocutori a dimostrare con i fatti e non con le parole la giustezza dei rilievi stessi. Da queste premesse sono nati i seguenti interrogativi: le precisazioni dell'onorevole Paolo Rossi chiariscono le posizioni? Chi ha avuto torto e chi ragione? Le riserve del giornale sono tuttora operanti o in parte operanti? Qual'è l'effettiva incidenza della proporzionale etnica nel futuro della provincia di Bolzano e della consistenza dei gruppi linguistici? Risponderemo subito che la presa di posizione dell'onorevole Rossi è nella forma serena e cortese, nella sostanza chiara e circostanziata. Essa costituisce una opportuna, indispensabile integrazione di quanto la relazione finale dei 19 aveva detto in materia di proporzionale etnica. Si può anzi dire che le precisazioni dell'onorevole Paolo Rossi dicono quello che la relazione lasciava inopportuna in ombra. La relazione dei 19 si è limitata infatti ad affermare che la proporzionale etnica nei pubblici uffici verrà

realizzata commisurandola al rapporto esistente fra la consistenza della popolazione di lingua tedesca dell'Alto Adige e quella della intera popolazione nazionale riferita, amministrazione per amministrazione, al complesso di tutti i dipendenti statali. L'onorevole Paolo Rossi ha spiegato che la proporzionale etnica potrà essere realizzata attraverso concorsi annuali riservati al gruppo di lingua tedesca per la copertura dei posti che si renderanno a mano a mano disponibili e secondo la percentuale stabilita.

I concorsi verranno indetti nel mese di gennaio di ogni anno a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita l'amministrazione provinciale di Bolzano. Ai dipendenti di lingua tedesca verrà garantita la stabilità della sede, salvo casi eccezionali, e in una misura non superiore al 10 per cento dei posti complessivi occupati dal gruppo interessato. L'onorevole Paolo Rossi ha fatto rimarcare che non vi saranno esodi forzati, per cui l'immissione di elementi di lingua tedesca, ove realizzata secondo le proposte formulate dalla commissione, è destinata ad avvenire con gradualità, evidentemente riferita anche alla disponibilità di candidati e senza alcun diretto danno per le categorie di impiegati già residenti in Alto Adige ed ivi in servizio alle dipendenze dello Stato e degli enti di diritto pubblico a carattere nazionale. Riteniamo che sia subito necessario chiarire un aspetto della situazione che tutti gli interlocutori, onorevole Paolo Rossi compreso, sembrano sottovalutare. Ci si preoccupa degli statali, ma il discorso a nostro avviso va impostato ben diversamente. Gli statali sono, sì, gli attori principali dell'evento, ma tutto sommato sono i meno danneggiati. Nella peggiore delle ipotesi, con qualche disagio, del resto connesso alla loro posizione di dipendenti dello Stato, essi troverebbero altrove la stessa sistemazione che oggi coprono a Bolzano. Il vero danneggiato è l'intero gruppo linguistico italiano. Non avremmo azzardato questa tesi se l'autonomia, nelle sue pratiche realizzazioni, non fosse stata accordata ai gruppi ma alle persone singole. Si è voluto invece evadere dallo spirito dell'accordo di Parigi; si sono voluti ignorare i principi più moderni vigenti nella tutela delle minoranze, e alle persone sono stati sostituiti i gruppi. Pertanto anche il gruppo linguistico ha il diritto di dire la sua, lamentando la lacerazione che deriverà dall'attuazione della proporzionale etnica. Con gradualità, se non massicciamente, in otto o nove anni — anziché 3 o 6, come avevamo presupposto — 5 o 6 mila dipendenti degli enti

pubblici o andranno in pensione o lasceranno le attuali sedi, magari per promozioni. Ma alla fine i 5 o 6 mila con le loro famiglie non ci saranno più. I riflessi di questo fenomeno sulla comunità, sotto l'aspetto sociale, economico e morale, possono essere intuiti senza bisogno di sottilizzazione, per cui se la questione è vitale come ha scritto il *Dolomiten*, per il gruppo linguistico tedesco, essa è legittimamente appassionante anche per il gruppo italiano.

Questo è il grido di allarme che fu lanciato il 22 gennaio 1965 dall'*Alto Adige*; questo è il grido d'allarme che noi ancora lanciamo in quest'aula. Il principio della riserva etnica è un assurdo giuridico, è un assurdo costituzionale, rappresenta una violazione dei sacrosanti diritti italiani nell'Alto Adige. Con la riserva etnica non si tutela la minoranza linguistica tedesca in Alto Adige; e ancora una volta noi affermiamo che nessuna minoranza linguistica trova negli altri Stati la tutela che la minoranza linguistica tedesca nell'Alto Adige trova nello Stato italiano. Vorremmo conoscere quali sono i diritti che l'Austria riconosce alle minoranze linguistiche esistenti sul suo territorio, alle minoranze etniche slovene in Carinzia, per esempio; vorremmo veramente affermare il principio della reciprocità. Affermiamolo, questo principio, battiamoci per esso.

Noi dobbiamo veramente essere fieri, come italiani, del modo in cui trattiamo sul piano del diritto, nella nostra legislazione, ma soprattutto nel vivere quotidiano, le minoranze di lingua tedesca. Possiamo veramente andare a testa alta e presentarci come uno fra i popoli più civili del mondo nel trattamento delle minoranze linguistiche. Ma questo non deve valicare i limiti che sono posti dalla tutela dei cittadini di lingua italiana in Alto Adige. Mai e poi mai la tutela di un gruppo linguistico di minoranza deve portare alla soppressione dei diritti sanciti dalla Costituzione repubblicana per i cittadini italiani. Questo il motivo della nostra opposizione all'articolo 44.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il secondo capoverso.

44. 6.

Luzzatto, Lattanzi, Boiardi.

Sostituire il terzo capoverso con il seguente:

A detti ruoli si accede mediante concorso provinciale, per il quale metà dei membri della commissione giudicatrice devono essere di lingua tedesca. Nessuno può essere ammesso

al concorso se prima non abbia superato esame di lingua italiana e di lingua tedesca, giudicato da commissione composta da un professore di lingua italiana nominato dal sovrintendente scolastico, da un professore di lingua tedesca nominato dall'intendente scolastico per le scuole in questa lingua, e da un presidente nominato dal provveditore agli studi di intesa con il presidente della giunta provinciale; la promozione in ciascuna lingua può essere conseguita soltanto se sia data valutazione di sufficienza dal professore della lingua stessa.

44. 7. **Luzzatto, Lattanzi, Boiardi.**

Sostituire il quarto capoverso con il seguente:

Si procede nel modo indicato nel precedente comma dall'entrata in vigore della presente legge, per le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli. Per coloro che già siano in servizio e per coloro che intendano presentarsi ai concorsi previsti dal comma precedente sono istituiti appositi corsi gratuiti delle lingue italiana e tedesca. I programmi degli esami delle due lingue sono stabiliti dal provveditore agli studi di intesa con il presidente della giunta provinciale in rapporto alle esigenze delle carriere e delle funzioni; in ogni caso per le carriere esecutiva ed ausiliaria o equiparate è richiesta soltanto prova orale, per le carriere direttiva e di concetto anche prova scritta.

44. 8. **Luzzatto, Lattanzi, Boiardi.**

Al quinto capoverso, dopo le parole: nella provincia, *aggiungere le parole:* salvo domanda, *e sopprimere le parole:* per esigenze di servizio e.

44. 9. **Luzzatto, Lattanzi, Boiardi.**

All'ultimo capoverso, sostituire le parole: sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano, *con le parole:* dei commi precedenti. *Sopprimere le parole:* per l'attribuzione dei posti ai cittadini di lingua tedesca.

44. 10. **Luzzatto, Lattanzi, Boiardi.**

L'onorevole Luzzatto ha facoltà di svolgerli.

LUZZATTO, Relatore di minoranza. Li svolgo congiuntamente anche perché desidero preannunciare fin d'ora che noi insisteremo per la votazione di questi emendamenti.

La votazione del primo emendamento sotto certi aspetti può fare parte a sé; la votazione del secondo invece condiziona tutti i successivi. Il problema si risolve quindi congiuntamente.

Svolgo in questa sede la serie di cinque emendamenti all'articolo 44, riservandomi poi l'illustrazione dei nostri emendamenti agli articoli 45, 46 e 47 che trattano altri problemi. Su quello all'articolo 47 mi trovo nella posizione piuttosto eccezionale di aver avuto il consenso della Commissione e del Governo, cosa che non mi capita di frequente. Ma lo vedremo a suo tempo.

Sui nostri emendamenti all'articolo 44 non abbiamo avuto il piacere di avere il consenso del Comitato dei 9, né del Governo e neppure dell'onorevole Riz, che a questo punto è un poco il *deus ex machina* per il parere, perlomeno nel Comitato dei 9. A noi dispiace. Si tratta di una questione fondamentale che dobbiamo brevemente illustrare per il significato che essa ha. Riteniamo che essa avrebbe potuto essere risolta nel modo da noi proposto o in altro modo (non ha importanza la determinazione letterale degli emendamenti). Onorevole Presidente, quando ebbi l'onore di parlare alla Camera come relatore di minoranza, alla conclusione della discussione generale, dissi che noi avevamo esposto i motivi di questa serie di emendamenti, per noi fondamentale, ma che non li avevamo ancora presentati perché volevamo sentire la discussione al Comitato dei 9 per la loro migliore formulazione. Questo Comitato si è riunito martedì mattina, quando è cominciato l'esame degli articoli, per cui abbiamo dovuto presentare gli emendamenti prima di conoscere i risultati della riunione.

Li abbiamo presentati nel testo già proposto in Commissione e che per noi stessi non è definitivo. Desidero qui ribadirlo. Noi eravamo e siamo pronti a discutere in vista eventualmente di una migliore elaborazione. Non pretendiamo di avere dato una definizione perfetta; anzi, onorevoli colleghi, se dovessi dire il mio stesso parere sull'ultimo emendamento direi di ritenere che vi siano alcune imperfezioni da correggere. Tuttavia, ho ripresentato il testo proposto in sede di Commissione per tenere vivo il problema, ai fini di una sua risoluzione globale. Ora, non è il caso di cercare le responsabilità. Non so se siano il Governo o la maggioranza della Camera, la democrazia cristiana o la *Volkspartei* che respingono questi nostri emendamenti. Non lo so, e direi che fino a un certo punto può anche non interessarmi volerlo precisare

fino in fondo. Quello che tengo a chiarire è che questo gruppo di nostri emendamenti riguarda, secondo noi, l'applicazione di un principio fondamentale nel Trentino-*Südtirol* (mi sia consentito di usare la terminologia che questa legge propone, che è la terminologia corrispondente alla lingua della popolazione della provincia di Bolzano). Il problema è di convivenza e non di divisione, di unione e non di separazione. È questo un principio che per noi è fondamentale, dal quale non potremo mai deflettere.

Sappiamo che la dirigenza della *Volkspartei* non condivide questo punto di vista: essa vuole distinguere, ritenendo così di poter meglio difendere il proprio gruppo linguistico. Mi sia consentito, onorevoli colleghi, una volta ancora di dire che noi non parliamo e non parleremo mai di gruppi etnici, perché non siamo razzisti e non ammettiamo le distinzioni razziali: parliamo e parleremo sempre di minoranza linguistica, che implica tutti i corollari culturali, tradizionali, inerenti all'educazione, alla formazione e alla tradizione di una popolazione e che sono legati alla sua lingua e alla sua cultura.

Ebbene, noi muoviamo da questo principio. Può darsi che altri muova da altro principio, ma questo non è un motivo perché non ci si possa incontrare e trovare soluzioni concrete che corrispondano all'interesse dell'uno e dell'altro gruppo linguistico, della popolazione intera di questa zona.

Non discuterò quindi i principi: noi abbiamo i nostri, gli altri hanno i loro. Discuterò invece di problemi concreti, perché i nostri emendamenti, signor Presidente e onorevoli colleghi, sono volti a tutelare gli interessi della popolazione nel suo complesso, senza discriminazioni di gruppo linguistico; sono volti a tutelare egualmente sia la popolazione di lingua italiana sia quella di lingua tedesca.

È un caso concreto nel quale noi dimostriamo come, muovendo da principi socialisti, si sappia difendere il diritto delle minoranze linguistiche meglio di chi mal cela un suo fondamento nazionalistico, come è il caso della *Volkspartei*.

Noi difendiamo meglio di voi, onorevoli colleghi della *Volkspartei*, gli interessi del cittadino di lingua tedesca, in questa questione concreta. Voi avete voluto la proporzionale etnica — noi preferiamo dire linguistica — nel riparto dei pubblici uffici; e per questo avete fatto una prima rinuncia, assai grave per le condizioni di vita nella zona: quella a cui si riferisce il primo nostro emendamento, che

sopprime quelle eccezioni che voi avete accettato, cioè le eccezioni per cui il principio della proporzionale linguistica si applicherebbe a certi settori e non a certi altri.

Noi proponiamo che queste eccezioni siano soppresse, perché proponiamo la sostituzione del concetto del bilinguismo al concetto dei gruppi linguistici distinti. E quando si applichi il principio del bilinguismo non vi è più alcun motivo di diffidenza da parte di chicchessia; e noi non li avremmo questi motivi, nemmeno per la proporzionale linguistica, e teniamo a dichiararvelo! Riteniamo infatti che il principio dell'uguaglianza dei cittadini, indipendentemente dalla loro lingua, dalla loro religione e così via, come recita l'articolo 3 della Costituzione, sia un principio irrinunciabile, che non ammette eccezioni. Ma anche chi ritenesse che per certi uffici, come ad esempio quelli relativi alla pubblica sicurezza, quelli attinenti alla carriera direttiva dell'amministrazione dell'interno, per certi corpi particolari, si debba nutrire una certa diffidenza nei riguardi della popolazione di altra lingua, non potrebbe richiedere questo medesimo principio discriminatorio, e come tale ingiusto e per noi inaccettabile, quando si stabilisce il principio del bilinguismo.

Vorrò vedere, fra poco, se i rappresentanti della *Volkspartei* in questa Camera voteranno contro il nostro primo emendamento che sopprime le eccezioni ai diritti eguali dei cittadini dell'una e dell'altra lingua. Noi proponiamo che sia applicato non il principio della divisione, della distinzione — tanti posti agli uni e tanti posti agli altri — ma il principio del bilinguismo.

Vedete, quando si parla di certi servizi, di certi corpi armati — perché no? — dei carabinieri, della guardia di finanza, bisogna tenere presente che, in un piccolo paese di montagna vicino al confine, lo Stato, per il cittadino del luogo, è rappresentato dal carabiniere, dalla guardia di finanza. E se questi saranno obbligatoriamente di lingua italiana, probabilmente appartenenti ad altre regioni d'Italia, e non parleranno la lingua tedesca, innumerevoli saranno le occasioni di attrito. Queste, infatti, sono le occasioni che in concreto si sono manifestate in numerosi episodi, in tragici episodi, onorevole Riz, onorevole Mitterdorfer, dei quali conosciamo tutti la drammaticità umana. E voi sapete a quali episodi intendo riferirmi. Per esempio, mi riferisco a quello che ha portato ad un processo, non modificato nelle successive fasi di giudizio, soltanto recentemente risolto, con

provvedimenti individuali, un episodio che muoveva proprio da fatti del genere: la guardia di finanza che non sapeva parlare la lingua del luogo e non riusciva a farsi intendere da quei cittadini. Sapete bene che è nata così una tragedia che ha dato luogo, poi, a gravi condanne e a lunghe polemiche nella provincia di Bolzano e fuori di essa.

Bisogna, quindi, come primo punto fondamentale, trovare il modo di non determinare simili occasioni, di stabilire la massima comprensione, anche a questi livelli. Ed ecco perché noi proponiamo che al criterio del riparto tra gruppi linguistici si sostituisca quello del bilinguismo effettivo, non quello fatto per finta.

Onorevoli colleghi, sono stato presentatore anni addietro di una proposta di legge sull'indennità per il bilinguismo. Si è trattato di uno dei pochi casi nei quali siamo stati d'accordo tra maggioranza ed opposizione. Quella proposta è divenuta legge, nella sostanza. Ed ora so che devo battermi il petto, perché quella legge non è stata efficace ed idonea a risolvere il problema, per il modo in cui è stata applicata. Occorrono, infatti, altre norme che evitino la possibilità di evasione, di inganno, nella loro applicazione.

Lo spirito della legge sull'indennità per il bilinguismo è stato disatteso. Per parlarci chiaro, per certi gruppi linguistici si adopera la manica larga negli esami per la conoscenza dell'altra lingua, mentre per altri gruppi si adopera un'eccessiva severità. E così l'indennità la si dà agli uni e non agli altri. Ed in effetti ancora oggi negli uffici pubblici della provincia di Bolzano le due lingue non sono parlate dai pubblici dipendenti.

Allora bisogna trovare un altro sistema. E noi proponiamo un meccanismo che vi offre ogni garanzia: l'esame preliminare nelle due lingue prima di ogni concorso, prima di ogni assunzione a pubblici uffici, statali, regionali, provinciali, comunali, in ogni settore, senza alcuna eccezione. E vi proponiamo una garanzia concreta, cioè che non si sia promossi se non si riceve un voto di sufficienza da parte del professore della lingua cui l'esame si riferisce, italiano e tedesco, e che le commissioni d'esame siano composte da un professore dell'una madrelingua e da un professore dell'altra madrelingua, e da un presidente nominato in modo da offrire ogni garanzia di imparzialità.

Noi vi proponiamo ogni possibile accordo, ogni concreta garanzia per rendere effettive queste misure. Quando esse fossero effettive, non vi sarebbe bisogno della proporzionale

linguistica nelle assunzioni, che richiede — come sapete meglio di me — forse dieci o venti anni, forse più, perché il gruppo linguistico di lingua tedesca raggiunga la proporzionale corrispondente alla sua popolazione negli impieghi che gli sono riservati, perché tutti i concorsi, le ammissioni, le assunzioni sarebbero subordinati alla prova di lingua. E voi sapete meglio di me che nella prova delle due lingue nella provincia di Bolzano la popolazione di lingua tedesca è avvantaggiata, perché in realtà la vostra gente conosce l'italiano a sufficienza per superare l'esame; non sono molti gli italiani che conoscono il tedesco a sufficienza per poter superare un esame. Perciò converrebbe alla gente di lingua tedesca, converrebbe alla vostra gente, onorevoli colleghi della *Volkspartei*, la proposta che noi facciamo: la verità è che voi la respingete perché non converrebbe alla direzione del vostro partito, che con questo sistema assume una specie di padronato, diviene la collocatrice, la sola padrona delle assunzioni: due posti a me, un posto a voi, signori della democrazia cristiana. È un buon affare che fate, signori della *Volkspartei*: due a uno. E poi scegliete voi la vostra gente e potete così esercitare il vostro dominio con un'arma in più. Quando si stabilisce il principio di fondo per una vita comune possibile è che ci si intenda; ma con la proporzionale che voi proponete in questo articolo 44 l'intendersi non è per nulla garantito. Ci saranno tanti dipendenti di lingua tedesca, tanti di lingua italiana; ma potrà accadere che i cittadini che si rivolgono ai pubblici uffici capitino a rovescio, che cioè quello di lingua italiana, o quello di lingua tedesca, non si intenda con il dipendente dei pubblici uffici. Non risolvete il problema in modo da assicurare la vita uguale, la vita comune nella provincia di Bolzano, nel *Südtirol*.

Allora la nostra proposta risponde sì a dei principi ma risponde anche a dei criteri concreti, risponde agli interessi effettivi della popolazione della zona. Noi la riteniamo qualificante dell'intero disegno di legge: dal voto che sarà dato su questi emendamenti il nostro gruppo farà dipendere il voto finale sul disegno di legge, perché ritiene che questo articolo e i nostri emendamenti siano qualificanti dell'indirizzo che si intende effettivamente seguire.

Noi con questo spirito e con questo intendimento, nell'interesse della popolazione tutta della provincia di Bolzano, abbiamo presentato i nostri emendamenti; insistiamo per essi, chiediamo che siano votati qui, chiediamo che

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

siano successivamente, anche se saranno respinti, sottoposti ad un riesame al quale, se vi volete sottrarre per le trattative che condurrete al chiuso soltanto con la maggioranza governativa, non vi potrete sottrarre davanti alla popolazione della provincia, non vi potrete sottrarre negli anni prossimi davanti ai cittadini tutti.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il terzo capoverso.

44. 2. **Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Al terzo capoverso, dopo la parola: popolazione aggiungere le parole: del 1961.

44. 3. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Sopprimere il quarto capoverso.

44. 4. **Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

All'ultimo capoverso, sopprimere il primo e il terzo periodo.

44. 5. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

FRANCHI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, uno dei passi fondamentali del discorso con il quale l'onorevole Almirante, relatore di minoranza, consegnò alla storia —

come egli ebbe a dire e come noi oggi abbiamo la fierezza di ripetere — la battaglia del Movimento sociale italiano in difesa dei diritti dell'Italia sull'Alto Adige, fu dedicato al drammatico problema della proporzionale etnica. Il fatto che oggi sia stata presa la parola sull'articolo 44 dal nostro presidente di gruppo conferma il significato morale della nostra battaglia su questo argomento. Non è il solo grande tema di questo disegno di legge, ma certo in questo momento è non solo quello più drammatico, ma quello che ci lascia più profondamente turbati nel vedere come di fronte ad esso solo la nostra voce si sia levata a tutela dei diritti dei lavoratori italiani.

Onorevoli colleghi, questo discorso dovrebbe far meditare, perché poi sul posto sappiamo come si comportano le organizzazioni sindacali. Ho già avuto l'onore di leggere in quest'aula le proteste vibranti, gli appelli drammatici dei vari sindacati di Bolzano, gli appelli reiterati della CISNAL in difesa dei posti di lavoro per i cittadini di lingua italiana. Ho il dovere di richiamarli. Qui si tratta veramente di avviarsi verso la fine del nostro lavoro in Alto Adige fine colpevole, responsabile, voluta da un Governo che ormai è estraneo a questo problema e che ha un unico interesse: di far approvare rapidamente questo disegno di legge.

Siamo dunque alla fine del nostro lavoro in Alto Adige? È il discorso dei 5, 6 mila lavoratori italiani che dovranno apprestarsi tra poco a lasciare quelle terre perché dovranno abbandonare il posto di lavoro per rispettare questa norma iniqua. Ho detto « norma iniqua », ma non ci sono parole sufficienti per battezzare questa disposizione legislativa. Mi guardo bene dal leggere la miriade di documenti in nostro possesso ma certi raffronti vanno fatti. Non è possibile non guardare nel tempo, non è possibile evitare di richiamare alla mente gli interventi dell'onorevole Ballardini quando, sul posto — ecco la differenza con la sua posizione di oggi, relatore per la maggioranza qui alla Camera — doveva parlare a diretto contatto con quelle popolazioni. Allora l'ansia di 5, 6 mila lavoratori induceva l'onorevole Ballardini a dire di no, come disse di no in sede di Commissione dei 19, come disse di no in un articolo del quale è già stata data lettura in quest'aula e che io mi permetto di definire interessante. È l'articolo della condanna. Infatti l'onorevole Ballardini disse: Condannabile fu quel metodo, condannabile fu quell'altro atteggiamento, condannabile fu il metodo suggerito da certa opinione pubblica italiana di invitare i sudtirolesi ad andarsene,

ma condannabile è anche ogni provvedimento che provochi un esodo di cittadini di lingua italiana ormai da decenni radicati in una terra che è per molti la terra natale. Condannabile, onorevole Ballardini, anche oggi perché non è mutato niente. Giusto quell'atteggiamento di ieri, non giusto, non coerente il suo atteggiamento di oggi che tradisce lo stesso onorevole Ballardini di ieri.

E dove sono tutte le sinistre che dicono di interpretare in via esclusiva i più autentici interessi dei lavoratori italiani? Quando quei nostri lavoratori non avranno più lavoro per quello che noi stiamo facendo in nome di principi, che anche noi condanniamo, che cosa diremo loro? Non affrontiamo con troppa superficialità certi problemi. Purtroppo l'Assemblea questo sta facendo nel presente momento. Anche nel passato con troppa superficialità si sono affrontati argomenti che avrebbero meritato ben altro interesse e ben altro tormento di coscienza.

I nostri innumerevoli interrogativi sono rimasti senza risposta, le motivazioni da noi addotte non hanno trovato accoglimento. La sintesi di quello che si concede e che noi con i nostri emendamenti soppressivi chiediamo che venga tolto è: l'applicazione della proporzionale etnica ai ruoli delle amministrazioni rappresentate in provincia di Bolzano in base all'attuale proporzione tra i gruppi linguistici italiano e tedesco (un terzo e due terzi); la creazione di un ruolo speciale statale per la provincia di Bolzano in cui circa due terzi dei posti verrebbero riservati ad elementi di lingua tedesca. Mi permetto di dire: perché non si è sentito il bisogno almeno di vincolare l'altro terzo ai cittadini di lingua italiana? Per quale motivo la riserva di due terzi agli elementi di lingua tedesca? Volete dirci se possiamo essere tranquilli che l'altro terzo è riservato agli italiani? C'è la riserva, mi potete rispondere. Ma noi non accettiamo il principio, quindi non ci indugiamo su questo argomento; però — ecco il discorso — vedete a forza di cedimenti a che punto siamo arrivati. E non sto a ripetere quanto è stato tanto egregiamente a lungo dal Movimento sociale italiano detto e quanto richiamava anche poco fa il presidente del nostro gruppo quando sottolineava come Alcide De Gasperi riuscisse a dire di no. De Gasperi è l'uomo che noi abbiamo citato e sono sicuro che a molti di voi sarà dispiaciuto. De Gasperi è l'uomo che riaprì il problema, però è anche l'uomo che seppe ad un certo punto dire di no e fronteggiare le pressioni e le richieste austriache. Dicevo: ci fu un momento in cui De Gasperi

seppe dire di no perché sapeva di aver dato tutto, di aver dato troppo. Nessuno ha avuto il coraggio di dirlo, di negare la validità dell'azione di De Gasperi, una azione illuminata a tutela degli interessi del nostro paese.

Le nuove norme parlano di stabilità di sede nella provincia e, in caso di trasferimenti imposti da esigenze di servizio e di addestramento, dispongono che quelli riguardanti il personale di lingua tedesca saranno contenuti nella misura del 10 per cento dei posti da esso complessivamente occupati. E si sa che il Ministero dell'interno seguirà la direttiva politica di mantenere in provincia di Bolzano i cittadini dei diversi gruppi linguistici che entreranno a far parte delle forze dell'ordine (anche questo fa parte del libretto giallo). Lo stesso principio di proporzionalità è riconosciuto al gruppo ladino e per il personale della magistratura.

Ai cittadini di lingua italiana era rimasta una sola fonte di lavoro: il lavoro subordinato privato e pubblico. Ma si sa come, un poco alla volta, i nostri dipendenti di aziende sono stati cacciati, con il terrorismo consumato ai danni delle aziende che assumevano lavoratori italiani. Quante volte lo abbiamo denunciato in quest'aula! Ma altrettante volte non siamo stati ascoltati. Un sistema molto efficace il terrorismo sulle aziende. Bisognava stare attenti perché assumere o mantenere manodopera di lingua italiana diventava pericoloso per le aziende. Il terrorismo che si vuole oggi legalizzare con questa legge esclude dall'ultima fonte di reddito i lavoratori italiani: il pubblico impiego. Tra l'altro è stato sottolineato tante volte che al pubblico impiego i cittadini italiani di lingua tedesca non sono adatti (non diciamo che non sono bravi). I cittadini italiani di lingua tedesca non aspirano al pubblico impiego. Noi non vogliamo fare paragoni, sono cittadini italiani, tali li vogliamo considerare e per questo ci sforziamo di lottare perché tali anche loro si sentano, con tutti gli obblighi e i diritti che ne derivano. Ma il pubblico impiego non è il posto più ambito, lo sappiamo, non è congeniale alla loro mentalità. E si riuscirà persino, come è stato già rilevato, a declassare le qualità e l'esercizio di quelle funzioni proprio con un personale che per natura è meno adatto e meno portato al pubblico impiego, tant'è vero che pochi sono coloro che vi aspirano.

In questo momento avremmo voglia di denunciare ben altre cose. È un discorso che si può anche accettare quello secondo il quale « contro la forza, la ragion non vale », ma diventa meno digeribile quando si cerca di

dare ad esso una giustificazione come fa la relazione di maggioranza. Ci sono dei principi che non sono stati inventati dal costituente italiano; ci sono principi che stanno alla base dei diritti dell'uomo e che il costituente allora non fece altro che recepire, e travolgere quei principi non significa soltanto travolgere la Costituzione, ma anche travolgere i rapporti umani, calpestare i diritti dell'uomo, quali sono sanciti negli articoli 3 e 51 della Costituzione. L'articolo 3 parla della pari dignità di tutti i cittadini, della uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, senza distinzione di sesso, di lingua, di razza, ecc. L'articolo 51 della Costituzione sancisce che tutti i cittadini possono accedere al pubblico impiego in condizioni di uguaglianza. La norma dell'articolo 3 della Costituzione non l'ha inventata il costituente, è una norma che sta alla base del buon vivere civile. Ecco il paradosso: stiamo approvando una legge costituzionale che viola non solo lo spirito di tutto il testo della Costituzione, ma alcune norme formali specifiche della Costituzione stessa.

La relazione governativa, nel tentativo di giustificare la proporzionale etnica, afferma che la norma, pur nella sua peculiarità, appare conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui il principio della uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione va inteso in senso sostanziale ed esige, perciò, trattamenti differenti per situazioni obiettivamente diverse. Ciò si verifica, appunto — dice la relazione — nella particolare situazione dell'Alto Adige, non avendo riscontro sotto vari profili nel restante territorio nazionale.

Il Governo evidentemente non legge le sentenze della Corte costituzionale, altrimenti si renderebbe conto che nella sentenza cui la sua relazione si riferisce è detto tutto il contrario di quanto il Governo pretende di trovarvi. Infatti, a parte la considerazione che, se fosse vero quanto afferma il Governo, non vi sarebbe bisogno di una norma costituzionale, che oltre tutto stona alquanto in uno statuto di autonomia, si legga la sentenza n. 15 del 1960, con la quale la Corte risolse la questione di costituzionalità insorta in merito alla legge n. 748 del 1954, che prevedeva per l'Alto Adige l'ammissione ad un concorso preparatorio e la successiva nomina al grado iniziale di segretario comunale, riservando l'una e l'altra ad elementi che fossero oriundi della provincia di Bolzano, senza distinzione tra gruppi linguistici.

La Corte, nel dichiarare la legittimità costituzionale di tale norma speciale, affermava tra l'altro: « Non può dirsi che nel caso attuale il principio di eguaglianza sia stato violato, giacché la particolare disciplina data dal legislatore all'assunzione di una determinata categoria di impiegati pubblici risponde alle esigenze del pubblico servizio in un settore ben determinato: le segreterie dei comuni di una zona di confine in cui il funzionario meglio esplica il suo mandato se più a fondo conosce l'ambiente locale ». Ecco il discorso sottile, ma chiaro, della Corte costituzionale. « Si aggiunga che non trattasi di funzionari addetti ad uffici statali, né di funzionari con attribuzioni nelle quali è e deve essere preminente il carattere unitario delle funzioni statali, ma trattasi di funzionari che devono essere preposti alle segreterie di piccoli comuni, in gran parte alpestri, con una popolazione a contatto della quale non è irragionevole che sia posto un funzionario ben edotto delle particolari esigenze ambientali. E pertanto, mentre per altre zone del territorio nazionale o per altri uffici della stessa provincia di Bolzano una norma di questo genere non sarebbe o potrebbe non essere giustificata, la norma stessa, tenuta presente la sua portata ed i fini ai quali si ispira, non può dirsi contrastante col principio di eguaglianza... La norma in esame non ha inteso avvantaggiare un gruppo di cittadini, bensì ha inteso adottare un sistema di scelta fondato sopra criteri attitudinali... La nascita in un certo luogo o da famiglia che risiede nel luogo stesso è considerata dalla legge non perché si presuma l'appartenenza ad una determinata razza, ma perché si presume che il cittadino abbia, per questo solo fatto della nascita in quel luogo o della appartenenza a quella famiglia, particolari attitudini in relazione agli scopi che la legge vuole conseguire... La legge in questione non è in contrasto con i precetti inderogabili posti dal primo comma dell'articolo 3 della Costituzione. Richiedendo che l'aspirante sia nato nei comuni di un determinato territorio o sia nato da famiglia ivi residente, la legge non ha fatto alcuna distinzione di razza o di lingua... ».

Non crediamo che ci voglia molto per comprendere che, se invece si fosse trattato di una distinzione basata sulla razza o sulla lingua, la Corte avrebbe bocciato quella legge, come ne boccerebbe qualsiasi altra dello stesso genere, perché contraria ai principi inderogabili della Costituzione. In altri termini, la Corte si è pronunciata implicitamente, ma chiaramente, nel senso della inammissibilità di una distinzione fra cittadini, basata sulla lingua

materna, per l'accesso agli impieghi. Se ne deve quindi concludere che la relazione governativa tenta di prevenire con affermazioni non rispondenti al vero l'istintiva avversione che tutti noi proviamo per una tale distinzione, e che certamente non siamo i soli a provare, anche se molti altri nostri colleghi, pur provando questa avversione, non hanno il coraggio di manifestarla neppure in questa sede.

Ma, oltre a questi aspetti di carattere giuridico, ci sono aspetti politici, economici e sociali. Vi è un aspetto politico che suggerisce di ricordare che, oltre i dati inoppugnabili della geografia e della storia, resta la verità che l'italianità dell'Alto Adige è affidata e garantita anche dalla consistenza della popolazione di lingua italiana. Lo scopo dell'Austria e della *Volkspartei*, anche con la proporzione negli impieghi, è proprio quello di ridurre tale consistenza per poi meglio ottenere, in una qualche occasione oggi non prevedibile, ma non impossibile, l'autodecisione per l'annessione all'Austria, alla quale quest'ultima ha implicitamente, ma necessariamente rinunciato col fatto stesso della stipulazione dell'accordo di Parigi. La città di Merano, già italiana per tre quinti, si avvia alla equivalenza dei gruppi linguistici e ben presto il gruppo tedesco supererà quello italiano. A Bolzano la schiacciante maggioranza italiana viene di giorno in giorno erosa e ridotta con ogni mezzo dalla politica della *Volkspartei*. Moltissime scuole italiane sono state via via chiuse negli ultimi anni per mancanza di alunni. Questo è accaduto e accade con lo statuto vigente. È facile prevedere che cosa avverrà con il nuovo statuto, con l'insieme delle sue norme repressive e soppressive contro il gruppo italiano, delle quali quella della proporzione negli impieghi è solo la più clamorosa.

Ripeto, c'è poi l'aspetto sociale. Il gruppo di lingua tedesca ha in mano tutta l'economia, il commercio, l'agricoltura. Dal 1945 in poi abbiamo visto cadere di volta in volta in proprietà del gruppo di lingua tedesca i cinematografi, i teatri, i negozi, gli esercizi pubblici. Un poco alla volta, con la politica intelligente dell'Austria, che continuava a mandare finanziamenti e metteva il gruppo di lingua tedesca in condizione di acquistare beni economici a fronte della povertà della nostra gente, una unica fonte ci rimaneva: quella del lavoro subordinato e del pubblico impiego. Ebbene, volete voi toglierci ora anche quella? Abbiate coraggio! Per chi ha coraggio, è questo il momento di dimostrarlo; per chi ha coscienza, è questo il momento di dimostrarlo, perché sotto questo profilo la responsabilità che il

Parlamento si assume supera perfino il momento e la formula della legge che voi state per approvare!

Concludendo, i nostri emendamenti soppressivi trovano giustificazione non tanto negli argomenti da me modestamente e frettolosamente illustrati in questo scorcio di seduta, ma in tutto quello che il nostro gruppo e il nostro partito, non solo in questa tornata, ma per anni, hanno detto.

Un'ultima considerazione invece sullo emendamento aggiuntivo. Al terzo capoverso di questo articolo si dice: « I posti dei ruoli di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione ». Ma vi siete accorti quanto grave sia questa norma, se resta così? L'onorevole Luzzatto ha avuto occasione di ricordare che i censimenti si fanno una volta ogni dieci anni; e se in questa norma non si stabilisce qualche criterio preciso, qual è il significato reale di questa norma? Che, con il sistema della proporzionale etnica, oggi si applica la norma e si cacciano gli italiani; poi si riapplica domani, quando ci sarà un nuovo censimento, e di volta in volta quindi aumenterà sempre il gruppo di lingua tedesca e quindi diminuirà quello di lingua italiana proprio per il sistema che voi volete stabilire oggi. E ogni volta ci sarà una verifica: un censimento ogni dieci anni. E se per caso dovesse mutare la legge e il censimento si facesse, anziché ogni dieci anni, ogni cinque, questo discorso varrebbe ogni cinque anni. Ma allora, ancoriamo questa norma a un dato preciso! Perciò noi proponiamo: « rese nel censimento ufficiale della popolazione del 1961 », per cui almeno la proporzione dei due terzi e di un terzo resti ferma, perché altrimenti verrebbe a mutarsi in maniera artificiosa anche la proporzione, e proprio in virtù di questa introduzione della proporzionale etnica. E sarebbe anche questa una cosa assurda per cui non ci son parole per qualificarla! Per questi motivi, chiedo l'accoglimento dei nostri emendamenti soppressivi e, in subordine, dell'emendamento che al terzo comma aggiunge le parole: « del 1961 » dopo la parola: « popolazione ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quarto capoverso aggiungere, in fine, le parole: Rimangono ferme le disposizioni

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

legislative relative al possesso dei titoli o requisiti necessari per l'accesso ai singoli ruoli.

44. 1. **Biondi, Bozzi, Protti, Cottone, Giomo, Cantalupo, Monaco, Alesi, Ferioli, Quilleri, Serrentino.**

Questo emendamento è stato ritirato.

RIZ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZ. L'onorevole Luzzatto ha presentato l'emendamento 44. 6, con il quale chiede di sopprimere il secondo capoverso dell'articolo 44, cioè quella norma che esclude il cosiddetto *Proporz* per le carriere direttive della amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

L'onorevole Luzzatto afferma che noi saremmo corresponsabili, perché accettiamo questa norma. Anche la *Volkspartei* sarebbe cioè responsabile poiché non si difende contro questa imposizione, che egli giustamente definisce iniqua. L'onorevole Luzzatto sa troppo bene che noi subiamo il contenuto di questo secondo capoverso. La riprova è che noi voteremo l'emendamento 44. 6 e soccombiamo nella votazione. Proprio così gli dimostriamo che dobbiamo purtroppo sopportare questa limitazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 44?

BALLARDINI, *Relatore per la maggioranza*. Su questi emendamenti ho pochissimo da dire, in quanto essi tendono a modificare l'articolo 44, che, come ho più volte ricordato, va accettato in blocco o respinto in blocco. Esso, infatti, è il risultato di una lunga elaborazione. Sulla proporzionale etnica nel pubblico impiego sono state dette e scritte molte cose. Questa soluzione nacque nel lontano 1962 nella commissione dei 19. E fu proposta alla commissione dei 19 in seduta plenaria da un sottocomitato che era stato nominato per studiare questo argomento e che era formato dal senatore Tinzi e dal dottor Magnago per parte sudtirolese e dal presidente della commissione dei 19, onorevole Paolo Rossi, dall'onorevole Piccoli e dall'onorevole Lucifredi per parte di lingua italiana. Fu quel sottocomitato, incaricato dalla commissione dei 19 di studiare il problema, che immaginò questa soluzione. Da

quella prima applicazione, la soluzione della *Proporz* è rotolata poi attraverso discussioni, dispute, dibattiti politici e giornalistici di vario genere, è passata attraverso diversi negoziati e trattative, finché è finita per diventare uno dei pilastri portanti, fondamentali del « pacchetto ». Ne abbiamo discusso nel dicembre 1969: fu sottolineata allora dal Presidente del Consiglio dei ministri che presentò al Parlamento il « pacchetto », l'importanza che veniva attribuita a questa soluzione.

Oggi la proporzionale etnica non costituisce più la soluzione tecnica di un problema, ma è diventata la soluzione stessa del problema. Essere contro la proporzionale etnica non significa essere contro la proporzionale etnica, ma significa essere *tout court* contro l'accordo esistente alla base della soluzione che stiamo per dare al problema.

Ecco quindi perché nonostante le riserve, nonostante le critiche, nonostante le opposizioni, anche mie personali (non ho nulla da smentire) che ebbi ad elevare nei confronti di questo principio, oggi, d'accordo con la maggioranza della Commissione, dichiaro di accettare il contenuto dell'articolo 44.

Per conseguenza, signor Presidente, il parere della maggioranza della Commissione nei confronti di tutti gli emendamenti che sono stati presentati all'articolo 44 è contrario, sia per le ragioni da me illustrate, sia in relazione a quanto è stato detto in proposito dal Presidente del Consiglio nel suo discorso di replica dopo la chiusura della discussione generale.

SCOTONI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOTONI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per preannunciare il voto favorevole del gruppo comunista agli emendamenti presentati dall'onorevole Luzzatto e, nell'eventualità che essi non vengano accolti, la nostra astensione dalla votazione dell'articolo 44 quale esso risulta dalla proposta governativa.

Crede che non ci sia bisogno di spiegare i motivi che ci inducono ad accettare le proposte contenute negli emendamenti dell'onorevole Luzzatto perché sono convinto che la grandissima maggioranza dei presenti li condivide da un punto di vista non soltanto della tecnica legislativa, della equità e dei principi, ma anche in considerazione di come funzionano le cose in questo nostro paese.

Risulta anche da quanto ha testé detto il relatore per la maggioranza che c'è un impegno, una cambiale da onorare. Io posso capire la situazione in cui si trova chi è costretto da una politica ad assumere determinati atteggiamenti, benché bisognerebbe invitare alla riflessione sui motivi che tale situazione hanno determinato, sugli errori che sono stati commessi. Mi pare anche che l'onorevole Luzzatto abbia fatto bene a rivolgere prevalentemente il suo discorso ai colleghi della *Südtiroler Volkspartei* perché sono essi che hanno in mano questa cambiale.

Anche se tutto ciò sarà inutile mi sia consentito ugualmente di esprimere nei loro confronti il desiderio che essi non se ne avvalgano. E ciò non per motivi di principio od altro, che pure credo potrebbero validamente essere invocati, ma per un calcolo politico che il loro gruppo dovrebbe fare. Domando loro in altri termini di riflettere un momento su questo fatto: nella provincia di Bolzano accanto a 200 mila, *grosso modo*, cittadini di lingua tedesca, ce ne sono 100 mila circa di lingua italiana con i quali quelli di lingua tedesca dovranno necessariamente convivere, coesistere.

È questa la strada più idonea per risolvere il problema, per avvicinare i gruppi etnici tra di loro, per costruire qualche cosa che sia positiva? Io credo di no. Io credo che si sarebbero potute accettare le proposte Luzzatto che sono state fatte proprio — per lo meno nei desideri di tanti altri colleghi — per non costituzionalizzare queste disposizioni collocandole invece magari come misure riparatorie, transitorie.

Invece si è voluto insistere, ed io temo che le conseguenze non saranno buone.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*, Signor Presidente, spero che ella, che ha seguito con tanta attenzione questa parte dei nostri lavori, vorrà darmi atto che, se mi dovessi lasciar vincere dalla tentazione di riparare a lungo, questa sarebbe l'occasione politica, più ancora della occasione della quale mi sono avvalso in precedenza, di farlo. Ma non lo farò. Molto brevemente debbo per altro dire che i nodi sono venuti al pettine e che quello che doveva essere detto, a conferma delle nostre posizioni e delle nostre apprensioni, è stato finalmente detto; anche se con una reticenza che non fa onore a coloro che

certe cose hanno affermato e, soprattutto, anche se giungendo a conclusioni che non fanno onore a coloro che hanno dovuto confessare di muoversi, a questo riguardo, sul nostro stesso terreno.

Replicherò brevemente. L'onorevole Ballardini ha dichiarato di avere pochissimo da dire: perché si tratta — egli afferma — di uno dei pilastri fondamentali della legge, perché essere contro la *Proporz* significa essere contro l'accordo, perché non si può essere contro quest'ultimo che è alla base del disegno di legge e perché, infine, proprio dal momento che si tratta di argomento molto importante, fondamentale, ma ormai preconstituito, prestabilito negli accordi che sono stati pre-raggiunti, è meglio parlarne il meno possibile.

L'onorevole Ballardini ha altresì avuto la bontà di dire che egli non ha nulla da smentire nei confronti di quanto in precedenza aveva detto (e gli farò la cortesia di non citarlo) nella relazione scritta, negli interventi orali in quest'aula, in lettere ai giornali del Trentino-Alto Adige, in conferenze tenute in quella regione, in senso esattamente opposto. Onorevole Ballardini, quando si dichiara che non si ha nulla da smentire, si ha il dovere di continuare a sostenere una tesi. È molto strano che si dica: io non smentisco una tesi, ma la contraddico. Non smentire una tesi politica significa continuare a sostenerla, pagando di persona. Ma, mi consenta di dirlo, voi volete proprio tutto! Volete non smentire ciò che di giusto avete dichiarato; volete vantarvi di non smentire ciò che di giusto avete dichiarato nel momento in cui sottoscrivete ciò che secondo le vostre dichiarazioni giusto non è; pretendete di dare addirittura lezioni di coerenza, accettando di fare il relatore per la maggioranza su argomenti in merito ai quali volete però avere la libertà di coscienza di dichiarare di non essere d'accordo con voi stessi, nella veste di relatore per la maggioranza, ma di esserlo nel momento in cui sostenete le tesi che sono ora proprie dei relatori di minoranza. È veramente un po' troppo! È un po' troppo per la decenza politica e per la sopportazione di chi è costretto ad udire siffatte cose.

Io debbo dare atto all'onorevole Luzzatto ed al suo gruppo di avere, tranne che per un punto di un certo rilievo, mantenuto i precedenti impegni; di essersi battuti su una determinata linea che, tranne — ripeto — per un punto abbastanza importante, noi condividiamo. Il punto è quello che non dispiace all'onorevole Riz: la soppressione del secondo capoverso.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Ma è essenziale!

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Lo so. Onorevole Luzzatto, ella è troppo intelligente. Qualcosina però capisco anch'io. È essenziale in un determinato quadro, ma proprio perché essenziale ha da essere collegato con il resto. Nel momento in cui l'onorevole Riz estrae quella perla, onorevole Luzzatto, le fa un torto, le rende un cattivo servizio. Bisogna per altro riconoscere che l'occasione per farle torto e renderle un cattivo servizio l'ha offerta lei all'onorevole Riz ed alla parte cui l'onorevole Riz appartiene. Ed anche lei, onorevole Riz, si accontenti di ciò che vi hanno dato; si accontenti delle cattive figure che questi signori fanno nei vostri confronti ed anche nei nostri... Io me ne accontento; io che non prendo niente, che prendo soltanto questo successo morale, me ne accontento e ne sono pago. Voi avete il successo morale e quello materiale: accontentatevi. Non vogliate prendere in giro coloro che in fine dei conti vi hanno dato una mano. Quindi, onorevole Riz, non faccia all'onorevole Luzzatto l'affronto di estrarre quella parte dal suo composito mosaico di emendamenti. Perché una volta tanto l'onorevole Luzzatto aveva ed ha non dico delle ottime intenzioni, ma per lo meno delle buone o discrete intenzioni. Non mettete nel mucchio anche lui, perché altrimenti mi impedito di dargli quel riconoscimento che mi sono permesso di dargli, per quel poco che conta...

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. A me fa piacere che glielo impediscano.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Non credo. Io la reputo intelligente e civile; penso, pertanto, che il riconoscimento di un avversario politico le faccia piacere, così come a me farebbe piacere.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Ma c'è una differenza tra noi e voi!

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Sono tante, le differenze tra noi e voi! Io ho parlato di lei come di un avversario. Tengo a questa distinzione.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Appunto.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Nel momento in cui rilevo che un avversario dice qualche cosa di giusto, ho piacere di dirglielo

e sono sicuro che egli ha piacere che gli venga detto. Se non ne ha piacere non è intelligente né civile: è molto semplice.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Non è questo che ho detto. Ho detto soltanto che a me non dispiace che estraggano un emendamento: meglio uno che nessuno.

RIZ. Vede che avevo capito bene?

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Badi, onorevole Luzzatto, che in questo caso ella concede — e non era questa la sua iniziale intenzione — alla *Volkspartei* di poter aggravare questa parte del disegno di legge. Se gli altri emendamenti non vengono approvati, quel suo emendamento, isolato dal resto, rappresenta senza dubbio un peso ulteriore. Non ritengo che questa sia la sua intenzione, e cioè non arrivo a pensare che possa esservi tra lei e la *Volkspartei* un accordo a questo riguardo.

Tornando all'argomento, dobbiamo sottolineare in guisa critica un altro atteggiamento, ossia l'atteggiamento del gruppo comunista, che ci è stato testè chiarito (se si può usare questo verbo) dall'onorevole Scotoni. Abbiamo appreso che il gruppo comunista voterà (anche se saranno in pochi) gli emendamenti di parte socialproletaria; tranne l'emendamento soppressivo al comma secondo, li approveremo anche noi. Ella, onorevole Scotoni, ha detto che, qualora quegli emendamenti vengano respinti, vi asterrete dal voto sull'articolo 44. Ma non è questa la domanda politica e parlamentare che al gruppo comunista si pone in questo momento, alla stregua di precedenti dichiarazioni fatte dallo stesso gruppo comunista in Commissione e nel Comitato dei 9, nonché sulla stampa. La domanda è un'altra, e si riferisce al voto finale sul disegno di legge. I socialproletari hanno risposto a tale domanda dicendo, se non sbaglio, che se l'insieme di questi emendamenti all'articolo 44 non verrà approvato, essi riterranno di dover votare contro il disegno di legge. Cosa fanno i comunisti? Si astengono su questo articolo, ma si ripropongono di votare ugualmente in favore del disegno di legge? Cioè, voi concedete la maggioranza dei due terzi in merito al « pacchetto », una maggioranza che ha la sua importanza, direi, non tanto a livello costituzionale quanto a livello politico, nazionale e morale (in questo caso, a livello sociale). Questo è l'interrogativo che vi viene posto stasera e che noi vi porremo domani; è un interroga-

tivo che si ripercuoterà nella risposta che voi darete in Alto Adige, tra i lavoratori e i funzionari italiani nell'Alto Adige.

Onorevole Ballardini, onorevoli colleghi, perché questa è una norma portante ed essenziale? Perché in essa si realizza il principio della riserva etnica, principio per il quale la *Volkspartei* lotta coerentemente da tanti anni: un principio di difesa razziale, non c'è alcun dubbio, comunque la si interpreti e la si giustifichi. Volete dare delle giustificazioni culturali? Anche Rosenberg dava delle giustificazioni culturali ai suoi principi razziali. Nessuno lo sa meglio di me, perché ho studiato quei testi, ho sottoscritto nel 1938 il manifesto della razza, mi sono coscientemente e coerentemente, secondo i miei principi, allontanato da quelle posizioni, ho fatto dichiarazioni responsabili e a titolo personale, come segretario del mio partito, anche alla televisione per riconoscere lontane nel tempo e ripudiabili quelle posizioni. Da galantuomo, pertanto, posso giudicare ciò che in questo momento fanno con il voto anti-razzisti e democratici, i quali ostentano le loro posizioni a tutti gli ordini e a tutti i livelli, ma in questo caso sottoscrivono un documento di discriminazione razziale. È per questo che, come galantuomo, io levo non contro di voi, colleghi della *Volkspartei*, razzisti con piena legittimità (perché questa è la vostra posizione), ma contro di loro l'indice nostro accusatore. Questa è la più ignobile tra le posizioni che la maggioranza, eccettuata la *Volkspartei*, assume in questo momento; la più ignobile delle posizioni soprattutto se si ha riferimento a coloro che si cibano di antirazzismo da tanti anni a questa parte, che ci « campano » di rendita, che conducono la loro propaganda in ogni parte d'Italia su questi temi di larga e di facile popolarità. L'indice nostro si punta in particolare nei confronti dei partiti di sinistra e di estrema sinistra. Belle garanzie per il progresso sociale, per la solidarietà umana con i lavoratori italiani, con i lavoratori in genere; bell'esempio è questo che il partito comunista, il partito socialista offrono al Parlamento deserto e distratto, e all'opinione pubblica italiana che, ci auguriamo, si accorga di tutto ciò.

È un'accorata protesta la nostra più ancora che un voto contrario, è la protesta di galantuomini, di uomini coerenti, i quali disdegnano in voi il tradimento non dei nostri principi, ma dei vostri stessi principi.

PRESIDENTE. Il Governo?

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il dovere del rappresentante del Governo è quello di rendere ragione delle posizioni che ovviamente egli ha il compito di esprimere relativamente a tutti gli emendamenti formulati nei confronti dell'articolo 44 dai rappresentanti delle varie parti politiche, e di dichiarare ancora una volta, come del resto è accaduto per tutto il corso di questo complesso dibattito, la propria concordanza con le conclusioni dell'onorevole Ballardini, relatore per la maggioranza.

Lo faccio, se mi consentono gli onorevoli colleghi, non certo per sottrarre a quest'ora così tarda dell'altro tempo alla loro attenzione e al loro impegno, ma per un dovere di coscienza che io sento profondamente, come credo sentiamo tutti noi in quest'ora, prima di tutto di fronte a me stesso, alla mia coscienza e alla mia responsabilità di rappresentante del Governo.

In una rapida analisi, potremmo dire che gli emendamenti si dividono in due gruppi. Il primo è rappresentato dagli emendamenti sottoscritti dai colleghi del MSI i quali in fondo hanno, mi pare, molto lealmente rinunciato ad addentrarsi in una casistica specifica, consapevoli come sono, e come credo nessuno in questa Camera in questo momento disconosca o voglia disconoscere, che in questo articolo è veramente racchiusa la sintesi delle cose che si sono dette, fatte, preparate prima e fuori di qui e che qui dentro avranno tra poco, penso e mi auguro, una necessaria sanzione. Dall'altra parte un gruppo, invece, di emendamenti, per i quali si possono fare alcune osservazioni, che sono quelli presentati dall'onorevole Luzzatto.

Se non mi soffermo su quelli del MSI, ma brevissimamente su quelli dell'onorevole Luzzatto è proprio perché mi pare che lo stesso onorevole Almirante e la parte politica che egli rappresenta, non hanno espresso il desiderio — se ho interpretato correttamente il loro pensiero — di avere a questo punto del dibattito, una risposta analitica su ognuno degli emendamenti da essi presentati, avendo essi stessi prefigurato una piattaforma che è evidentemente politica e che su questo piano, pertanto, va trattata, non dico confutata.

Per quanto riguarda i cinque emendamenti dell'onorevole Luzzatto, è indubbio che con essi verrebbe ad essere modificato uno dei punti più importanti dello schema di disegno di legge, che è quello dell'accesso ai pubblici uffici in proporzione alla consi-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

stenza dei gruppi linguistici; e che uno di essi, il primo in particolare, è indubbiamente, dal nostro punto di vista di Governo, un emendamento sotto ogni profilo peggiorativo perché vulnera sostanzialmente un tipo di appartenenza ai pubblici uffici che, per sua natura e definizione, non può essere sottoposto alla clausola di riserva etnica, della quale invece si parla a proposito degli altri settori.

L'esigenza di cui l'onorevole Luzzatto si è fatto portatore, con motivazioni di cui non intendo sottacere la portata e il rilievo, trova indubbiamente un riferimento adeguato in un'altra norma del testo governativo, che è quella stessa sulla quale finora noi non abbiamo soffermato il nostro sguardo ma che ci siamo riservati di analizzare e sviluppare domattina, a conclusione della discussione. Si tratta del tema della scuola, perché è ovvio che è con specifico riguardo alla scuola e agli scambi culturali, oltre che economici e sociali che hanno attinenza con l'attività scolastica, che il superamento di tante difficoltà esistenti in questo e in altro settore può essere legato. Infine, non mi pare possa negarsi una difficoltà attuale su cui anche l'onorevole Luzzatto si è soffermato: pare difficile reperire attualmente, proprio tra i cittadini di lingua italiana, quei cittadini bilingui i quali siano in grado di superare le prove d'esame che l'onorevole Luzzatto ha previsto nei propri emendamenti.

Al di là di queste osservazioni, che investono un po' più da vicino, per quanto ovviamente in modo non analitico, la sostanza degli emendamenti che sono stati presentati, al rappresentante del Governo non può che competere l'incombenza di ribadire ancora una volta una linea sostanziale alla quale noi ci siamo attenuti nei confronti degli emendamenti in genere. È stato sollevato a questo riguardo il problema se esistesse una libertà da parte del Parlamento di entrare nel merito delle disposizioni del disegno di legge, senza l'equilibrio che si era faticosamente prefigurato. L'onorevole Almirante ricorderà che, proprio in apertura dei lavori del Comitato dei 9, egli ebbe a porre proprio al sottoscritto questo quesito, chiedendo se vi fosse da parte del Governo una pregiudiziale opposizione a che addirittura questi emendamenti potessero venir presi in considerazione sulla base di un dialogo, di un confronto di opinioni. Risposi allora onestamente, credo, che conveniva passare senz'altro in quella sede all'esame degli emendamenti, perché siamo convinti e ribadiamo ancora una volta anche in questa circostanza

— sebbene per la solennità del dibattito questo non meriterebbe di ricadere in questa fase sulle spalle di un modestissimo sottosegretario — proprio perché ne siamo consapevoli, che non ci troviamo di fronte alla ratifica di trattato internazionale, ma a un dibattito di natura interna, che potrà avere anche delle conseguenze di carattere internazionale, ma che è in questo momento e prima di ogni altra cosa un atto che investe la responsabilità e il giudizio del Parlamento italiano. Piuttosto, noi abbiamo anticipato una valutazione (uso questo plurale di maestà che ovviamente non mi compete); lo ha fatto il relatore onorevole Ballardini nell'ultima parte della sua relazione scritta, in cui, proprio affrontando l'argomento della proponibilità degli emendamenti e del giudizio che sarebbe stato poi espresso dalla maggioranza e di conseguenza dal Governo sui medesimi, ha affermato che ogni emendamento, in questa fase del dibattito, era da giustificarsi in base alla sua capacità, se bene interpreto il suo pensiero, di perseguire lo scopo per cui era stata formulata questa legge: vale a dire la pacificazione delle popolazioni dell'Alto Adige e la possibilità che, sulla base anche di questa legge che andiamo a votare, si stabilisse una serena, fattiva e convinta convivenza civile fra tutte le popolazioni di qualunque ceppo linguistico. Quella che ci avrebbe dato la certezza della perseguibilità del fine che ci si proponeva con ciascun emendamento era — e l'ho detto subito molto lealmente e apertamente, onorevole Almirante, come del resto è stato scritto anche nella relazione per la maggioranza, e non vi è dubbio che questo sia altamente qualificante di tutto quanto il disegno di legge — la garanzia che su questi emendamenti vi sarebbe stata la convergenza e il consenso dei rappresentanti delle popolazioni dell'Alto Adige più apertamente qualificati, quindi dei nostri colleghi che rappresentano la minoranza etnica di lingua tedesca.

Onorevole Almirante, mi rivolgo soprattutto a lei che ha avuto poc'anzi delle espressioni che non compete ovviamente a me, in questo momento, di giudicare come uomo politico. In questo momento io rappresento il Governo. Voglio dirle soltanto, senza assumere alcun tono predicatorio che per altro mi si addice così poco, che, se esiste da parte nostra il più assoluto rispetto nei confronti di tutte le posizioni che con onestà e coerenza sono state da tutte le parti politiche della Camera sostenute in questo dibattito — che, se anche non è stato confortato da una vasta schiera di

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

ascoltatori, è stato però molto interessante e vivace in tutte le sue fasi - rivendichiamo anche a noi, e mi consenta di dire che lo rivendico per il relatore di maggioranza, per i nostri colleghi del Comitato dei 9, non solo per il rappresentante del Governo ma anche per il Governo della Repubblica, il rispetto che compete a chi ha perseguito esclusivamente i fini a cui mi sono dianzi riferito, e l'ha fatto per una più alta e completa valutazione che mi consentirà senza alcuna retorica di considerare in questo momento patriottica e nazionale.

Onorevole Almirante, se ella ha ritenuto poco invidiabile la posizione nella quale molti colleghi si trovano in questo momento, devo assicurarle che è altrettanto poco invidiabile la posizione nella quale si trova adesso il rappresentante del Governo, per il quale il compito che gli è stato affidato si è tradotto in un dovere, vorrei dire in un duro dovere, che è stato quello - se mi è consentita, onorevole Presidente, una espressione che forse è impropria nella solennità di quest'aula e di quest'ora - di fare un pochino, per quello che gli competeva e gli era possibile, il cane da guardia del « pacchetto » che è trasfuso oggi nella lettera di questo disegno di legge.

COVELLI. Non è una funzione onorevole, in ogni caso.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Si tratta indubbiamente - e ci rendiamo ben conto che questo si evince proprio dal tenore delle proposte che sono contenute nell'articolo 44 - di una forma eccezionale di autonomia che viene sancita soprattutto con riferimento a queste norme. È giusto dire che queste sono qualificanti. E vorrei che tutti quanti - questa almeno è l'opinione del Governo della Repubblica - le intendessimo non come una forma di umiliante cedimento, ma le recepissimo in ciò che esse hanno di positivo per il nostro paese. È stato detto che il tipo di autonomia che ne deriva è probabilmente il più avanzato d'Europa. Come dissi già nella Commissione affari costituzionali, è stato portato come modello migliorativo il trattamento delle minoranze residenti nelle isole Aland, cioè una minoranza svedese nell'arcipelago finlandese. Ma si tratta di una situazione atipica dove, se non vado errato, il 97 per cento degli abitanti parlano una lingua svedese. Lo diceva poc'anzi l'onorevole Guarra, deputato della sua parte politica, onorevole Almirante, nelle cui parole è sembrato al rappresentante del Governo di coglie-

re un apprezzamento e anche un senso di fierezza nazionale e patriottica per il tipo di autonomia che in base al complesso delle norme che stiamo per votare viene stabilito. (*Interruzione del deputato Covelli*).

E credo, onorevole Covelli - se mi lascia concludere - che non vi debbano essere preoccupazioni per quel che riguarda la violazione di un principio costituzionale di uguaglianza. Questo sistema - ripeto testualmente le parole che ha detto in questa sede l'onorevole Presidente del Consiglio - non è contrario al principio di uguaglianza, ma vuole essere invece un mezzo, richiesto da specifiche esigenze locali, di attuazione di tale principio nel suo aspetto sostanziale, che richiede una normativa differenziata per situazioni giuridiche diverse, trattandosi del resto della estensione di un principio che - non dimentichiamolo - era già contenuto nel precedente statuto.

Concludo, onorevole Almirante e onorevoli colleghi, chiedendo scusa di questa troppo lunga chiosa alla discussione sull'articolo 44. Noi non dobbiamo considerare, né il Governo della Repubblica considera, come una abdicazione vergognosa il fatto di aver chiamato, con il principio della proporzionale etnica, i nostri concittadini di lingua tedesca ad assumere nei pubblici uffici una loro corrispondenza. Dobbiamo anzi assumere questo fatto a titolo di merito e a sottolineatura della preveggenza, della maturità e della civiltà della classe dirigente politica italiana tutta intera.

È un atteggiamento in cui, per quella che è la mia fede politica, io credo di vedere, contrariamente a ciò che è stato detto da alcune parti, a mio avviso inopportuno, l'attuazione di una linea alla quale, non con riferimento a questa situazione specifica, ma con lo sguardo aperto sull'intera realtà nazionale, ha ispirato costantemente la propria politica proprio il compianto Alcide De Gasperi che in questa sede, anche in questo momento, credo possiamo citare non a sproposito. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Onorevole Luzzatto, mantiene i suoi emendamenti all'articolo 44, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, mantiene i suoi emendamenti e gli emendamenti De Marzio, di cui ella è cofirmatario, all'articolo 44, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

(*La Camera respinge tutti gli emendamenti ed approva l'articolo 44 nel testo della Commissione*).

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Annunzio di interrogazioni,
di una interpellanza e di una mozione.**

ARMANI, *Segretario*, legge le interrogazioni, l'interpellanza e la mozione pervenute alla Presidenza.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di venerdì 22 gennaio 1971, alle 9,30:

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

BOLOGNA: Concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo del Porto di Trieste ed aumento del contributo ordinario all'Ente stesso (2083);

BARBI e BOLOGNA: Modificazioni ed integrazioni alla legge 9 luglio 1967, n. 589, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Trieste, ed alla legge 20 dicembre 1966, n. 1115 (2726).

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:*

Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (2216);

e della proposta di legge costituzionale:

BALLARDINI ed altri: Modifica dell'articolo 63 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (277);

— *Relatori*: Ballardini, *per la maggioranza*; Scotoni e Malagugini; Luzzatto; Almirante, *di minoranza*.

3. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

Senatori DE MARZI ed altri; CIPOLLA ed altri: Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici (*Testo unificato approvato dal Senato*) (2176);

PIRASTU ed altri: Norme per la riforma del contratto di affitto pascolo in Sardegna (117);

ANDREONI ed altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici (2378);

BIGNARDI ed altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici (2404);

— *Relatori*: Ceruti e Padula, *per la maggioranza*; Sponziello; Bignardi, *di minoranza*.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639);

— *Relatori*: Silvestri e Bima, *per la maggioranza*; Raffaelli, Vespignani e Lenti, *di minoranza*.

5. — *Discussione del disegno di legge costituzionale:*

Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia (1993);

e della proposta di legge costituzionale:

LIMA e SGARLATA: Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia (1258);

— *Relatore*: Bressani.

6. — *Discussione delle proposte di legge:*

BONIFAZI ed altri: Norme per l'attività e il finanziamento degli enti di sviluppo (*Urgenza*) (1590);

MARRAS ed altri: Misure per contenere il livello dei prezzi nella distribuzione dei prodotti agricolo-alimentari (*Urgenza*) (1943).

7. — *Discussione delle proposte di legge costituzionale:*

BOZZI ed altri: Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (120);

ALESSI: Modifica all'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (594).

La seduta termina alle 20,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZA
E MOZIONE ANNUNZIATE

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA

SPITELLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se l'ANAS intende porre allo studio la realizzazione di una variante della strada statale n. 397 (Marsciano-Montemolino, provincia di Perugia) che eviti il doppio passaggio a livello con la Ferrovia centrale umbra; i suddetti passaggi a livello incustoditi sono causa di continue disgrazie, anche mortali. Si rende opportuno pertanto la realizzazione della variante. (4-15541)

VETRANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere come intende intervenire, e con quali provvedimenti, per eliminare lo stato di grave disagio di quei cittadini residenti nei comuni terremotati della provincia di Avellino e che rientrano nella giurisdizione della sezione autonoma del genio civile di Ariano Irpino ove, per mancanza di ingegneri, non si provvede da alcuni mesi ai collaudi delle opere ricostruite.

È noto che il genio civile di Ariano Irpino ha un arretrato di oltre un migliaio di opere — fabbricati urbani e rurali — da collaudare e pertanto è bloccata una somma di circa 2 miliardi di lire per la prosecuzione dell'attività di ricostruzione dei comuni terremotati compresi nelle zone dell'Arianese, della Baronia e del Mirabellano. (4-15542)

DEGAN. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se, in linea con la decisione di proporre all'ONU un indirizzo per eliminare la pena di morte dal codice penale di tutti i paesi del mondo, non intenda far presente al governo sovietico il turbamento che provoca nell'opinione pubblica italiana la notizia della pena capitale inflitta, alla conclusione di un processo segreto e di cui si ignora quali garanzie siano state consentite alla difesa, dal tribunale di Vilnius ad un cittadino sovietico di nazionalità lituana; appare infatti sempre più inconcepibile questo nuovo tipo di «muro» che le autorità sovietiche intendono elevare e che minaccia di provocare non meno vittime di quello di Berlino. (4-15543)

MAZZOLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se è a conoscenza delle gravi disfunzioni del tribunale e della pretura di Trapani, la cui insufficienza di personale impedisce il normale svolgimento dell'attività giudiziaria;

quali provvedimenti immediati intende adottare per la copertura dei posti previsti in organico e attualmente inspiegabilmente vacanti nonché per adeguare le strutture dei suddetti organi alle esigenze di una efficiente amministrazione della giustizia. (4-15544)

BOFFARDI INES. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere gli intendimenti e le prospettive per dar soluzione positiva al problema delle maestranze della Nuova San Giorgio di Genova-Sestri.

L'interrogante chiede se voglia tranquillizzare i lavoratori che attendono risposta in merito alla soluzione di gravi problemi della fabbrica. (4-15545)

VESPIGNANI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sia a conoscenza che la costituzione della società Cogne-Tex, con sede in Roma, ha suscitato negli ambienti locali e regionali perplessità in relazione alla mancata consultazione degli enti locali, degli organi regionali e delle rappresentanze dei lavoratori, e se pertanto non ritenga opportuno far conoscere sia gli orientamenti che hanno portato alla costituzione della Cogne-Tex, sia i futuri programmi di investimento, nonché se tali programmi siano o no compresi in quelli annunciati di recente per il gruppo Cogne ed in quale misura; tutto ciò in relazione alle esigenze di ammodernamento e di sviluppo dello stabilimento imolese, cui è legata l'occupazione operaia e parte importante dell'economia cittadina. (4-15546)

FOSCHI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali siano i veri motivi del trasferimento del dottor Claudio De Lucia dall'istituto di rieducazione di Napoli al carcere giudiziario di Parma, che ha provocato vivi allarmi specialmente negli educatori minorili del Ministero di grazia e giustizia e nelle associazioni e operatori sociali interessati ai problemi della rieducazione dei minorenni.

La stampa ha affermato che il trasferimento non sarebbe avvenuto per motivi di servizio, ma per reprimere un'esperienza di lavoro

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

valida per i ragazzi, ma non condivisa da funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

Si chiede pertanto che il Ministro voglia far conoscere i veri motivi del trasferimento e riferire se esso è un caso unico oppure si inquadra in un'azione più vasta, diretta a premere sul Governo affinché ritiri il disegno di legge n. 2040 « Istituzione della Direzione generale per la tutela e il riattamento dei minori presso il Ministero di grazia e giustizia » e soprattutto ad ostacolare il trasferimento alle Regioni delle attuali competenze del Ministero di grazia e giustizia in materia di rieducazione di minorenni. (4-15547)

LUCCHESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia stato o sarà preso in esame il contenuto della mozione della FAIAT in data 30 ottobre 1970 per ottenere una diversa disciplina per il reclutamento dei lavoratori del settore alberghiero, tenendo presenti i criteri del decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1957, n. 773. (4-15548)

LUCCHESI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere quali difficoltà si frappongono alla sperimentazione del progetto « Lumini », relativo alla salvaguardia della torre pendente di Pisa; localmente non si comprende come non si ponga subito in atto tale esame, sostenuto dall'autorità di molti studiosi, tra cui il professor Nervi, e si continui invece a procedere per la lunga strada della Commissione ministeriale, e cioè all'appalto concorso.

A prescindere da quelli che potranno essere i risultati degli esperimenti sul progetto « Lumini », è veramente strano che non si trovi il modo di spendere una ventina di milioni per la suddetta sperimentazione che, se positiva, farebbe risparmiare allo Stato qualche migliaio di milioni ed offrirebbe una rapida garanzia per la salvaguardia del celebre monumento.

L'amministrazione della pubblica istruzione è facoltizzata dalla legge per tale sperimentazione, e quindi si ha il diritto di ritenere che voglia farla eseguire quanto prima. (4-15549)

LUCCHESI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere a che punto si trova la pratica relativa alla richiesta avanzata dalla provincia di Livorno, per ottenere il decreto

ministeriale di provincializzazione delle seguenti strade:

1) strada appartenente al consorzio « Vie vicinali del Paratino », dalla provinciale Cecina-Casale in località Costante, alla strada statale n. 1 in prossimità della casa cantoniera per chilometri 1,770;

2) strade appartenenti al consorzio « Vie vicinali del Paratino » dal podere « San Giorgio » al confine con il comune Bibbona fino alla località Costante sopracitata per chilometri 2,320;

3) strada appartenente al comune di Bibbona, in prosecuzione di quella indicata al punto 2) fino al podere « Bella vista » in corrispondenza della provinciale via della Camminata, per chilometri 1,500;

4) braccio di raccordo tra la variante ed il confine con la provinciale di Pisa, per Guardistallo, di chilometri 0,380. (4-15550)

DURAND DE LA PENNE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è a sua conoscenza che in tutto il territorio nazionale e nel nord in particolare, la disponibilità delle monete metalliche si va sempre più assottigliando, tanto che le società autofiloltranviarie municipalizzate o non e tutti gli esercenti al dettaglio si trovano in serio imbarazzo a causa della mancanza di monete spicchiole.

In considerazione della pesante situazione venuta a crearsi e del fatto che gli ultimi aumenti di contingenti risalgono:

per la moneta da lire 5 al 26 aprile 1954;
per la moneta da lire 10 al 27 ottobre

1965;

per la moneta da lire 20 al 30 maggio 1956 (contingente determinato in 5 miliardi di lire, anche se con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1968 veniva stabilita la modifica del contorno e del conio);

per le monete da lire 50 e da lire 100 al 27 ottobre 1965,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga urgente ed indilazionabile disporre affinché siano nuovamente incrementati i suddetti contingenti e vengano impartite immediatamente disposizioni alla Zecca per la emissione dei primi quantitativi di monete da 5, 10, 20, 50 e 100 lire.

Pur tenendo presente che la numismatica ed i relativi servizi connessi a questa nuova attività ha tenuto molto impegnata la Zecca negli ultimi tre anni, non si comprende come possa permettersi la stagnazione di dette operazioni per così lunghi periodi di tempo, ope-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

razioni che in definitiva non determinano onere per l'erario in quanto il valore reale delle monete è inferiore a quello facciale. (5-15551)

TERRAROLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere quali misure urgenti intende adottare per avviare a soluzione i problemi posti in questi giorni, con numerose manifestazioni di protesta, dagli « utenti » — operai e studenti — della linea ferroviaria Brescia-Bergamo e con quali provvedimenti, a breve e a medio termine, intende affrontare i problemi che analogamente si pongono in ordine all'intero sistema di trasporti « per pendolari » nell'ambito delle province di Brescia e di Bergamo, soprattutto per quel che riguarda i collegamenti tra i due capoluoghi e tra le due province e l'area metropolitana milanese.

A giudizio dell'interrogante l'immediato trasferimento delle competenze e delle funzioni in materia di trasporti di interesse regionale alla regione lombarda e l'adozione rapida di misure dirette a diversificare le correnti di traffico su strada ferrata, privilegiando il trasporto « per pendolari », nella area metropolitana milanese e nei bacini di traffico che su essa gravitano, costituiscono la premessa necessaria sia dell'auspicata riforma del sistema dei trasporti sia dell'avvio di una politica di decongestione e di riequilibrio in Lombardia. (4-15552)

TERRAROLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intende adottare per accertare le cause più immediate e le responsabilità, dirette e indirette, dei gravi infortuni sul lavoro che si sono verificati in questi giorni nella provincia di Bergamo e quali misure intende promuovere per porre riparo alla « continua violazione delle norme di legge che regolano la prevenzione degli incidenti e che tutelano la sicurezza del lavoro » denunciata congiuntamente dalle segreterie provinciali della CISL e della CGIL con il loro documento unitario del 14 gennaio 1971.

L'interrogante fa presente che nel citato documento si afferma che soltanto nell'anno 1969 si sono avuti, in provincia di Bergamo, 58 caduti sul lavoro e ben 30.159 infortuni.

(4-15553)

SANGALLI E VAGHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere a quali conclusioni sia pervenuta l'apposita

Commissione interministeriale istituita con il compito di esaminare la situazione determinatasi a seguito dell'estromissione dei nostri connazionali dal territorio libico; e per sapere, inoltre, se non ritenga necessario ed urgente rendere noti gli intendimenti del Governo sulle misure atte ad inserire i profughi nella vita attiva del paese, concedendo loro anche un congruo indennizzo per i beni perduti.

(4-15554)

CATELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è vero, secondo quanto ha recentemente riportato la stampa quotidiana:

a) che alla fine del 1969, a causa dello sciopero dei funzionari direttivi della tesoreria dello Stato, un provvedimento straordinario autorizzò gli uffici postali a pagare la tredicesima mensilità ai pensionati che si fossero presentati agli sportelli entro il 20 gennaio 1970 « nella stessa misura dell'ultima pensione riscossa »;

b) che la disposizione « nella stessa misura dell'ultima pensione riscossa » contenuta nel citato provvedimento straordinario ha erroneamente consentito il pagamento ai pensionati di una tredicesima comprensiva anche dell'indennità integrativa e degli eventuali assegni familiari, come se si fosse trattato della normale pensione mensile;

c) che tale errore dei compilatori del provvedimento straordinario di cui trattasi ha causato allo Stato la perdita, sembra, di circa trenta miliardi di lire, senza tenere conto del « costo » effettivo dell'azione di recupero di tale somma di denaro.

In caso affermativo si desidera altresì sapere come è possibile che i compilatori del più volte citato provvedimento straordinario abbiano potuto commettere l'errore che ha consentito il pagamento ai pensionati di una somma superiore a quella ad essi spettante, per la tredicesima mensilità. (4-15555)

BONIFAZI, GUERRINI RODOLFO E TONGNONI. — *Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e delle partecipazioni statali.*

— Per sapere se sono a conoscenza del grave stato di tensione determinatosi nei comuni dell'Amiata (Siena e Grosseto) a seguito del permanere di uno stato ormai endemico di disoccupazione che ha provocato un recente e poderoso sciopero generale e in particolare se sono a conoscenza del grave episodio di teppismo verificatosi domenica 17 a Pianca-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

stagnano (Siena) dove un gruppo di provocatori fascisti, nel locale ARCI, hanno ferito varie persone fra cui il sindaco; e per sapere se non ritengono ormai giunto il momento di stroncare decisamente tali atti squadristici che si fanno particolarmente acuti nei periodi di più forte agitazione sociale; e quali misure intendano assumere per assicurare il lavoro alle centinaia di disoccupati e lo sviluppo sociale ed economico dell'intera zona.

(4-15556)

ALINI, MAZZOLA, LIBERTINI E LATTANZI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere quali urgenti misure intendano adottare per ovviare alla grave situazione creatasi presso l'azienda Crespi, sita in Roma via Raffaelli, 1, occupata dalle maestranze in seguito alla decisione del proprietario di licenziare tutti gli operai e trasferire gli impianti in altra città; per sapere inoltre se non ritengano di dover intervenire perché si giunga rapidamente ad una soluzione positiva della vertenza, al fine di garantire il lavoro agli operai in lotta ed impedire la smobilitazione dell'azienda.

(4-15557)

GRANZOTTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali intendimenti vi siano per provvedere alle esigenze degli studenti della facoltà universitaria di lingue in Udine, dove il malcontento è crescente per le persistenti gravi deficienze nella struttura e nei servizi della facoltà; in particolare decisamente si lamenta:

- 1) l'esistenza di solo due cattedre;
- 2) la mancata nomina di professori che avevano proposto domanda per la sede di Udine;
- 3) il mancato accoglimento della richiesta per la nomina di almeno venti assistenti;
- 4) la mancanza degli insegnamenti, fondamentali, di: glottologia, filologia slava, letteratura anglo-americana, lingua e letteratura slava;
- 5) l'ulteriore aumento delle tasse;
- 6) l'insufficienza e l'incertezza nell'assegnazione dei presalari;
- 7) la totale insufficienza della mensa studentesca ora in costruzione;
- 8) la mancanza della casa dello studente o comunque di un sistema di alloggi contro il caro-fitti;
- 9) il caro-prezzi dei libri di testo che variano ogni anno;

10) l'insufficienza della biblioteca;

11) la mancata corresponsione al comitato studentesco delle somme stanziare nel bilancio 1969-70 per lo stesso. (4-15558)

TOCCO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se gli sia noto che i lavori del nuovo caseggiato scolastico di Tortoli (Nuoro) che stava sorgendo nel rione Monte Atu sono ormai fermi al rustico da due anni.

Per sapere se gli sia nota l'estrema necessità di aule scolastiche esistente a Tortoli in quanto gli alunni delle scuole elementari dell'importante centro industriale sono circa un migliaio compresa la frazione di Arbatax; che nonostante i doppi turni non possono essere più ospitati tutti nell'attuale e seppur grande caseggiato esistente e già il comune ha ricorso a mezzi di fortuna naturalmente aleatori e insufficienti; che di conseguenza, se per il prossimo anno non sarà terminato il caseggiato del rione Monte Atu forse, e per la prima volta in Italia, a Tortoli si dovrà arrivare anche alla istituzione di un turno notturno.

Per sapere infine, tutto ciò essendo noto al Ministro, se egli non ritenga opportuno interporre i suoi autorevoli uffici al fine di ottenere che la pratica in oggetto venga rimossa dalle pastoie che la inceppano ed il caseggiato scolastico possa quindi essere finito al più presto. (4-15559)

TOCCO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se gli sia noto il deplorabile stato in cui versa la statale n. 427 Calangianus-Sant'Antonio (Sassari), sulla quale non è stata effettuata neppure la normale manutenzione; che l'inconveniente si rileva soprattutto nei quattro chilometri che vanno da Sant'Antonio all'innesto della provinciale Riu Chiattu-Macchia Manna, che si collega con la statale 127; che se almeno questo tratto venisse sistemato, sarebbe agevolato il transito per Olbia (e quindi per Sassari e Cagliari) e gli abitanti di Sant'Antonio si sentirebbero meno isolati.

Per sapere infine se, tutto ciò essendo noto al Ministro, egli non creda opportuno ed urgente interessare il compartimento ANAS per la Sardegna alla soluzione sollecitata del problema. (4-15560)

CALVETTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali sono i reali motivi che non hanno consentito fino ad oggi l'espletamento del pubblico concorso per titoli ed esa-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

mi per conferimento della sede farmaceutica n. 11 del comune di Lecco, pur essendo detto concorso stato bandito con decreto n. 1035 in data 13 marzo 1969.

Non sembra infatti credibile né accettabile la giustificazione che detto concorso non è stato a tutt'oggi espletato per le difficoltà incontrate nel reperimento del professore di cattedra universitaria della facoltà di farmacia che deve fare parte ai sensi di legge della commissione giudicatrice del concorso stesso.

Si fa presente che nel frattempo un rione popolare di parecchie migliaia di persone rimane privo di un servizio assolutamente indispensabile. (4-15561)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza della richiesta avanzata dal comune di Prizzi e dalla provincia di Palermo, in merito alla istituzione di una sezione staccata dell'istituto tecnico industriale di Palermo, a Prizzi.

L'interrogante fa presente che attorno a Prizzi gravitano i comuni di Palazzo Adriano, Corleone, Bisacquino, Chiusa Sclafani, Giuliana, Campoflorito e Vicari della provincia di Palermo e Santo Stefano di Quisquina e Bivona della provincia di Agrigento, tutti sprovvisti di scuole secondarie tecniche.

Considerata la particolare depressione economica della zona, interessata ai fenomeni sismici del 1968, e tenuto conto dell'elevato indice di affollamento delle scuole medie esistenti, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di intervenire per l'accoglimento della richiesta che rientra nel quadro della programmata linea di sviluppo della istruzione tecnica, specie nelle zone finora fornite solo di scuole ad indirizzo classico-umanistico. (4-15562)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza del numero di domande di nuove utenze telefoniche inevase, giacenti presso la D. E. SIP di Palermo.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere:

a) quante nuove utenze siano state attivate nel 1970, da tale D. E.;

b) quante domande di nuovi impianti, presentate dalle diverse centrali di reti urbane della provincia, siano in atto giacenti presso la D. E. di Palermo, per i singoli comuni della

provincia di Palermo, e per i distretti di Agrigento, Alcamo, Sciacca e Trapani;

c) entro quali date si prevede possano essere evase le domande in questione;

d) se non ritenga di intervenire per sollecitare la SIP a dare corso alle domande di trasloco presentate ed alla attivazione delle nuove utenze;

e) se risulta a verità che la esecuzione dei piani tecnici 70 è stata rinviata per inadempienze contrattuali della SICLIET. (4-15563)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di disagio in cui si trova il servizio postale del comune terremotato di Santa Margherita Belice a causa della mancanza di una unità nell'assegno del locale ufficio postale; dell'incremento del servizio registratosi in seguito al terremoto, e del fatto che, per le vacanze che si determinano spesso nei vicini comuni terremotati, viene prelevata l'unità da Santa Margherita.

L'interrogante, in considerazione della particolare situazione in cui versa il servizio postale chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di disporre:

a) che venga coperto l'assegno;

b) che venga assegnato un congruo numero di ore di straordinario al personale portale delle cinque zone esistenti;

c) l'organizzazione, a Santa Margherita, di un centro scorta, in considerazione della centralità del comune e dell'incremento del lavoro registratosi negli ultimi anni. (4-15564)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è stata effettuata la redistribuzione dei residui attivi dei fondi dell'articolo 27 (provenienze dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura), primo comma, secondo capoverso della legge n. 454, concernente i mutui trentennali per acquisto terreni, previsti dal 1° piano verde.

In particolare, l'interrogante desidera conoscere se, e quali somme, su tali fondi giacenti, siano state destinate agli Ispettorati provinciali della Sicilia e per essi, all'assessorato dell'agricoltura della Regione siciliana, dove sono giacenti numerose istanze tendenti ad ottenere le provvidenze per la formazione della piccola proprietà contadina. (4-15565)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza che, a causa di diverse circostanze, fra le quali i numerosi scioperi dell'autunno, alcuni universitari non sono riusciti ad iscriversi per l'anno 1970-71 alle facoltà universitarie, entro il 31 dicembre 1970, ed a presentare i documenti, comprese le bollette di versamento per le iscrizioni ai corsi successivi al primo, con gravissimo nocumento specie per coloro dell'ultimo corso, i quali si vengono a trovare in condizione di dovere prolungare di un anno il corso degli studi.

In considerazione di giustificati motivi che gli interessati potrebbero presentare, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di intervenire presso i rettorati universitari perché vengano accolte, per quest'anno, nei casi giustificati, le domande di iscrizione presentate oltre il termine del 31 dicembre 1970, specie per i corsi relativi agli anni successivi ai primi. (4-15566)

ALLOCCA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali l'asta per circa 600 mila paia di scarpe militari, bandita in data 12 dicembre 1970 non è stata ancora espletata e per conoscere altresì se è vero che i prezzi previsti dal bando della medesima asta corrispondono a quelli già adottati nel 1969 i quali — ovviamente — non potevano tener conto né degli aumenti dei prezzi delle materie prime verificatisi nel corso del 1970, né dell'aumento del costo del lavoro derivante dal contratto collettivo nazionale dei calzaturieri, testé rinnovato mercé la mediazione del Ministro del lavoro.

L'interrogante fa presente che la sua richiesta ha tratto con i motivi a monte della preoccupante agitazione della maestranza dello stabilimento per calzature militari società per azioni Erasmo De Risi in Saviano (Napoli), il quale, per mancanza di commesse, minaccia di portare a zero ore settimanali l'orario di lavoro già ridotto per gli stessi motivi a sole 24 ore settimanali sin dal novembre 1970. (4-15567)

COMPAGNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere quali provvedimenti intende prendere relativamente alla situazione determinatasi a Trecase, frazione del comune di Boscotrecase, in provincia di Napoli.

In tale località si registra un sempre più grave inquinamento atmosferico a causa della

abitudine invalsa da tempo da parte della ditta SASPI, che ha in appalto il servizio di nettezza urbana del limitrofo comune di Torre del Greco, di procedere alla combustione dei rifiuti senza nessuna cautela, ed in modo tale da provocare danni alla vegetazione dell'area circostante ed alla salute della cittadinanza di Trecase. (4-15568)

COMPAGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato il trasferimento della Brigata del Corpo della guardia di finanza da Sarno a Nocera Inferiore.

Tale trasferimento, anche per le modalità con cui è avvenuto ha provocato vivissimo malcontento in seno alla popolazione di Sarno, che ha visto privata la propria città di un altro importante ufficio pubblico, dopo i trasferimenti, sempre a Nocera Inferiore, della tenenza dei carabinieri e della Direzione dell'ENEL, recentemente avvenuti.

Tutto ciò premesso, e considerata per un verso la condizione di disagio economico e sociale in cui si trova attualmente la zona in questione e per l'altro la sua specifica collocazione nell'ambito della provincia di Salerno, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga opportuno riconsiderare il provvedimento in parola, in modo che siano più adeguatamente tenute presenti le esigenze di equa distribuzione degli uffici e dei servizi nell'agro sarnese-nocerino. (4-15569)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere i motivi per cui l'amministrazione, dopo aver assunto, attraverso concorso, con la qualifica di fattorino, dei giovani, con la riserva di accertare i loro requisiti psicotecnici, dopo averli fatti lavorare per due mesi duramente e cioè averli ritenuti idonei al lavoro, li sottopone ora ad una visita medica rigorosissima scartandoli con motivazioni le più generiche;

se tale atteggiamento sia conforme agli impegni assunti nel bando di concorso in cui questa ulteriore visita medica non era prevista;

per conoscere i motivi per cui tale rigorismo dell'amministrazione si esplica in modo particolare a Bologna;

per sapere se sia a conoscenza del « dramma » che per tanti giovani rappresenta questa improvvisa decisione dell'ammini-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

strazione; giovani che, residenti in paesi del meridione, per avere i soldi per trasferirsi, hanno venduto anche le cose più care.

(4-15570)

VAGHI, SANGALLI E MAGGIONI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza della precarissima situazione economica in cui trovasi la famiglia del militare Giuseppe Manfredi, classe 1949, appartenente al 76° Reggimento fanteria, 1° battaglione, 3ª compagnia, di stanza a Cividale del Friuli, famiglia composta dalla moglie Franca Lolago, ammalata, e dai figli Fiorella e Concettina rispettivamente di anni 1 e mesi 3, abitanti a Biassono (Milano) via San Martino n. 20;

e se non ritiene — per la specifica tragica situazione creatasi a causa dell'assenza del capo famiglia — intervenire per l'immediato congedo dei sopracitato militare. (4-15571)

VAGHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza dell'avvenuta sospensione di n. 62 operaie del cotonificio di Cesano Maderno, sospensione causata dal fatto che lo stabilimento subì un furioso incendio che ha distrutto buona parte degli impianti, e se non ritenga opportuno e doveroso intervenire affinché le domande per l'autorizzazione al pagamento delle integrazioni salariali presentate in data 2 novembre, 7 dicembre 1970 e 15 gennaio 1971, siano al più presto accettate per consentire alle lavoratrici sospese di godere subito di un loro diritto in un particolare momento della loro vita lavorativa.

L'interrogante chiede altresì al Ministro se non ritiene di valutare attentamente, attraverso gli organi periferici, lo sviluppo della precaria situazione in cui il predetto cotonificio è venuto a trovarsi dopo il grave incidente.

(4-15572)

ALESSANDRINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere i motivi per i quali, mentre da ogni schieramento politico si va sottolineando come uno dei fattori determinanti per il risveglio del Mezzogiorno ed il decollo della sua economia sia rappresentato dalle sue eccezionali risorse turistiche allo stato potenziale, i Comitati dei ministri per il Mezzogiorno e del CIPE (Comitato interministeriale per la programma-

zione economica), siano stati alleggeriti dalla presenza del titolare del dicastero del turismo e dello spettacolo.

L'interrogante non può non rimarcare come una tale inspiegabile esclusione favorisca l'avvio di una politica del territorio mutilata, con scelte di ubicazioni industriali, anche recentemente prese, che non tengono in nessun conto le esigenze di base per un organico sviluppo del turismo, esigenze ancorate al fatto che il turismo non si muova là dove i valori del paesaggio, quelli artistici e monumentali, la purezza dei corsi d'acqua in genere e dei mari e quella della atmosfera, siano ridotti o distrutti dalla presenza d'impianti catalogabili fra le cosiddette « industrie sporche » o pesanti.

L'interrogante fa infine rilevare come in questi comitati la presenza del Ministro del turismo e dello spettacolo si manifesti necessaria anche in considerazione di quelle funzioni di studio, di indirizzo e coordinamento che la nascita delle regioni a statuto ordinario riserva al predetto dicastero quale fondamentale ragione per la sua sopravvivenza e che tali funzioni risulterebbero certamente compromesse, almeno per l'attività da svolgere nel Mezzogiorno, se dai lavori di organi di coordinamento specifico, quali sono i comitati predetti, il titolare del dicastero del turismo risultasse assente.

L'interrogante giudica assurde, se vere, per i motivi sopra esposti, le ragioni che sarebbero alla base di tale allontanamento, vale a dire l'esigenza di rendere più rapidi i lavori dei due comitati, a meno che l'apporto della voce del turismo sia da considerarsi elemento di disturbo alle intese raggiungibili per gli altri settori della vita economica e sociale del mezzogiorno d'Italia. (4-15573)

BOFFARDI INES. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della difesa.* — Per conoscere se non ritengano opportuno di provvedere perché sia resa idonea al normale traffico automobilistico la strada che dalla galleria del Passo del Turchino conduce al comprensorio dell'ex-Forte Geremia, sul versante settentrionale del crinale dell'Appennino ligure, in territorio del comune di Masone.

Considerato che la galleria del Turchino — costruita un secolo fa — non è ormai in grado di soddisfare sempre le esigenze del traffico, indubbiamente la utilizzazione del tracciato della via dell'ex-Forte Geremia potrebbe costituire, e con modesta spesa (tenuto conto

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

del fondo ben consolidato della strada ex-militare), una ottima alternativa, specialmente nei casi di emergenza, essendo già congiunta, nelle vicinanze del Sacrario, e successivamente al Forte Geremia, con la strada ormai in via di ultimazione che unisce il Passo del Turchino con la Valle dell'Olba. (4-15574)

GIOMO. — *Ai Ministri della sanità e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere, anche alla luce di precedenti interrogazioni, quali sono i motivi che ritardano l'emanazione completa del regolamento previsto dall'articolo 25 della legge 13 luglio 1966, n. 615, che doveva essere emanato entro sei mesi da detta data. La situazione in Italia, infatti, e particolarmente nelle grandi città industriali, tra le prime Milano, si va facendo insostenibile. Tanto più urgente si appalesa l'emanazione del regolamento in parola, atteso ormai da 4 anni, il che è inaudito ed inaccettabile per un paese civile, se si pensa che nella capitale lombarda, tanto per fare un esempio, ci sono stati nel mese di dicembre e di gennaio giorni in cui l'inquinamento dell'aria ha superato i limiti di tollerabilità per la vita dei cittadini. (4-15575)

FRASCA. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se è a conoscenza della grave interferenza che esercita l'ufficio della Forestale nel comune di Mongiana, in provincia di Catanzaro, nella vita politica ed amministrativa di quello stesso comune e dell'atmosfera di terrore che esso ha creato in tutta la popolazione. Infatti, è notorio che la lista della DC, nelle ultime elezioni amministrative, più che essere la lista di quel partito, è stata la lista della « forestale » che è riuscita, così, ad accaparrarsi quasi tutte le leve di quel comune.

Da notizie in possesso dell'interrogante, risulta, infatti, che su 12 consiglieri di maggioranza, ben 8 di essi dipendono dalla « forestale »; lo stesso sindaco è un impiegato della « forestale ». Di conseguenza, essendo i lavori forestali l'unica attività lavorativa esistente nel comune, ne deriva uno stato di assoggettamento di tutti i lavoratori alla volontà dei dirigenti di detto ufficio i quali, peraltro, non mancano di intimidire i riottosi mediante la minaccia della non assunzione o del licenziamento.

Tipico è il comportamento di due capisquadra i quali agiscono da veri e propri « mazzieri » contro i lavoratori in cambio di ottime

remunerazioni e di privilegi vari. Le stesse assunzioni al lavoro non avvengono mai tramite l'ufficio di collocamento, ma per « raccomandazione ».

Vivo scalpore ha destato nel corso della campagna elettorale amministrativa il tentativo di licenziamento di una signora la quale si era rifiutata di dare il voto alla lista della « forestale » su invito di uno dei suddetti due mazzieri.

L'interrogante, pertanto, chiede di sapere se il Ministro interessato non ritenga opportuno promuovere una inchiesta sui fatti denunciati ed, in ogni modo, quali provvedimenti intende adottare per fare cessare l'attuale stato di cose. (4-15576)

FRACANZANI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per cui non si sia ancora provveduto all'istituzione di una agenzia postale e telegrafica nella frazione Pilaastro del comune di Este (Padova), malgrado che la fase istruttoria della pratica relativa, secondo quanto comunicato dagli stessi uffici del Ministero, si sia chiusa ancora nel 1967, dopo una raccolta di elementi di giudizio determinante conclusioni favorevoli a detta istituzione. (4-15577)

CATTANEI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza della precaria condizione dei collegamenti tra il comune di Sestri Levante (Genova) e Varese Ligure (La Spezia), assicurati esclusivamente dalla vetusta strada statale, la cui scarsa agibilità e le cui gravi condizioni di pericolosità, hanno contribuito ad emarginare la Val di Vara ed in particolare il comune di Varese Ligure, dallo sviluppo delle zone circoscrivine.

Proprio le difficoltà di comunicazione, hanno ridotto un'intera comunità di lavoratori, un tempo fiorente, ad una tra le zone più depresse dell'entroterra ligure.

Si chiede pertanto di conoscere anche quali iniziative al riguardo si intendano con urgenza assumere da parte del Ministero dei lavori pubblici e per esso da parte dell'ANAS. (4-15578)

CATTANEI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere le ragioni che lo hanno indotto a revocare il decreto di classificazione ad ospedale generale di zona dell'ospedale civile di Bordighera.

Il suddetto ospedale in base al citato decreto (emesso dal medico provinciale di Impe-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

ria il 31 luglio 1969, n. 3399) aveva predisposto un progetto di ampliamento, che prevedeva l'istituzione di circa 190 posti letto, progetto regolarmente approvato dal provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Liguria (decreto n. 7955 dell'8 maggio 1970) e completamente finanziato per la spesa di duecentocinquanta milioni. I lavori di costruzione del nuovo edificio ospedaliero sono iniziati il 14 luglio 1970.

A seguito della revoca del decreto di classificazione, la situazione dell'ospedale è diventata assai critica, poiché se non dovesse essere modificata la decisione ministeriale, non si giustificerebbero i lavori intrapresi e la spesa già deliberata ed in corso di pagamento. A parte la considerazione che Bordighera ha necessità di disporre di un moderno ospedale classificato di zona.

Si chiede pertanto di conoscere le determinazioni che il Ministero intende adottare per porre rimedio ad una situazione che appare alla opinione pubblica non logica e dannosa per la comunità di Bordighera e per quelle limitrofe. (4-15579)

CATTANEI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione di fermento esistente nei comuni della Val di Vara (La Spezia) nei confronti della società Salt, concessionaria della autostrada Sestri Levante-Livorno, a seguito della decisione di rinunciare alla realizzazione dello svincolo in località Cà di Vara (destinato a collegare la Val di Vara da una parte e la Riviera dall'altra, all'autostrada) e di non corrispondere ai comuni della Val di Vara un consistente contributo per il miglioramento della viabilità ordinaria convergente sull'autostrada, contributo promesso allorché venne variato il progetto del tracciato originario, spostandolo verso il mare, con la conseguenza di lasciare in stato di isolamento i comuni dell'entroterra, inizialmente interessati appunto dalla previsione del primo progetto. (4-15580)

CATTANEI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se nel quadro del potenziamento della produzione siderurgica in Italia, sono stati previsti programmi di investimento e di ammodernamento dello stabilimento Italsider di Genova Cornigliano (che è stato il primo impianto siderurgico a partecipazione statale in Italia) di cui è superfluo sottolineare la grande importanza per la economia genovese. (4-15581)

FRASCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere, al fine di pervenire ad un esauriente ed obiettivo accertamento degli avvenimenti verificatisi nell'Istituto superiore di educazione fisica di Napoli e che portarono allo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'istituto ed alla nomina del commissario governativo disposta con il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969; nonché di vedere tutelata la figura morale del professor Michele Bartoli, che promosse la fondazione di tale istituzione, e stroncato l'ignobile tentativo di linciaggio morale posto in atto contro tale docente dai dirigenti nazionali dell'UNIEF, con la non disinteressata collaborazione di alcuni funzionari del Ministero della pubblica istruzione:

1) se risponde al vero che il professor Michele Bartoli, con nota del 7 ottobre 1968 chiese la nomina di un commissario governativo per l'ente morale che, in virtù dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1960 ha a carico l'Istituto superiore di educazione fisica di Napoli. E se è vero che a fondamento di tale richiesta segnalò una serie di fatti perseguibili sia in sede amministrativa sia penale.

In caso affermativo, se l'autorità tutoria adottò tempestivamente provvedimenti, sia per ripristinare la legalità democratica dell'ente, sia per impedire che il presidente Gaetani attuasse una serie di atti di rappresaglia contro il predetto professore, provvedimenti caratterizzati da eccesso di potere e sviamento di potere;

2) se è a conoscenza che la procura della Repubblica del tribunale di Napoli, al termine di una indagine durata circa due anni per la inefficiente collaborazione data da alcuni funzionari di codesto Ministero, ha trasmesso gli atti al giudice istruttore perché proceda contro i professori Anna Balzerano e Guglielmo Mendia, componenti del consiglio di amministrazione, ritenuti responsabili di avere violato l'articolo 324 del codice penale. In merito quali sono stati i provvedimenti cautelativi adottati dal commissario governativo dell'ISEF di Napoli e dall'Ispettorato generale per l'educazione fisica del Ministero della pubblica istruzione;

3) se risponde al vero che il professor Michele Bartoli nelle sedute del consiglio di amministrazione dell'ISEF di Napoli del 20 luglio e del 3 settembre 1962 e nell'assemblea dei soci del centro studi del 3 febbraio 1963, prospettò la necessità di un riordinamento amministrativo e funzionale dei due enti, muovendo fondate critiche nei confronti del

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

presidente Gaetani (*Hermes*, Anno XVI, pagine 109-131). Nel caso affermativo si desidera conoscere quando l'ispettore ministeriale rilevò « tale grave stato di confusione amministrativa », in che data il presidente Gaetani fu inviato dal Ministero ad ovviare al « grave inconveniente » e se il ritardo di tale intervento non costituisca colpa grave per l'ispettore Riccardo, il quale, peraltro, nel triennio 1964-67 ebbe una sua nipote allieva nell'ISEF di Napoli, pur essendo la predetta regolarmente domiciliata in Roma, ove ha sede l'Istituto statale di educazione fisica;

4) se risponde al vero che nella seduta del consiglio direttivo dell'ISEF di Napoli del 15 ottobre 1968 il professor Michele Bartoli, senza che gli fossero state formalmente contestate le accuse mosse contro la sua persona dal fratello del segretario generale dell'UNIEF, professor Gallotta, e da cinque altri allievi dei corsi estivi di cui alla legge 932, chiese la nomina di una Commissione d'inchiesta, presieduta da un magistrato e costituita da elementi estranei al centro studi ed all'istituto, che accertasse gli addebiti contenuti nell'esposto inoltrato dai predetti al presidente Gaetani; se è vero che il presidente Gaetani attribuì alla commissione un più ampio mandato; se è vero che le risultanze e gli atti della commissione furono portati a conoscenza del professor Bartoli solo il 27 febbraio 1969, e, infine, se è vero che nei confronti del predetto professore non fu mai instaurato un regolare procedimento disciplinare che assicurasse all'incolpato il diritto alla difesa;

5) se risponde al vero che il professor Michele Bartoli inoltrò il 14 febbraio 1969 regolare ricorso gerarchico al Ministro della pubblica istruzione avverso ai provvedimenti adottati dal presidente Gaetani e che avrebbero dovuto essere « convalidati e ratificati » dal consiglio di amministrazione, convocato per il giorno 24 marzo 1969; e se è vero che il predetto professore Bartoli sollecitò con atto stragiudiziale di interpellanza al Ministro della pubblica istruzione del 4 dicembre 1970, che venisse deciso tale ricorso.

In merito si segnala la grave colpa dell'amministrazione di avere affidato all'ispettore ministeriale Riccardo l'istruzione di tale ricorso;

6) se risponde al vero che il consiglio di amministrazione dell'ISEF di Napoli nella seduta del 24 marzo 1969 deliberò come segue: « Il consiglio preso atto del dichiarato voto contrario del professor Mendia, con tutti gli altri membri delibera di rinviare l'adozione

dei provvedimenti nei confronti del professor Michele Bartoli, dopo regolare convocazione di tutti i membri del consiglio di amministrazione con apposito ordine del giorno, non ritenendo di poter ratificare per vizio di forma la deliberazione del 9 gennaio relativa all'oggetto »;

7) se risponde al vero che il consiglio di amministrazione dell'ISEF di Napoli nella seduta del 3 aprile 1969, con il voto contrario del presidente Gaetani e del professor Mendia e l'astensione dei professori Balzerano e Caccuri, approvò la proposta del professor De Gennaro di « provvedere con apposito ordine del giorno alla riconvocazione del consiglio, invitando il professor Michele Bartoli a presentarsi al consiglio di amministrazione, ed a mettersi a disposizione per tutti i chiarimenti necessari »; e se è vero che una comunicazione in tal senso fu notificata all'interessato dal direttore dell'ISEF professor Gastone Lambertini, con lettera datata 5 aprile 1969;

8) se risponde al vero che il professor Michele Bartoli, a seguito del decreto di scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ISEF di Napoli, chiese al commissario governativo dottor Iovino con istanza dell'11 settembre 1969 la definizione giuridica del suo caso e con istanza del 10 ottobre 1969 l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento ricoperti nel decennio 1957-1968.

In merito si desidera conoscere quali provvedimenti si intendono adottare nei confronti del predetto funzionario della direzione generale universitaria che non evadendo con la sollecitudine che il caso richiedeva la nota dell'11 settembre 1969 ha arrecato al professor Bartoli il perdurare di un danno ingiusto e rilevante di ordine morale e non notificando all'interessato le motivate ragioni del mancato conferimento degli incarichi d'insegnamento per l'anno accademico 1969-70 non gli ha consentito di potere nei modi e nei termini previsti dalla legge tutelare i propri diritti ed interessi.

L'interrogante chiede che venga fatta la più ampia luce sul contraddittorio comportamento di questo funzionario ministeriale il quale, peraltro, in data 18 novembre 1969 fece pervenire al predetto professor Bartoli la seguente lettera riservata personale: « È mio parere, nel quadro della pacificazione generale che tento di portare, che ella debba tornare all'insegnamento presso l'ISEF di Napoli. La prego, perciò, di indicarmi con cortese urgenza, se accetterebbe l'incarico ed in caso positivo quale sarebbe la materia pre-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

scelta. Con i migliori ossequi. F.to: Il commissario straordinario Iovino ».

9) quali provvedimenti intende adottare definitivamente per la normalizzazione di detto istituto e la eventuale estromissione dallo stesso di quei docenti e funzionari che, nel corso degli anni passati, lo hanno sottoposto ad interessi personali e, comunque, certamente di parte. (4-15582)

FRASCA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se è vero che l'ENI finanzia numerosi organi di stampa, alcuni dei quali non assolvono ad alcuna funzione, anzi sono strumento di ricatto o di diffamazione nei confronti di alcuni gruppi politici e di persone; e, più particolarmente, se è vero che, dal giugno 1969 al 15 gennaio 1970, tramite il dottor Franco Briatico, capo dell'ufficio stampa dell'ENI ed assistente speciale del presidente dell'ente stesso, dottor Eugenio Cefis, l'ENI ha versato al signor Giorgio Pisanò la somma di lire 75 milioni nel quadro di un accordo in forza del quale — a fronte di complessive lire 125 milioni — il signor Giorgio Pisanò, pur proseguendo anche sul settimanale *Candido* nella campagna di propaganda condotta dall'AOA contro gli interventi degli enti statali nella società per azioni Montedison, avrebbe dovuto agevolare il disegno di scalzare l'ingegner Valerio dalla presidenza di detta società e si sarebbe adoperato affinché le deleghe affidate all'ADA venissero impiegate per far eleggere, nel consiglio di amministrazione di quella società medesima, persone gradite all'ENI o disposte ad assecondarne i fini ed a seguirne le direttive; e, in caso positivo, se non ritenga opportuno promuovere un'inchiesta, su questo come su tanti altri episodi, di cui si parla apertamente nel Paese e sulla stampa e che sono indicativi di una situazione che alberga in alcune sfere dell'ENI. (4-15583)

SANTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di estremo disagio in cui si stanno dibattendo i Patronati scolastici ed i Consorzi dei patronati, enti con personalità giuridica di diritto pubblico, riordinati in base alla legge 4 marzo 1958, n. 261, in conseguenza del fatto che i contributi che essi percepiscono sono rimasti quelli indicati nella succitata legge, mentre è chiaro che dopo tredici anni non siano più corrispondenti alle attuali esigenze e costi.

All'interrogante preme in particolare sapere se il Ministro non intenda prendere in considerazione con il prossimo bilancio un sensibile aumento dei contributi a favore degli enti sopra menzionati, con particolare riferimento al servizio trasporto degli alunni soggetti all'obbligo scolastico ed al doposcuola. La situazione è divenuta insostenibile se si pensa che le necessità per la sola provincia di Genova si aggirano sui 500 milioni (150 milioni per i trasporti, 200 milioni per il doposcuola, 120 milioni per l'assistenza generica, 30 milioni per la scuola materna di Stato) mentre i contributi attualmente percepiti ammontano a 150 milioni circa. (4-15584)

SANTI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere se sono a conoscenza dell'insostenibile situazione dell'edilizia scolastica a Genova Pegli ove alla carenza di aule si aggiunge la assoluta inidoneità delle poche esistenti, sia dal punto di vista dell'igiene, della sicurezza e delle attrezzature.

Per conoscere inoltre le ragioni dell'incomprendibile ritardo nel risolvere questo problema tenuto conto delle seguenti considerazioni:

1) il comune di Genova sin dal 1964 aveva predisposto un progetto di un nuovo edificio scolastico, progetto che già ha ottenuto l'approvazione di tutte le autorità, fatta eccezione del nulla osta della soprintendenza ai monumenti della Liguria che lo ha trasmesso al Ministero della pubblica istruzione, direzione generale antichità e belle arti;

2) il progetto è stato regolarmente inserito nel programma biennale 1967-68 della scuola a norma della legge n. 641 del 27 luglio 1967 per l'edilizia scolastica. (4-15585)

SANTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è stato definito il tracciato dell'ammodernamento della strada statale n. 45 e quale criterio pratico detta opera persegue. (Attualmente i lavori di ammodernamento arrivano fino in località Scoffera e poco oltre).

Per sapere inoltre se tale tracciato tenga prevalentemente conto del collegamento rapido e razionale della città di Genova con Piacenza oppure persegue anche lo scopo di servire esigenze locali dei vari comuni che attraversa.

Nel ricordare che tale via di comunicazione rappresenta per una vasta zona l'unico mezzo

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

di collegamento (si tratta della più vasta area del territorio nazionale non servito dalla ferrovia) risulta evidente la necessità di portare avanti questa opera nel modo più sollecito, secondo criteri di collegamento rapido e diretto delle città di Genova e Piacenza.

L'interrogante richiama l'attenzione del Ministro sulla necessità di non ripetere l'errore del tracciato originario che per andare incontro a modesti interessi locali ha finito per rivelarsi del tutto inadatto come mezzo di collegamento moderno ed efficiente di tutti i paesi della Valle con la città.

Il problema è particolarmente sentito dalla popolazione di 20 comuni, per un totale di oltre 100.000 persone che vedono nella realizzazione di quest'opera l'unica concreta possibilità di continuare la loro attività nei paesi della valle altrimenti condannati al completo abbandono. (4-15586)

SANTI. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per sapere quali provvedimenti intende prendere per sopperire all'abolizione dell'addizionale a favore della provincia sull'imposta erariale sui redditi agrari.

L'articolo 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, sostituito dall'articolo 7 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1961 e sino al 31 dicembre 1970 lo Stato avrebbe provveduto a compensare le perdite subite da ciascun ente per effetto della accennata abolizione e delle minori entrate a titolo di sovrimposta terreni, derivanti dalle esazioni dei redditi minimi e dalla applicazione del Piano verde.

In attesa della attuazione della riforma tributaria che prevede anche radicali modificazioni nell'ambito della finanza locale, all'interrogante preme soprattutto sapere se non si ritenga opportuno un rinvio *sine die* dei termini previsti dal sopra citato articolo al fine di non depauperare ulteriormente il bilancio già in difficoltà di tante province. (4-15587)

SANTI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se è a conoscenza del mancato rispetto da parte della direzione ENEL, distretto della Liguria, dell'accordo sindacale del 18 dicembre 1963, articolo 3, che prevedeva l'integrazione dei lavoratori dipendenti delle imprese appaltatrici, da parte dell'Ente stesso. Ciò sembra vada attribuito alla assunzione di centinaia di lavoratori, che pur non rientrando nelle condizioni di merito sancite nella normativa dell'accordo sono stati

prescelti ad altrettanto numero di lavoratori aventi maggior diritto per i requisiti richiesti dal succitato articolo.

L'interrogante chiede inoltre di essere informato sull'eventualità di irregolarità commesse dalle imprese appaltatrici dei lavori, per aver stipulato contratti del tipo elettrico, retribuendo i propri dipendenti a contratto edile o metalmeccanico, con grave danno economico e previdenziale. (4-15588)

SANTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere in base a quali valutazioni la RAI-TV sia pervenuta, oggi che l'istituto regionale è finalmente realtà, alla assurda e anacronistica soppressione delle trasmissioni regionali domenicali delle ore 14 dalle stazioni del secondo programma.

In particolare, e con la speranza che il provvedimento venga riesaminato nella sua generalità, all'interrogante preme sia ripristinata una trasmissione che per il suo valore ha sempre raccolto unanimità di consensi in quarant'anni di programmazione. Trattasi della commedia che la « Compagnia dialettale di Genova della radiotelevisione italiana » ha presentato fino al maggio 1970, ogni quindici giorni, nel pomeriggio della domenica.

Dopo oltre quarant'anni di incontrastato successo popolare, questa trasmissione — che iniziò, precisamente, il 15 novembre 1928 — è stata condannata: registi, autori e attori di valore, e il meglio, per quanto riguarda gli argomenti, della vita e dell'anima ligure di oggi e di ieri, sono stati cancellati e dimenticati.

E per conoscere se non ritenga intervenire per il riesame del provvedimento adottato dalla RAI-TV. (4-15589)

ALLOCCA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza che all'esame dell'autorità tutoria è il deliberato della amministrazione comunale di Napoli con il quale — in sede di riassetto delle carriere e degli stipendi del dipendente personale — sono state adottate:

a) la sospensione delle promozioni alla qualifica terminale delle carriere di concetto ed esecutivi (ad eccezione di quella direttiva!) e

b) la graffatura nella stessa qualifica degli attuali 6°, 7° e 8° grado del gruppo B e 8°, 9° e 10° grado del gruppo C, senza per altro adottare norme transitorie tese a tute-

lare i diritti acquisiti dei dipendenti che hanno maturato i requisiti necessari alla promozione finale e a temperare la palese ingiustizia alla quale — ovviamente — il deliberato esporrà i dipendenti più anziani che hanno percorso in lunghi anni di servizio i primi tre gradi della originaria carriera;

per sapere altresì se non intenda opportunamente intervenire perché siano a riguardo predisposti urgenti e necessari provvedimenti correttivi.

L'interrogante fa presente che:

1) il deliberato in questione è motivato dalle indagini conoscitive che l'amministrazione si riprometterebbe di effettuare in un periodo di tempo a venire, che il deliberato stesso non precisa, sulle mansioni, i compiti e le attribuzioni del personale interessato al riassetto;

b) che il medesimo deliberato ha creato un senso di vivo malcontento — per altro esasperato dall'assoluto silenzio degli organi sindacali nella maggioranza degli interessati e, in particolare, in quei numerosi dipendenti più anziani, i quali già ebbero a soffrire, all'inizio della loro carriera, della decennale stasi di promozione per effetto del famoso e lungo blocco dei concorsi, verificatosi nel primo decennio del regime fascista, e dei quali alcuni sono fermi da oltre 12 anni nel penultimo grado delle carriere di concetto ed esecutiva. (4-15590)

SCARDAVILLA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere: premesso che con legge del 27 maggio 1959, n. 324 venne istituita, per

i dipendenti dello Stato, la « indennità integrativa speciale »;

che detta indennità risulta essere esente da ogni ritenuta erariale e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini della imposta complementare;

ritenuto che la predetta indennità corrisponde alla « contingenza » percepita da tutti gli altri lavoratori non dipendenti dello Stato;

considerato, altresì, che aziende pubbliche, anche di credito, effettuano ritenute erariali sulla richiamata « indennità di contingenza » e qualche Ufficio distrettuale delle imposte dirette accomuna ed assomma tale indennità alla formazione del reddito, tassabile ai fini della imposta complementare, assumendo che detta indennità risulta esente da tassazione limitatamente per i dipendenti da Enti pubblici, mentre vi risultano soggetti anche i dipendenti da Istituti di credito, come le Casse di risparmio;

considerato che tale orientamento e comportamento pone in essere una ingiusta pressione fiscale, per altro discriminatoria nell'ambito di lavoratori della stessa attività economica (bancari), finendo per realizzare un trattamento di privilegio per alcuni rispetto ad un trattamento di sfavore per altri; quali urgenti provvedimenti e disposizioni sono state o s'intendono adottare perché alla « indennità di contingenza » percepita dai lavoratori non dipendenti dello Stato, venga riservato lo stesso trattamento fiscale previsto per la « indennità integrativa speciale », goduta dai dipendenti dello Stato, in forza della legge n. 324 sopra richiamata. (4-15591)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa, per sapere se corrisponda a verità quanto riportato dai quotidiani — e in particolare da *La Stampa* del 21 gennaio 1971 — a proposito di un episodio verificatosi presso la caserma " Rossani " di Pavia.

« Il militare Mario Passeretti — a quanto risulta dalle predette fonti — è stato denunciato in stato d'arresto per rifiuto di obbedienza e insubordinazione per non aver accettato, domenica 17 gennaio, di scegliere fra l'assistere alla messa e lo spalare la neve nel cortile.

« Gli interroganti sottolineano l'estrema gravità del fatto e rilevano come esso sia indicativo di un clima e di una situazione repressiva esistenti nelle caserme italiane e sempre più intollerabili. Chiedono perciò al Ministro quali iniziative intenda assumere nel caso specifico e come il Governo intenda agire sul piano generale del rapporto fra diritti civili ed espletamento del servizio militare di leva.

(3-04095) « CANESTRI, ALINI, LAMI, LATTANZI, BOIARDI, AMODEI, CARRARA SUTOUR, LIBERTINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri per la riforma della pubblica amministrazione e del tesoro, per conoscere quali orientamenti e quali provvedimenti intendono prendere per i mutilati ed invalidi per servizio in esecuzione dell'ordine del giorno approvato in occasione della discussione della legge 25 maggio 1970, n. 336, a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici mutilati ed invalidi di guerra.

(3-04096) « RICCIO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere quali ragioni lo abbiano indotto a rinviare la seduta del Consiglio superiore dei lavori pubblici convocata per il 15 gennaio ed il cui ordine del giorno prevedeva un voto sul piano regolatore del comune di Vecchiano e quindi un voto sui due insediamenti turistico-residenziali (per un complesso di circa 20.000 abitanti) che tale piano regolatore contempla e che provocherebbero, se realizzati, guasti irrimediabili alla macchia di Migliorino, considerata dal Progetto 80 parte intangibile di

un parco nazionale da istituire. In particolare l'interrogante chiede di sapere le ragioni che hanno indotto il Ministro a ritenere necessario un supplemento d'istruttoria per il piano regolatore di Vecchiano e quando il Ministro ritiene che il Consiglio dei lavori pubblici possa riunirsi per esprimere il suo voto sulla questione che ha già provocato indignate reazioni della stampa e degli ambienti culturali.

(3-04097) « COMPAGNA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere quali misure intenda adottare per perseguire con la necessaria energia gli autori dei criminosi attentati che negli ultimi mesi sono avvenuti a Trento.

« In particolare chiedono di sapere se la successione dei seguenti fatti:

a) attentato del 10 settembre 1970 lungo i binari della ferrovia;

b) le bombe che il 4 ottobre 1970 sono esplose in tre locali cinematografici della città;

c) la bomba che il 15 ottobre 1970 ha sconvolto la toilette del municipio cittadino;

d) l'incendio doloso della sede del movimento studentesco, la distruzione della macchina del sindacalista Mattei, la devastazione del collegio universitario e l'attentato al palazzo di giustizia accaduti in questi ultimi giorni;

e) la proditoria aggressione consumata tempo fa da un gruppo di giovani squadristi ai danni di pacifici cittadini nei pressi di un locale pubblico;

non sia di per sé sola eloquente dimostrazione che esiste in Trento un'associazione a delinquere organizzata per scopi terroristici e che essa si identifica chiaramente con l'organizzazione giovanile di estrema destra, cosiddetta di avanguardia nazionale, i cui membri sono noti alla polizia ed alla procura della Repubblica, e tuttavia lasciati indisturbati a svolgere la loro criminosa attività alla ricerca di non si sa bene quale vendetta e punizione contro l'intera città di Trento, come ebbe a proclamare dallo schermo televisivo un noto esponente del MSI.

(3-04098) « BALLARDINI, SCOTONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato, per conoscere quali urgenti misure abbiano adottato o intendano adottare al fine di garantire agli oltre 1.600 operai della " Marvin Gelber "»

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

di Chieti la sicurezza del posto di lavoro, di fronte alla decisione recentemente presa dalla direzione di porre in cassa integrazione circa 400 operai, in vista dello smantellamento dell'azienda.

« Chiedono inoltre di sapere se non ritengano i Ministri competenti che le motivazioni addotte dall'azienda per giustificare tale gravissima decisione rientrino nella politica da sempre seguita dalla " Marvin Gelber ", che, in occasione di ogni azione rivendicativa, prende a pretesto insistenti crisi cicliche — smentite peraltro dal costante aumento della produzione negli ultimi anni — per respingere le giuste richieste dei lavoratori e, nello stesso tempo, ottenere finanziamenti pubblici.

« Chiedono infine di sapere se non ritengano che un loro intervento nella vertenza sia tanto più opportuno, in quanto la " Marvin Gelber ", società a capitale interamente tedesco-occidentale, si è insediata nella zona di sviluppo della vallata del Pescara usufruendo di varie e numerose agevolazioni e finanziamenti da parte degli enti locali e dello Stato.

(3-04099) « LATTANZI, CERAVOLO DOMENICO, PASSONI, ALINI, MAZZOLA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, in relazione al giudizio per ricusazione di giudice istruttore del tribunale di Varese promosso da alcuni esponenti del Movimento sociale italiano, per avere lo stesso giudice istruttore indebitamente manifestato il suo pensiero sull'oggetto del giudizio all'infuori delle funzioni giudiziarie, attualmente pendente avanti la Corte d'appello di Milano.

« Gli interroganti chiedono di sapere se sia a conoscenza del gravissimo ed inammissibile episodio di vera e propria interferenza ed intimidazione attuato dal cosiddetto " Comitato antifascista " (comprendente partiti, sindacalisti, partigiani, movimento studentesco, Aeli, gruppo Gramsci, Federcop, ecc.) nei confronti dello stesso organo decidente, per il tramite di un telegramma, recapitato in data 15 gennaio 1971 ed indirizzato al primo presidente della Corte d'appello di Milano dottor Mario Trimarchi e per conoscenza al procuratore generale dottor Ricomagno, del seguente letterale tenore:

" forze antifasciste varesine occupanti sede municipale Varese denunciano grave situazione creata dalla violenza fascista. Denunciano altresì atteggiamento magistratura varesina obiettivamente incoraggiante tali atti de-

linquenziali. Richiamano attenzione primo presidente Corte d'appello invocando suo autorevole intervento, nonché rapida e democratica conclusione vicenda inammissibile ricusazione giudice Rovello ".

« Gli interroganti chiedono, infine, di conoscere, nel caso, quali iniziative intenda lo stesso Ministro assumere in riferimento al suddetto ed inconcepibile episodio, volto evidentemente a turbare, in un caso così delicato, il sereno e meditato giudizio magistratuale.

(3-04100) « SERVELLO, PAZZAGLIA, DI NARDO FERDINANDO, ROMEO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere come intenda debellare la spirale di violenza che da tempo a questa parte colpisce Trento ad opera di estremisti che sembrano agire indisturbati;

per sapere se oltre a ricercare gli esecutori materiali degli attentati si tenta di individuare i mandanti e le associazioni estraparlamentari di destra o sinistra che di tali attentati sono le ispiratrici;

per sapere se è vero, come i giornali affermano, che un unico filo conduttore collega gli atti criminosi dell'autunno e di questo inizio d'anno facendoli apparire come opera di una stessa mano e facendo ritenere si debbano imputare tutti all'estrema destra di avanguardia nazionale.

(3-04101) « PISONI, MONTI, HELFER ».

INTERPELLANZA

« Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dei lavori pubblici e dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intendono prendere per la questione del sottosuolo della città di Napoli e dei comuni della provincia di Napoli. Per conoscere, altresì, in particolare, quali provvedimenti intendono prendere per eliminare lo stato di grave pericolosità latente, diffuso in tutto il vecchio centro ed anche nella fascia periferica di Frattamaggiore, soprattutto dopo la relazione del geologo dottor Alvaro Valdinucci dell'11 gennaio 1971, il quale ritiene indispensabile sia il censimento di tutte le cavità con la ricerca di pozzi di ventarole e di accessi oblitterati, sia la ispezione di tutte le suddette cavità da parte di geologi ed ingegneri per accertarne le condizioni statiche, sia i lavori di puntellamento e di riempimento delle cavità pericolanti.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1971

« E se intendano intervenire con finanziamenti urgenti per la costruzione dei muretti intorno all'imboccatura dei pozzi scavati nei cortili e nei giardini e la chiusura dei pozzi che si aprono lungo le strade, sempre e secondo i suggerimenti del dottor Valdinucci.

« E se, intendono disporre interventi concreti di assistenza a favore delle famiglie sfrattate.

« E se, infine intendono disporre il finanziamento chiesto dal comune per i 1.480.000.000 per la costruzione della rete interna di fognatura, nonché di lire 400.000.000 per la rete idrica terziaria, e di lire 200.000.000 per il completamento della rete idrica interna. (2-00606)

« RICCIO ».

MOZIONE

« La Camera,

constatato che la regione calabrese presenta motivi di eccezionale preoccupazione per la sua sempre più grave situazione socio-economica, caratterizzata ormai da indici di permanente depressione, di cui sono chiara manifestazione l'aggravarsi dei fenomeni della disoccupazione e dell'emigrazione, fenomeni accentuatissimi negli ultimi due anni per la sensibile caduta della spesa pubblica e per la crisi di tradizionali attività produttive;

considerato che il CIPE ha recentemente deliberato un consistente « pacchetto » di investimenti industriali e turistici per la Calabria, e in particolare l'ubicazione nella regione del quinto centro siderurgico, investimenti se non tali da costituire una soluzione definitiva dei drammatici problemi del sottosviluppo, certo capaci di modificare sensibilmente il quadro assai precario offerto da tutti gli indici relativi alla condizione economica e sociale delle popolazioni interessate,

impegna il Governo

a dare immediata esecuzione, d'intesa con gli organi regionali, al piano di interventi già deliberati, decidendo le ubicazioni degli insediamenti previsti, a cominciare dal quinto centro siderurgico, offrendo così un concreto ed immediato contributo al decollo economico della regione e alle popolazioni interessate una manifestazione di coerenza e di credibilità dopo tante polemiche spesso inutili e sempre dilatorie.

(1-00115)

« CINGARI, FRASCA, MOSCA, ABBIATI, ACHILLI, DELLA BRIOTTA, CALDORO, FERRARI, LEZZI, LENOCI, MASCIADRI, MORO DINO, MUSSA IVALDI VERCELLI, SANTI, SAVOLDI ».

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO